



COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA
Provincia di Treviso

P.A.T.

Elaborato

8

Scala

Norme Tecniche

Adeguate ai pareri pervenuti dopo l'adozione e alle osservazioni accolte



REGIONE VENETO
Direzione Urbanistica

PROVINCIA DI TREVISO
Settore Urbanistica, Pianificazione
Territoriale e S.I.T.I.

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA
Il Sindaco, Giuseppe Scriminich

ATP

ARCHISTUDIO, arch. Marisa Fantin

SISTEMA S.n.c., dott. Francesco Sbeti

D-RECTA S.r.l., arch. Marco Pagani

INDAGINI SPECIALISTICHE

Indagine Geologica
dott. geologo Giuseppe Negri
Compatibilità Idraulica
dott. geologo Simone Barbieri
Indagini Agronomiche
dott. agronomo Ornella Santantonio

DATA **agosto 2013**

TITOLO 1: Norme generali.....	6
Articolo 1. Finalità	6
Articolo 2. Obiettivi generali	6
Articolo 3. Elaborati del PAT e ambito di applicazione	6
Articolo 4. Valutazione Ambientale Strategica (VAS)	7
Articolo 5. Efficacia e attuazione	7
TITOLO 2: Norme specifiche.....	8
Articolo 6. Vincoli ed elementi della pianificazione territoriale superiore	8
Articolo 7. Vincoli e norme di tutela	9
Articolo 8. Inquinamento da gas radon.....	15
Articolo 9. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali	15
Articolo 10. Sicurezza del territorio nelle aree di fragilità ambientale	19
Articolo 11. Controllo dello smaltimento delle acque meteoriche, misure compensative.....	23
Articolo 12. Invarianti – Tutele - Valori paesaggistico-ambientali	25
Articolo 13. Tutela dei percorsi minori.....	26
Articolo 14. Tutela della rete idrografica minore.....	26
Articolo 15. Tutela delle formazioni arboree lineari	27
Articolo 16. Aree Boscate	27
TITOLO 3: PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEI PI.....	29
AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI	29
Articolo 17. Gli ATO (Ambiti Territoriali Omogenei): individuazione e contenuti	29
ATO 1 Paesaggio montano: Monte Tomba.....	30
ATO 2 Paesaggio pedemontano: Obledo, Caniezza, Paveion, Vettorazzi	31
ATO 3 Paesaggio pedemontano: Granigo e Virago.....	33
ATO 4 Paesaggio agricolo di pianura	34
ATO 5 Paesaggio produttivo di pianura	34
ATO 6 Paesaggio collinare: Costalunga, Castelciès, Bocca di Serra.....	35
Articolo 18. Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile.....	36
SISTEMA INSEDIATIVO	37
Articolo 19. Indirizzi e criteri per le aree di urbanizzazione consolidata.....	37
Articolo 20. Linee preferenziali di sviluppo insediativo	38
Articolo 21. Dimensionamento insediativo e dei servizi	39
Articolo 22. Servizi privati di interesse sovra comunale: campo da golf	41
Articolo 23. Ambiti destinati a spazi di aggregazione	41
Articolo 24. Individuazione delle aree per interventi diretti al miglioramento urbano e territoriale (A.S.)	41
Articolo 25. Consolidamento e razionalizzazione dell'area produttiva esistente.....	42
Articolo 26. Linee preferenziali di sviluppo produttivo e turistico-ricettivo.....	43
Articolo 27. Individuazione dei limiti fisici all'espansione.....	43
Articolo 28. Attività produttive fuori zona: deposito carburanti.....	43
Articolo 29. Individuazione e disciplina di ambiti preferenziali di localizzazione delle strutture di vendita	45
Articolo 30. Zone di ammortizzazione e transizione.....	46

Articolo 31.	Criteri per l'incentivazione della sostenibilità architettonica.....	46
	SISTEMA DEI VALORI STORICO-ARCHITETTONICI	48
Articolo 32.	Direttive generali per la conservazione ed il recupero delle risorse culturali.....	48
Articolo 33.	Tutela e recupero dei centri storici	48
Articolo 34.	Definizione dei gradi di intervento	49
Articolo 35.	Ville, chiese e complessi monumentali.....	53
Articolo 36.	Contesti figurativi dei complessi monumentali.....	53
Articolo 37.	Tutela e recupero di edifici di interesse storico testimoniale e dei manufatti di archeologia industriale.....	54
Articolo 38.	Tutela dei manufatti minori di interesse ambientale-testimoniale	55
Articolo 39.	Direttive generali per le risorse culturali archeologiche	55
Articolo 40.	Pertinenze scoperte da tutelare e parchi storici	55
	SISTEMA PAESAGGISTICO E AMBIENTALE.....	56
Articolo 41.	Aree di prevalente interesse paesaggistico e ambientale	56
Articolo 42.	Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale.....	57
Articolo 43.	Rete ecologica.....	58
Articolo 44.	Corridoi ecologici	61
	SISTEMA INFRASTRUTTURALE.....	61
Articolo 45.	Le reti per la mobilità	61
Articolo 46.	Percorsi ciclabili e itinerari paesaggistici	61
Articolo 47.	Strade di interesse storico	62
Articolo 48.	Tutela della percezione paesaggistica: tratti panoramici	62
	EDIFICABILITA' IN TERRITORIO AGRICOLO.....	63
Articolo 49.	Tutela dei caratteri agrari e riordino delle zone agricole.....	63
Articolo 50.	Strutture agricolo-produttive.....	64
Articolo 51.	Indirizzi e criteri l'edificabilità in territorio agricolo.....	65
Articolo 52.	Nuclei abitati in territorio agricolo.....	67
Articolo 53.	Manufatti non più funzionali alla conduzione del fondo.	68
Articolo 54.	Allevamenti zootecnici e attività agricole speciali	68
Articolo 55.	Interventi di riqualificazione degli elementi di degrado in zona agricola	69
Articolo 56.	Attività agrituristiche.....	70
Articolo 57.	Attività ricettive extralberghiere in residenze rurali	70
Articolo 58.	Sistemazioni agrarie	71
	TITOLO 4: Norme attuative.....	72
Articolo 59.	Attuazione del PAT	72
Articolo 60.	Indirizzi e criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive e per le varianti di cui al DPR 160/10 – DGR 55/2012	73
Articolo 61.	Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica.....	74
Articolo 62.	Indirizzi e criteri per l'applicazione della compensazione urbanistica	75
Articolo 63.	Indirizzi e criteri per l'applicazione del credito edilizio	75
Articolo 64.	Accordi tra soggetti pubblici e privati e criteri per la valutazione economica del beneficio pubblico.....	77
Articolo 65.	Mitigazioni relative all'inquinamento luminoso.....	78
Articolo 66.	Mitigazioni e compensazioni ambientali.....	78

Articolo 67. Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla VAS 88
Articolo 68. Norme transitorie 95

TITOLO 1: Norme generali

Articolo 1. Finalità

Le presenti norme del Piano di Assetto del Territorio (PAT), in applicazione della legge regionale n. 11 del 23 aprile 2004, costituiscono le disposizioni strutturali della pianificazione urbanistica comunale e indirizzano i contenuti del Piano degli Interventi (PI), individuando a tal fine le relative misure di tutela e di salvaguardia.

Articolo 2. Obiettivi generali

Il PAT, coerentemente con i contenuti del Documento Preliminare, si fonda sulla valorizzazione del territorio nella direzione dello sviluppo sostenibile, affronta i problemi urbanistici partendo dalle specifiche problematiche territoriali, ambientali ed ecologiche, si adopera per far corrispondere agli incrementi dell'impegno di suolo un complessivo innalzamento della qualità.

La Relazione di Progetto costituisce strumento primario di interpretazione delle presenti norme di attuazione in quanto essa contiene ed illustra le motivazioni e gli obiettivi delle scelte pianificatorie. L'applicazione del PAT e la redazione del PI dovranno sempre considerare le motivazioni e gli obiettivi esplicitati nella relazione.

Il presente PAT, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 3 e 13 della LR11/04, costituisce strumento di valorizzazione ambientale del territorio in quanto:

- individua e tutela le risorse naturalistiche ambientali presenti sul territorio;
- formula direttive, prescrizioni e vincoli a cui dovrà attenersi la pianificazione urbanistica successiva (PI e PUA).

Articolo 3. Elaborati del PAT e ambito di applicazione

Costituiscono parte integrante e sostanziale del PAT ed hanno quindi specifica valenza urbanistica i seguenti documenti:

Documento Preliminare

Relazione Ambientale

Elaborati cartografici, redatti alla scala 1:10.000:

- tav. 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
- tav. 2 – Carta dei valori individuati dal PAT (le invarianti);
- tav. 3 – Carta della fragilità territoriale;
- tav. 4 – Carta delle azioni di piano (la trasformabilità);

5. Relazione di Progetto

6. Relazione di Sintesi

7. Relazione Tecnica

8. Norme Tecniche

9. Banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo

10. VINCA

11. Rapporto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Gli elaborati descrittivi non hanno valore normativo, ma contribuiscono a meglio definire i criteri e gli obiettivi del PAT anche in relazione alle scelte attuative del PI.

Le norme disciplinano l'assetto del territorio definito dal PAT con riferimento:

- alle componenti strutturali individuate in relazione ai caratteri specifici di tre sistemi territoriali: ambientale, insediativo, infrastrutturale;
- alle invarianti strutturali di natura culturale, fisica, paesaggistica, ambientale, funzionale, la cui salvaguardia è indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di piano.

Le norme:

- recepiscono le disposizioni espresse da leggi e regolamenti di livello superiore (nazionale e regionale);
- contengono le direttive e le prescrizioni per la formazione del Piano degli Interventi (PI).

Articolo 4. Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Il PAT è sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica che determina le modalità di controllo degli effetti ambientali significativi conseguenti all'attuazione del piano al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli impatti imprevisi ed essere in grado di adottare le opportune misure correttive, di mitigazione e compensazione, indicate dalla VAS.

Le modalità di verifica e monitoraggio della sostenibilità alle previsioni del PAT, in rapporto alla VAS, si possono così sintetizzare:

- L'attuazione delle previsioni del PAT, in particolare relativamente allo sviluppo produttivo, nonché l'evoluzione delle condizioni di equilibrio che ne assicurano la sostenibilità, è sottoposta a specifico monitoraggio, in particolar modo relativamente alla situazione industriale
- Prima dell'adozione del Piano degli Interventi o di sue varianti, il Sindaco presenta al Consiglio Comunale un rapporto che verifica puntualmente lo stato delle condizioni di sostenibilità individuate dalla VAS, con particolare riferimento alle tematiche affrontate nel PAT e sugli esiti del monitoraggio, prevedendo le forme opportune di pubblicità e di partecipazione. Il rapporto evidenzia, sulla base dell'aggiornamento dei dati del quadro conosciuto ed in relazione agli indicatori utilizzati per la VAS, anche sulla base dei dati rilevati dal rapporto annuale sullo stato dell'Ambiente, gli andamenti tendenziali dei parametri di sostenibilità utilizzati per la VAS in relazione allo stato di attuazione delle previsioni del PAT.

Articolo 5. Efficacia e attuazione

Il PAT redatto sulla base di previsioni decennali ha validità a tempo indeterminato.

Le varianti al PAT sono adottate e approvate con le procedure degli artt. 14 e 15 della Lr.11/04.

Il PAT fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili su tutto il territorio comunale.

La disciplina del PAT, è definita dall'insieme delle prescrizioni di testo e grafiche contenute negli elaborati che lo compongono.

La simbologia usata nelle tavole e negli allegati al PAT va intesa secondo le legende indicate a margine di ciascuna, ad ogni categoria d'intervento e/o indicazione riportata in legenda corrisponde un articolo delle presenti norme.

I vincoli, le direttive e le prescrizioni, hanno efficacia generale sugli strumenti di pianificazione di livello inferiore al PAT.

Nel caso di discordanze tra norme generali e allegati prevalgono gli allegati alle norme.

In caso di contrasto tra norme diverse, prevale quella avente maggior grado di tutela degli obiettivi di sostenibilità del Piano evidenziati nella Valutazione Ambientale Strategica (d'ora in poi denominata VAS), ed in ogni caso quelle che disciplinano i vincoli, le invariati e le limitazioni della trasformabilità.

L'adozione del PAT, limitatamente alle prescrizioni ed ai vincoli espressamente previsti nelle presenti norme, comporta l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della Lr.11/2004 e dall'art. 12, comma 3, del DPR 6 giugno 2001, n. 380.

Il PAT essendo lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale non costituisce vincoli di localizzazione preordinati all'esproprio.

Il PAT si attua a mezzo:

1. del Piano degli interventi, ai sensi dell'art. 17 della Lr.11/2004 e successive modifiche;
2. di accordi di programma, ai sensi dell'art. 7 della Lr. 11/2004 e della L. 267/2000 e successive modifiche.

I perimetri e il dimensionamento contenuti nel PAT in riferimento agli ATO, alle aree strutturali, agli ambiti demandati a PUA o accordo di programma possono essere variati in sede di PI, o di PUA nei limiti di variazione della superficie territoriale del 10% di quella originaria indicata nella tavola 4 del PAT (deve essere sovrapponibile almeno il 90% della s.t. originaria e di quella variata) e conseguentemente del proprio perimetro, con trasposizioni di zona conseguenti alla definizione delle infrastrutture, dei servizi o di una più razionale organizzazione dell'area e, se PUA di iniziativa pubblica, anche variazioni in termini volumetrici e/o di superficie coperta, del rapporto di copertura territoriale o fondiaria, dell'altezza massima degli edifici ecc. fino al 15% dei parametri indicati dal PI.

I piani e i regolamenti di settore dovranno essere redatti nel rispetto delle previsioni e prescrizioni del PAT data la valenza dello stesso di strumento di disciplina dell'intero territorio comunale.

TITOLO 2: Norme specifiche

Articolo 6. Vincoli ed elementi della pianificazione territoriale superiore

I vincoli e gli elementi della pianificazione territoriale superiore sono elementi la cui trasformabilità è definita dagli strumenti della pianificazione sovraordinati al PAT, ed eventualmente specificata con maggior dettaglio dal PAT stesso.

I vincoli e gli elementi della pianificazione territoriale superiore sono rappresentati nella tav.1.

In particolare il PAT aderisce: al PTCP approvato con DGR n.1137/2010 del 23.3.2.10, al PTRC, al PAI e al Piano d'Area "Massiccio del Grappa".

Articolo 7. Vincoli e norme di tutela

Gli ambiti del territorio comunale interessati da vincoli derivanti da apposite leggi di settore e da norme sono individuati nella tav. 1 come segue:

- (a) **Vincolo Paesaggistico D.lgs 42/2004 – D.M. 22 giugno 1998, Vincolo Paesaggistico D.lgs 42/2004 – corsi d’acqua, Vincolo monumentale D.lgs 42/2004, Siti di Interesse Comunitario (SIC), Centri Storici (PRG, art. 24 PTRC)**

Contenuto:

Sono beni paesaggistici sottoposti a vincolo quelli assoggettati a tutela diretta ed indiretta ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, parte terza, art. 134.

La Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale evidenzia, a titolo ricognitivo, le aree sottoposte a vincolo espresso a seguito di dichiarazione di notevole interesse pubblico e quelle vincolate ai sensi dell’art. 142 del citato decreto legislativo.

Direttive

Il PI precisa la disciplina dei diversi contesti paesaggistici assoggettati a vincolo, in funzione dei caratteri naturali e antropici e delle reciproche interrelazioni, garantendone adeguata tutela e valorizzazione.

In particolare il PI definirà le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposte a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile, nel rispetto degli obiettivi specifici definiti per ciascun ATO.

Il PI integra l’individuazione delle opere incongrue e gli elementi di degrado già individuati dal PAT, ne prescrive la demolizione e/o conformazione, secondo quanto previsto dagli indirizzi specifici di ciascun ATO.

Prescrizioni

Prima dell’approvazione del PI gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare le indicazioni della DGRV n. 986 del 14/03/1996 - *Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla sub-delega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali* - (BURV n. 75 del 20/08/1996).

Fino all’approvazione del PI con previsioni conformi alle direttive, prescrizioni e vincoli di cui al presente articolo, sugli immobili oggetto di tutela sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché quanto specificamente stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti, previa autorizzazione da parte delle autorità preposte.

- (b) **Vincolo Idrogeologico-forestale RD n° 3267/1923, R.D. del 16.05.1926 n. 1126; Lr. del 13.09.1978 n. 52, P.M.P.F.**

Contenuto

Il vincolo idrogeologico–forestale riguarda le aree sottoposte a tutela ai sensi del RD 16.05.1926 n.1126 e delle leggi regionali di settore.

Direttive

Il PI provvederà a porre norme di tutela e valorizzazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico – forestale secondo le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali,

completando la ricognizione dei terreni di qualsiasi natura e destinazione che per effetto della loro utilizzazione possono subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

Il PI potrà precisare, in accordo con le competenti autorità, le compensazioni da prevedersi nel caso di approvazione di interventi pubblici o di pubblico interesse da effettuarsi su aree sottoposte a vincolo.

I perimetri di tali ambiti possono essere precisati dal PI, sulla base della verifica di limiti fisici o catastali.

La tutela si attua sulla base delle disposizioni contenute nelle presenti norme che vanno tradotte in indicazioni progettuali e normative dal PI.

Direttive comuni per tali aree sono:

- conservazione e salvaguardia delle caratteristiche di naturalità e biodiversità;
- conservazione ed incentivazione del riuso di tecniche e pratiche colturali tradizionali.

Prescrizioni

Le opere da realizzarsi nell'ambito delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale, sono subordinate all'autorizzazione preventiva di cui al RD 16.05.1926 n.1126 e della legislazione regionale in materia.

Per tutti gli ambiti sopra elencati il PAT prescrive il divieto di interventi che alterano le caratteristiche di naturalità e biodiversità quali discariche, depositi di rifiuti o materiali di qualsiasi genere, in particolare lungo i corsi d'acqua; scavi e movimenti di terra in genere; allevamenti zootecnici; nuove strade, ad esclusione di quelle di servizio all'attività rurale, agli edifici esistenti e alle nuove edificazioni eventualmente previste.

(c) Vincolo Sismico O.P.C.M. n° 3274/2003

Contenuto

L'intero territorio comunale è classificato in zona sismica 2 per effetto del OPCM del 20/03/2003 n. 3274 e della Deliberazione del Consiglio Regionale 03.12.2003 n. 67

Prescrizioni

L'obbligo della progettazione antisismica e del deposito dei corrispondenti elaborati grafici e delle relazioni di calcolo, ovvero, nei casi consentiti ed in sostituzione del predetto deposito, della dichiarazione resa dal progettista, attestante la conformità dei calcoli alle normative antisismiche vigenti, sono disciplinate dai competenti provvedimenti statali e regionali in materia.

(d) Idrografia / Fasce di rispetto

Contenuto

Nella tav. 1 *Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale* sono indicati i corsi d'acqua e le infrastrutture che determinano una fascia di rispetto sulla base di norme di legge nazionali o regionali: Tale fascia è riportata a titolo ricognitivo nelle tavole di Piano costituendo mero recepimento di disposizioni sovraordinate alle quali si rimanda.

Il PI completa ed aggiorna il censimento delle opere e infrastrutture e delle relative fasce di rispetto, provvedendo a definire la specifica disciplina nel rispetto delle disposizioni di legge e delle seguenti indicazioni.

Vi sono comprese le zone di tutela dei torrenti, canali, invasi naturali ed artificiali, anche a fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico.

Direttive

Il piano degli interventi (PI) può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate ed a quelle alle stesse contigue, distanze diverse da quelle previste dal comma 1, lettera g) dell'art. 41 della Lr. 11/2004 e dal PAT tenuto conto degli allineamenti esistenti nell'ambito dell'urbanizzazione consolidata o di trasformazione previsti dal PAT. In ogni caso dovranno essere rispettati i limiti di in edificabilità posti dall'art. 96 lett. f, R.D. 523/1904 (per i corsi d'acqua iscritti nel Registro delle acque pubbliche) e dall'art. 133, c.a. R.D. 368/1904 (per la rete consortile).

Prescrizioni

All'esterno delle aree urbanizzate o di trasformazione indicate dal PAT e all'interno delle fasce di rispetto previste dall'art. 41, comma 1, lettera g), della Lr. 11/2004, oltre ai limiti all'attività edilizia previsti dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica e di tutela dal rischio idraulico, non sono ammesse nuove costruzioni.

All'interno delle zone di tutela di cui al presente articolo e previo nulla osta dell'autorità preposta alla tutela di polizia idraulica e/o dal rischio idraulico (RD 368/1904 e R.D 523/1904 e s.m.i.), sono ammessi interventi edilizi e miglioramenti fondiari che non interferiscano con il regime delle acque e con l'assetto idraulico, ed in armonia con il contesto agrario e paesaggistico. Non sono ammesse attività che comportino il versamento o la dispersione anche occasionale sul suolo di effluenti o liquami.

La lista degli interventi appena descritti deve intendersi in via generale non ammissibile all'interno della fascia di in edificabilità stabilita dal R.D. 523/04 e 368/04. Deroghe a tale divieto potranno essere ammesse solo a seguito di parere dell'Autorità idraulica competente, Genio Civile o Consorzio di Bonifica (vedi art. 93 R.D. 523/04).

Gli interventi edilizi di cui al precedente comma, potranno essere autorizzati purchè non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente verso il fronte di rispetto Il PI dovrà adeguare le disposizioni di tutela alle previsioni del Piano dell'Assetto Idrogeologico, approvato dall'Autorità di Bacino.

Entro le fasce di rispetto idraulico dei 10 m dal ciglio superiore della scarpata o dal piede esterno dell'argine qualsiasi intervento che debba attuarsi dovrà essere autorizzato in seguito a presentazione di apposita istanza di concessione/autorizzazione idraulica dall'Ente competente per il corso d'acqua interessato (U.P. Genio Civile di Treviso o Consorzio);

Restano in ogni caso fatte salve tutte le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale o alle reti di bonifica, oltre che alle norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento

(e) Viabilità: classificazione delle strade come previsto da D.P.R. 495/92

Direttive

La profondità della fascia di rispetto stradale coincide con la distanza da osservare per l'edificazione prevista nel rispetto della vigente legislazione. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso alla fascia di rispetto si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio della profondità della fascia, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore

importanza tra quelle che si intersecano. Si richiama la disciplina del Codice della Strada vigente e relativo Regolamento.

Le fasce di rispetto stradale ricadenti in zona agricola possono essere destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, all'ampliamento di quelle esistenti, alla realizzazione di attrezzature a servizio dell'infrastruttura (distributori di carburanti), alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, alle piantumazioni e sistemazioni a verde e alla conservazione dello stato di natura, nonché alla realizzazione di interventi di mitigazione ambientale.

Il PI disciplinerà l'edificazione all'interno della fascia di rispetto ricadente in zone diverse da quelle agricole, interne od esterne al centro abitato, con l'obiettivo primario di tutelare l'infrastruttura protetta e tenuto conto degli allineamenti esistenti. Per gli edifici ricadenti all'interno della fascia di rispetto stradale possono essere consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia e gli eventuali ampliamenti in conformità alla specifica e dettagliata disciplina prevista dal PI.

(f) Elettrodotti / Fasce di rispetto

Direttive

All'interno delle fasce di rispetto determinate dalle reti tecnologiche, il PI provvederà a disciplinare gli interventi ammessi nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge, anche mediante previsioni di razionalizzazione e ottimizzazione di quelle esistenti da concordare con gli enti competenti.

Prescrizioni

Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale speciale in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore/giorno.

L'art. 6 del DPCM 08/07/03 stabilisce che il calcolo delle fasce di rispetto è di competenza del gestore dell'elettrodotto.

(g) Cimiteri / Fasce di rispetto

Direttive

All'interno del perimetro di vincolo cimiteriale trova applicazione la disciplina di zona indicata dal PI, nei limiti precisati dall'art. 338 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con RD 24 luglio 1934, n.1265, come modificato dalla L.166/02 e purché non sia arrecato disturbo alla quiete del cimitero.

(h) Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico / Servitù o Fasce di rispetto

Contenuto

Il PAT, in relazione alle previsioni dell'art. 3, comma 1, lettera d), numero 1), e dell'art. 8, comma 1, lettera e) della L 36/2001, ed ai contenuti previsti dell'art. 13, comma 1, lett. q) della Lr. 11/2004, stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni.

Direttive

Il PI provvederà a definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al D.Lgs. n. 259 del 2003 e successive modificazioni anche mediante la previsione di piani di settore, che dovranno regolamentare la localizzazione degli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuando nel territorio comunale:

- ambiti in cui la localizzazione è vietata in quanto riconducibili, a titolo esemplificativo, ad alcune delle seguenti situazioni:
 - aree e siti sensibili (scuole, asili nido, case di cura e riposo, etc.);
 - area di pregio storico-architettonico;
 - area di pregio paesaggistico-ambientale;
 - elemento significativo da salvaguardare;
 - edificio di valore storico-ambientale;
 - ambito di rispetto elementi/edifici tutelati;
 - ambito di sostegno dei valori immobiliari (in cui la localizzazione di un impianto determina una forte riduzione);
 - ambito di salvaguardia delle relazioni visive con i centri edificati;
 - elementi naturali di pregio;
- ambiti in cui la localizzazione è limitata e può avvenire solamente previa deliberazione del Consiglio Comunale basata, a titolo esemplificativo, sui seguenti criteri:
 - preferenza per gli ambiti già compromessi dal punto di vista urbanistico-edilizio;
 - salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici e gli interessi storici, artistici e architettonici;
 - mitigazione, per quanto possibile, dell'impatto visivo e salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici;
 - tutela visiva rispetto ai locali con permanenza di persone;
 - dimostrazione che il sito consenta di conseguire un apprezzabile miglioramento della continuità del campo elettromagnetico rispetto alle "zone di potenziale localizzazione";
- ambiti di potenziale localizzazione comprendenti, a titolo esemplificativo:
 - zone produttive;
 - zone per impianti tecnologici in cui l'installazione delle antenne radio-base deve comunque risultare compatibile con le esigenze della circolazione stradale e con la disciplina in materia urbanistica e ambientale.

Prescrizioni

Nelle more di approvazione del PI, la localizzazione delle nuove sorgenti o la modifica delle esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni di legge vigenti.

Fatte salve eventuali norme speciali regionali in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui al DPCM 8 luglio 2003 e dalle disposizioni regionali di attuazione, generati da sorgenti fisse legittimamente assentite, non è consentita la realizzazione di nuovi edifici o ampliamenti di quelli esistenti adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore continuative, e loro pertinenze esterne, o che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i lastrici solari) o la realizzazione di aree destinate ad essere intensamente frequentate.

Ai fini dell'installazione degli impianti, si prevede che:

- siano preventivamente acquisiti i nulla osta degli enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esistenti;
- siano realizzate le infrastrutture con materiali e tecnologie tali da assicurarne, anche sotto l'aspetto estetico, il miglior inserimento nell'ambiente e con sistemi strutturali tali da garantirne la sicurezza; in ogni caso i pali/tralicci dovranno essere dimensionati per ricevere gli impianti di almeno n. 3 gestori al fine di favorirne, salvo motivi di ordine tecnico, l'uso in comune. Non è ammessa l'installazione di pali o tralicci con sbracci o con ballatoi;
- sia utilizzata la migliore tecnologia per ridurre al minimo possibile l'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico, in base ai principi di cautela e nel rispetto delle compatibilità ambientali (maggiore direzionamento della radiazione, corretta costruzione dei tralicci e degli impianti, riduzione del numero, della potenza e della massima dimensione delle antenne);
- siano rispettati i limiti di inquinamento acustico per le immissioni di rumore causate dall'impianto;
- sia collocato, alla base del palo/traliccio un cartello ben visibile che segnali la presenza dei sistemi radianti mascherati.

(i) Terreni soggetti a uso civico

I terreni soggetti a uso civico di cui alla L.1766/1927, LR 31/1994, DLgs 42/2004 art. 142 lett.h.

Il Comune di Cavaso del Tomba non ha ancora attivato il procedimento di accertamento ai sensi dell'art.4 della LR 31/94, pertanto l'elenco dei terreni e la tematizzazione in TAV 1 è stato individuato sulla base della documentazione reperita presso l'archivio del Commissario per liquidazione degli usi civici di Venezia e di quanto stabilito nelle specifiche tecniche della DGR 3811/2009.

Prescrizioni

I beni di uso civico sono inalienabili, inusucapibili e soggetti a vincolo di destinazione agro-silvo-pastorali.

Il diritto di esercizio degli usi civici è imprescindibile.

I beni di uso civico sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142 lett. H. del DLgs 42/2004 e della LR 31/1994.

L'inalienabilità e il vincolo di destinazione dei terreni ad uso civico con destinazione attuale a bosco/pascolo possono essere derogate solo a seguito di specifica autorizzazione della Regione.

L'autorizzazione regionale all'alienazione o al mutamento di destinazione dei beni di uso civico può essere rilasciata ai sensi dell'art. 8 della LR 31/1994 e dell'art. 12 della L 1766/1927 per le finalità agroforestali richiamate dall'art. 41 del RD 332/1928 ovvero per le finalità di interesse pubblico.

Qualora in sede di PI si delinei la necessità di trasformazione dei terreni che risultino soggetti ad uso civico tale autorizzazione sarà subordinata al rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa regionale in materia di usi civici, LR 31/1994.

Qualora l'alienazione avvenga tramite permuta di terreni aq d uso civico con terreni patrimoniali i terreni acquisiti in permuta dal Comune vengono assoggettati al regime giuridico degli usi civici ed entrano a far parte del demanio civico.

Eventuali contratti di alienazione o di concessione a terzi di beni di uso civico stipulati in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della LR 31/1994 e dell'art. 12 della L 1766/1927 sono nulli.

Il certificato di destinazione urbanistica deve riportare il vincolo di uso civico.

Articolo 8. Inquinamento da gas radon

Prescrizioni

Atteso il livello di riferimento del gas radon esposto nel rapporto ambientale, gli insediamenti residenziali dovranno prevedere idonee azioni finalizzate ad una significativa riduzione dei valori dell'agente inquinante secondo le indicazioni contenute nel DGRV 79/2002 e degli allegati alla stessa.

Articolo 9. Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali

Contenuto

Per garantire una corretta gestione del territorio, volta alla salvaguardia del patrimonio ambientale, alla sicurezza del territorio e alla tutela delle opere edilizie e infrastrutturali, nella tav. 3 il PAT classifica i terreni secondo 3 classi di compatibilità geologica ai fini urbanistici così suddivise:

- aree idonee
- aree idonee a condizione
- aree non idonee

AREE IDONEE

Contenuto

È una classe non diffusa nell'ambito del comune, in quanto limitata alle frazioni elevate delle conoidi pedemontane nei settori più lontani dai corsi d'acqua.

Le aree idonee hanno le seguenti caratteristiche:

Assetto morfologico: aree di conoide a moderata acclività ma prive di frane o di fenomeni morfologicamente attivi;

Litologia: sedimenti alluvionali e colluviali prevalentemente costituiti da sabbie e ghiaie fini talora contenenti locali livelli limo sabbiosi comunque non predominanti;

Geotecnica: le caratteristiche geomeccaniche generali vanno da buone a ottime e permettono fondazioni superficiali dirette senza l'impiego di tecnologie particolari;

Idrogeologia: la prima falda è presente a profondità maggiore di 5m; il drenaggio superficiale è buono e non sono stati rilevati fenomeni asfittici o impaludamenti del terreno. In generale queste aree non hanno esondazioni o dissesti idrogeologici;

Aspetto sismologico: la potenza della falda pedemontana dei depositi sciolti ma addensati sembra sufficiente all'abbattimento della frequenza sismica con un parziale relativo innalzamento della ampiezza delle vibrazioni, questa determina condizioni abbastanza favorevoli nella trasmissione del treno d'onda sismico.

Prescrizioni

In generale non vi sono limiti alla normale edificazione; il PI dovrà comunque subordinare gli interventi a una relazione geologica e geotecnica che dovrà verificare la presenza di eventuali lenti compressibili interposte a i livelli più grossolani. Per edifici a maggior impegno progettuale, sia dal punto di vista dimensionale che dei carichi, il PI deve prevedere la esecuzione di indagini geognostiche puntuali, mirate alla individuazione della tipologia fondazionale più adeguata anche in rapporto all'elevata sismicità generale dell'area.

AREE IDONEE A CONDIZIONE

Contenuto

Questa classe è stata ulteriormente suddivisa in due sottoclassi differenziate sulla base del parametro che determina la penalizzazione dell'area. L'area idonea a condizione interessa di fatto la parte centrale della valle.

La declassazione rispetto alle aree idonee deriva essenzialmente o dall'aumentato rischio idraulico generalizzato in rapporto alla presenza delle importanti conoidi alimentate da bacini a monte o dalla presenza di importanti pendenze.

Per quanto concerne il primo punto va specificato quanto segue: fermo restando che in epoca storica dette conoidi non si sono attivate, sono aree che richiedono una particolare attenzione a causa del permanere di tutte le condizioni geologiche che generano rischio idraulico. Ad aggravare la situazione concorrono gli interventi indotti dall'urbanizzazione a causa dei quali i corsi d'acqua allo sbocco nella valle presentano restringimenti della sezione idraulica: diversi corsi sono stati incubati o canalizzati, alcuni hanno un percorso tortuoso, non naturale.

Ne deriva un potenziale rischio nelle frazioni allo sbocco delle valli laterali e lungo le vie di deflusso delle attuali aste fluviali.

In questa classe è possibile riconoscere:

AREE IDONEE A CONDIZIONE DI CLASSE 1

Si tratta della parte più depressa della valle immediatamente a ridosso delle colline prealpine. In quest'area avviene la confluenza tra i collettori fluviali allineati con la valle stessa e tutte le acque provenienti da Nord. Questa condizione, unita alla poca pendenza longitudinale della valle e alla presenza di qualche ostacolo determina condizioni di saturazione del terreno a profondità molto modesta (inferiore a 2 m) .

In quest'area inoltre la granulometria dei depositi diminuisce notevolmente per la minor portata solida dei collettori.

Dalla compresenza di queste caratteristiche deriva un elevato rischio di liquefazione nel caso di eventi tellurici importanti; di qui la declassazione dell'area in attesa di studi puntuali in ottica sismica e geotecnica collegati al singolo intervento.

Assetto morfologico: aree pianeggianti della frazione terminale della conoide, presenza di terrazzamenti allineati con la valle;

Litologia: sedimenti alluvionali prevalentemente costituiti da limi e argille con inclusioni sabbiose sature;

Geotecnica: le caratteristiche geomeccaniche generali sono mediocri o pessime, le fondazioni vanno studiate caso per caso e generalmente per bassi valori della tensione unitaria. Frequentemente il piano di sedime intercetta livelli saturi;

Idrogeologia: la prima falda è presente a profondità molto basse, inferiori a 2 m.; il drenaggio superficiale è spesso insufficiente e talvolta, soprattutto nella parte meridionale, sono stati rilevati fenomeni asfittici o impaludamenti del terreno;

Aspetto sismologico: la potenza della falda pedemontana dei depositi fini scarsamente addensati si riduce notevolmente; la condizione stratigrafica media determina un rapido abbattimento della frequenza ed un altrettanto rapido ed importante aumento dell'ampiezza delle oscillazioni sismiche. L'eventuale edificio verrà quindi sollecitato da oscillazioni di bassa frequenza ed elevata ampiezza difficilmente sopportabili dalle strutture.

Il quadro geologico e idrogeologico è inoltre compatibile con il rischio di fenomeni di liquefazione per treni d'onda particolari.

Prescrizioni

Gli interventi edificatori sono possibili previa puntuale verifica delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati. Pertanto il PI, per rendere idonee tali aree, deve prevedere uno studio geologico-tecnico comprendente l'esecuzione di prove geognostiche e geofisiche da spingersi a profondità di almeno 30 m.

La fattibilità degli scavi in interrato dovrà venire valutata localmente con attenzione per la necessità di intervenire con tecniche particolari. In generale lo scavo e la realizzazione di fondazioni sotto il livello di falda necessitano sia di un adeguato sistema di pompaggio (well-point, trincee drenanti) sia della corretta impermeabilizzazione delle strutture interrate.

AREE IDONEE A CONDIZIONE DI CLASSE 2

Si tratta di alcune parti all'interno della fascia collinare prealpina, la differenziazione si basa essenzialmente sulla presenza di pianori con affioramento del substrato compatto calcarenitico.

L'area è stabile, l'unica problematica è relativa all'effetto morfologico sulle onde sismiche, che comunque risulta minore per una maggior rigidità del substrato e per l'assenza di frane o scoscese.

Assetto morfologico: aree sommitali di cresta pianeggianti stabili;

Litologia: affioramenti rocce compatte ben stratificate che emergono con testate di strato non particolarmente fratturate;

Geotecnica: le caratteristiche geomeccaniche generali sono ottime per la possibilità di ancorare direttamente l'edificio al substrato;

Idrogeologia: non ci sono fenomeni idrogeologici o idraulici di rilievo, fatta eccezione ovviamente per il ruscellamento superficiale diffuso;

Aspetto sismologico: le oscillazioni sismiche in rocce compatte si trasmettono con frequenza elevata e con ampiezza modesta, la possibilità di ancorare l'edificio al substrato fa sì che quest'ultimo si solleciti a vibrare ad alta frequenza a bassa ampiezza. Questo tipo di treno d'onda è generalmente ben sopportato dalle strutture portanti.

Prescrizioni

Gli interventi edificatori sono possibili con una indagine che verifichi puntualmente l'esistenza delle caratteristiche geotecniche e geomeccaniche fin qui previste.

Per rendere idonee tali aree il progetto esecutivo dovrà essere accompagnato da uno studio geologico-tecnico comprendente l'esecuzione di prove geognostiche e geofisiche da spingersi a profondità di almeno 10 m.

AREE NON IDONEE

Si tratta della porzione più vasta del territorio comunale, la non idoneità deriva essenzialmente dalla compresenza di almeno due fattori penalizzanti: l'elevata acclività da cui deriva l'elevata tendenza al dissesto gravitativo sia in condizioni statiche che dinamiche (sismiche) e una rete idrografica diffusa su un ambiente ad elevata energia del versante.

Nella frazione a monte la presenza di rocce calcaree in sub-affioramento su fronti e pareti anche molto ripide determina una penalizzazione generica. Solo un esame di estremo dettaglio permette

di individuare le importanti misure compensative che in punti particolari possono comunque consentire modesti interventi.

Nella zona a valle l'acclività è minore l'ambiente collinare permette un diverso approccio all'edificazione. La penalità rimane comunque elevata per la grande diffusione di aree instabili o potenzialmente instabili soprattutto per quanto riguarda la coltre di alterazione superficiale.

Assetto morfologico: aree sempre molto acclivi con diversi fenomeni di dissesto idrogeologico.

Litologia: presenza di rocce calcaree molto fratture in affioramento o di rocce tenere marnose siltose con inclusioni arenacee coperte da un coltre di qualche metro di terreno sciolto.

Geotecnica: le caratteristiche geomeccaniche sono estremamente variabili, da ottime a scadenti con rapidi passaggi sia verticali che orizzontali, nella parte a sud il grado geotecnica è in stretta dipendenza dal grado di imbibizione dell'area.

Idrogeologia: l'assetto idrogeologico superficiale molto complesso e sempre in grado di generare problematiche per l'elevata pendenza e la erodibilità del substrato, soprattutto nella fascia collinare.

Aspetto sismologico: le oscillazioni sismiche in rocce compatte si trasmettono con frequenza elevata e con ampiezza modesta, la presenza di stratificazione sottile ed elevata fatturazione determina un elevato rischio di crollo nella fascia montana.

Nella fascia collinare, eccezione fatta per poche aree, la presenza di una coltre che si interpone tra il substrato e le fondazioni determina un aumento dell'ampiezza con effetto negativi sull'edificato.

Prescrizioni

L'edificabilità è preclusa per il quadro geologico particolarmente penalizzante. Sono ammissibili solo le infrastrutture viarie ed a rete, le opere e gli interventi volti alla riparazione e al consolidamento dell'esistente o alla stabilizzazione del dissesto.

Per interventi volti alla riparazione e al consolidamento dell'esistente sono da intendersi tutti gli interventi che non modificano in modo significativo il carico edilizio e/o urbanistico.

Sono quindi ammessi i cambi di destinazione d'uso dei fabbricati esistenti (compatibilmente con la destinazione urbanistica della zona) e gli interventi di cui al DPR380/2001 art. 3 lettera a, b,c,d. Sono consentiti gli ampliamenti per adeguamenti funzionali e igienico-sanitari fino al limite del 20% del volume esistente; sono da ritenersi esclusi gli interventi di cui ai punti e, f dello stesso art. 3 del DPR 380/2001.

La Tavola 3 Tav. 3.1.1 e 3.1.2 Tavola della Fragilità – individuazione degli edifici compatibili in scala 1:5000 individua all'interno delle aree non idonee gli edifici che rappresentano le situazioni compatibili con una edificazione dal carattere estremamente puntuale. La relazione geologica specifica, obbligatoria per ogni intervento, andrà a delimitare una microzona con penalità diversa. Entro tale area il progetto potrà superare i limiti indicati nel precedente comma, sempre comunque compatibilmente con la destinazione urbanistica della zona.

In ogni caso la relazione geologica dovrà rispondere ai requisiti del DM. 14/1/2008 e relative norme tecniche e dichiarare specificatamente la compatibilità tra il progetto e le condizioni geologiche.

Oltre alle differenti compatibilità geologiche ai fini edificatori ed alle prescrizioni relative alla sismica, il territorio è soggetto ai vincoli ed alle misure di salvaguardia relative alla tutela sulle acque sotterranee (DPR 236/88, D.Lgs. 152/99 e D.Lgs 258/00), ai vincoli paesaggistici (L.1497/39 e L.431/85) ed a quanto di specifico contenuto nei Piani Regionali.

Articolo 10. Sicurezza del territorio nelle aree di fragilità ambientale

Il PAT all'interno delle aree di fragilità ambientale individua, nella tav. 3, le seguenti aree:

- area stabile suscettibile di amplificazione sismica
- area suscettibile di instabilità
- area di frana
- cresta di dorsale, frana di crollo, orlo di scarpata di degradazione, superficie dissestata da creep
- area soggetta a erosione
- area di conoide
- cavità naturali
- sorgenti non captate
- fascia di ricarica degli acquiferi
- aree allagate a seguito degli eventi calamitosi del 2010 (rif. Parere tecnico 3/2011 Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta, Bacchiglione).

Direttive e prescrizioni

AREE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA

L'effetto di valle determina la possibilità di anomale rifrazioni delle onde sismiche, l'anomalia è in funzione diretta alla micromorfologia sepolta. Si individua l'esistenza della problematica e della necessità di procedere a studi di dettaglio per ogni tipologia di edifici. L'area avente queste caratteristiche non risulta di fatto penalizzata ma richiede un supplemento di indagine specifico in alcune tipologie edificatorie, per questo motivo è stata inserita nella categoria "Area idonea a condizione".

AREE SUSCETTIBILI DI INSTABILITA'

L'evento sismico va a interferire con un quadro geologico e geomorfologico già delicato e soggetto a varie problematiche, geotecniche e di stabilità di cui la suddivisione in due sottoclassi.

In queste aree l'interazione sisma – geologia è importante e in grado di condizionare sensibilmente le caratteristiche dell'area con importanti ricadute sui modelli di edificazione. La conseguente inclusione nella classe delle aree non idonee deriva quindi dalla sommatoria di elementi derivanti da un compromesso quadro generale e dai più che probabili effetti negativi di un eventuale sisma.

L'edificazione è condizionata a una indagine specifica di dettaglio sia per quanto riguarda l'aspetto geologico generale sia per l'individuazione dello spettro di risposta, con particolare riguardo alla valutazione quantitativa del rischio di liquefazione. Deve inoltre essere valutata la ricaduta dello scuotimento sismico sulla micromorfologia delle zone collinari anche in rapporto alla stabilità della coltre di copertura.

AREE DI FRANA

Le aree di frana non sono particolarmente estese e interessano parti di territorio già difficili per l'assetto morfologico.

In queste zone sono esclusi nuovi insediamenti. Sono ammessi solo le opere e gli interventi volti alla riparazione ed al consolidamento dell'esistente, se accompagnati da una precisa valutazione della compatibilità di rischio geologico in senso lato.

La manutenzione del territorio deve essere sempre accompagnata da interventi volti alla mitigazione della pericolosità ed alla stabilizzazione del dissesto. Data la tipologia del dissesto queste aree sono state inserite nella classe "non idonee".

Tutti gli interventi citati al precedente comma, saranno comunque subordinati ad uno studio completo di fattibilità basato su indagini geologiche-geotecniche e studi idraulici approfonditi ed adeguatamente estesi alle aree contermini, nonché alla realizzazione di opere di mitigazione del rischio idrogeologico e/o idraulico.

CRESTA DI DORSALE FRANA DI CROLLO, ORLO DI SCARPATA DI DEGRADAZIONE SUPERFICIE DISSESTATA DA CREEP

Si tratta di elementi puntuali, o lineari, nei quali è da evitare qualsiasi edificazione.

Per la natura del territorio alcuni elementi sono dinamici quindi si possono generare e apparire in punti ora non cartografati (es. nuova piccola frana). Per comprendere anche queste situazioni lo studio morfologico di dettaglio preliminare è l'unico strumento in grado di individuare una parametrizzazione dell'effettivo rischio a cui può essere esposto l'edificato o le eventuali nuove costruzioni.

La inclusione di questi elementi nelle aree non idonee determina la necessità di eseguire un studio di dettaglio esaustivo delle varie componenti geologiche e geotecniche dell'area.

Nelle zone interessate da dissesto da creep l'edificazione o il recupero di quanto in essere è possibile solo a condizione che sia accompagnata da un progetto a largo respiro che comprenda la bonifica statica del dissesto. Tale bonifica è sempre possibile per le superficiali caratteristiche del fenomeno.

AREE SOGGETTE AD EROSIONE

Sono definite dalla presenza di elementi cartografici lineari –solchi ,vallette e limite di terrazzo in erosione- e sono maggiormente rappresentati nell'ambito montano e collinare anche se non mancano elementi nella fascia valliva centrale.

In linea generale qualora questi elementi siano accompagnati a elevata energia del rilievo essi determinano automaticamente una penalità alta, tanto che vengono compresi all'interno delle aree non idonee. E' molto difficile recuperare all'edificazione un'area valliva collinare o montana soggetta ad erosione. Per contro questa penalità comprende aree di ridotta estensione percentuale.

Nell'area centrale, Valcavasia, si ritrovano alcuni elementi idrografici rappresentati da vallette a fondo piatto o concavo, limite di alveo in erosione, dosso fluviale, alveo sospeso. Questi elementi determinano una penalità in diretta funzione della portata nel corso d'acqua. Complessivamente i fenomeni sono meno accentuati o comunque possono essere tenuti sotto controllo con interventi preventivi e di sistemazione che necessariamente partono da una valutazione idraulica del corso d'acqua in termini di portata attuale e prevista.

In sintesi relativamente agli interventi urbanistici:

- per le aree classificate come "non idonee" sono da escludersi nuovi insediamenti; per l'esistente si farà riferimento a quanto riportato all'Articolo 9.
- per le aree classificate come "idonee a condizione", oltre a quanto riportato all'Articolo 9, qualsiasi intervento dovrà essere valutato approfonditamente sulla base di un esame dettagliato delle condizioni idrogeologiche e di stabilità del versante, delle interazioni tra

l'intervento in progetto ed il contesto in cui si inserisce, nonché di verifiche di stabilità di eventuali fronti di scavo.

Si dovranno inoltre mettere in atto adeguate opere di regimazione delle acque superficiali, nonché di protezione, sistemazione e consolidamento dei fronti di scavo per impedire l'instaurarsi dei fenomeni erosivi.

In questo contesto risultano di particolare importanza i controlli e gli interventi preventivi e di sistemazione.

AREE DI CONOIDE

Le aree di conoide ricadono in massima parte all'interno delle aree a condizione, questo deriva essenzialmente da motivazioni di carattere idraulico – geologico e fa riferimento al meccanismo di formazione di queste strutture.

Esse si sono impostate allo sbocco nella Valcavasia dei maggiori solchi erosivi montani e derivano appunto dalla deposizione del materiale trasportato, l'attuale quiescenza del fenomeno deve essere attentamente valutata in termini statistici anche considerando che queste aree sono densamente urbanizzate proprio sulle direttrici di deflusso.

In alcuni casi è stato possibile definire l'area come idonea in quanto la micromorfologia di dettaglio individuava delle aree più elevate e quindi protette da eventuali deflussi incontrollati .

In generale, la messa in sicurezza di queste aree non può prescindere da una sistemazione idraulico-forestale del bacino e dei versanti immediatamente a monte dell'area di intervento .

In questi settori montani è fondamentale la manutenzione del reticolo idrografico, accompagnata eventualmente dalla realizzazione di opere di mitigazione della pericolosità, tra cui:

- interventi che facilitino il deflusso delle acque, migliorando ed integrando il reticolo idrografico esistente;
- la creazione di superfici da destinare alla laminazione degli incrementi delle portate liquide e solide.

Per quanto riguarda gli interventi urbanistici è necessario distinguere come segue:

- la frazione più elevata della conoide ricade in aree non idonee:
 - sono da escludersi nuovi insediamenti;
 - per l'esistente si farà riferimento a quanto riportato all'Articolo 9;
 - gli interventi dovranno essere preceduti da una specifica relazione geologica, idrogeologica ed idraulica volta a definirne le condizioni di fattibilità e le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e basata su un'attenta verifica ed analisi anche storica delle condizioni geologiche ed idrauliche locali e generali.
- la maggior parte delle conoidi si stende su aree idonee a condizione:
 - devono essere previsti interventi di mitigazione della pericolosità;
 - per i nuovi insediamenti e la nuova viabilità devono essere previste opere idonee a compensare l'incremento delle superfici impermeabili; tra questi, in funzione del contesto morfologico e della tipologia di intervento:
 - sopraelevare il piano campagna;
 - nel rilievo, realizzare gli accessi sul lato a valle, mantenendo continua la facciata a monte;
 - realizzare opere di difesa;

- creare superfici da destinare all'invaso ed alla laminazione degli incrementi delle portate defluite;
- realizzare dispositivi atti a favorire l'infiltrazione degli accumuli idrici, con sistemi di protezione della falda da inquinanti, in particolare per le acque provenienti dal dilavamento di strade e piazzali.

In tutte queste aree comunque si consiglia la realizzazione di strutture interrato con accessi o aperture verso l'esterno (accessi ai garage, porte, finestre, bocche di lupo, ecc.) a meno che la relazione geologica, idrogeologica ed idraulica sopra citata ne verifichi e certifichi la fattibilità in relazione alle condizioni di pericolosità/rischio e individui gli interventi di mitigazione. Per le aree immediatamente a valle degli sbocchi vallivi non è prevedibile, allo stato attuale, la realizzazione di nuovi insediamenti, a meno di adottare adeguate misure di mitigazione del rischio, da valutarsi sulla base di uno specifico studio idrogeologico-idraulico.

CAVITÀ NATURALI

Le cavità naturali individuate nel territorio di Cavaso costituiscono elemento di fragilità da sottoporre a particolare tutela a tale proposito è definita una zona di tutela assoluta rappresentata dall'area immediatamente circostante e la sua estensione è indicata in 10 metri di raggio dal punto di accesso. All'interno dell'area di tutela assoluta sono consentite solo attività volte alla conservazione; per ogni altra attività la normativa si pone con prevalente carattere di ispirazione proibitiva-vincolistica

SORGENTI NON CAPTATE

La sorgente individuata nel territorio di Cavaso costituisce elemento di fragilità da sottoporre a particolare tutela a tale proposito è definita una zona di tutela assoluta rappresentata dall'area immediatamente circostante all'opera di derivazione idrica e la sua estensione è indicata in 10 metri di raggio dal punto di possibile captazione. All'interno dell'area di tutela assoluta sono consentite solo le attività funzionali alla gestione e manutenzione degli impianti; per ogni altra attività la normativa si pone con prevalente carattere di ispirazione proibitiva-vincolistica

Viene inoltre stabilita una zona di rispetto rappresentata dalla fascia di territorio circostante la zona di tutela assoluta, all'interno della quale la regolamentazione delle attività antropiche si deve porre l'obiettivo di salvaguardare la qualità delle acque; l'estensione della zona è indicata con un raggio di 200 metri dalla sorgente.

FASCIA DI RICARICA DEGLI ACQUIFERI

Nell'ambito così individuato vanno rispettate le norme di cui al Piano di Tutela delle Acque (art.121 D Lgs 521/06), in particolare sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurate;
- stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;

- apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli destinati al monitoraggio e/o alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- impianti di smaltimento, recupero e più in generale di gestione di rifiuti;
- stoccaggio di prodotti e di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- centri di raccolta di veicoli fuori uso;
- pozzi perdenti;
- pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

Negli ambiti della fascia di ricarica degli acquiferi è obbligatorio in caso di nuova costruzione l'allacciamento alla rete fognaria. Il PI dovrà contenere nelle proprie norme tecniche operative indicazioni sulla realizzazione dei sottoservizi e delle costruzioni in modo da salvaguardare tali ambiti.

Il PI dovrà altresì localizzare e catalogare gli insediamenti civili, zootecnici e produttivi non collegati alla rete fognaria e predisporre apposite misure finalizzate alla eliminazione delle fonti di inquinamento delle falde.

Negli ambiti della fascia di ricarica degli acquiferi è obbligatorio in caso di nuova costruzione l'allacciamento alla rete fognaria. Il PI dovrà contenere nelle proprie norme tecniche operative indicazioni sulla realizzazione dei sottoservizi e delle costruzioni in modo da salvaguardare tali ambiti.

Il PI dovrà altresì localizzare e catalogare gli insediamenti civili, zootecnici e produttivi non collegati alla rete fognaria e predisporre apposite misure finalizzate alla eliminazione delle fonti di inquinamento delle falde.

Per la salvaguardia del territorio si auspica l'attenzione all'apertura di nuove cave in tali ambiti rimanendo, comunque, l'attività di cava disciplinata dalla LR 44/7 ed competenza dell'organo regionale che: disciplina la ricerca e l'attività di cava nel proprio territorio al fine di conseguire un corretto uso delle risorse, nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche, monumentali e della massima conservazione della superficie agraria utilizzabile a fini produttivi.

AREE ALLAGATE

Nel corso dell'evento dei giorni 31 ottobre-2 novembre 2010 nel comune di Cavaso del Tomba si sono registrati episodi di esondazione nella zona della Valbastia con tirante inferiore a 1 metro.

Tali ambiti sono stati classificati all'interno delle aree non idonee di cui all'Articolo 9 delle presenti norme e sono da considerare come a pericolosità moderata idraulica P1. Il PI dovrà provvedere a precisare la delimitazione di tali ambiti e alla definizione delle norme edilizie conseguenti. In attesa del PI sono vietati tutti gli interventi edilizi al di sotto del piano di campagna esistente.

Articolo 11. Controllo dello smaltimento delle acque meteoriche, misure compensative

Contenuto

Il PAT inserisce nella verifica della compatibilità idraulica degli interventi di trasformazione ammissibili, le opere necessarie al controllo e alla regolazione dello smaltimento delle acque meteoriche.

Direttive

Ai sensi della DGR 2948/2009 le tipologie ed i criteri di mitigazione dell'edificazione del territorio sono:

- nel caso di trascurabile impermeabilizzazione, potenziale intervento su superfici di estensione inferiore a 0.1 ha: è sufficiente adottare buoni criteri costruttivi per ridurre le superfici impermeabili, quali le superfici dei parcheggi;
- nel caso di modesta impermeabilizzazione potenziale intervento su superfici comprese fra 0.1 e 1 ha: oltre al dimensionamento dei volumi compensativi cui affidare funzioni di laminazione delle piene è opportuno che le luci di scarico non eccedano le dimensioni di un tubo di diametro 200 mm e che i tiranti idrici ammessi nell'invaso non eccedano il metro;
- nel caso di significativa impermeabilizzazione potenziale, intervento su superfici comprese fra 1 e 10 ha; interventi su superfici di estensione oltre 10 ha con $Imp < 0,3$: andranno dimensionati i tiranti idrici ammessi nell'invaso e le luci di scarico in modo da garantire la conservazione della portata massima defluente dall'area in trasformazione ai valori precedenti l'impermeabilizzazione;
- nel caso di marcata impermeabilizzazione potenziale, intervento su superfici superiori a 10 ha con $Imp > 0,3$: è richiesta la presentazione di uno studio di dettaglio molto approfondito.

Le disposizioni di carattere idraulico, previste dal Consorzio di Bonifica territorialmente competente prevedono un volume d'invaso non inferiore a 600 m³ per ettaro di superficie impermeabilizzata per le aree residenziali, 700 per le aree industriali ed 800 per la nuova viabilità.

Le misure di mitigazione e compensazione legate alla trasformabilità prevista dal PAT e derivate dallo studio di compatibilità idraulica relativo al PAT sono descritte per ciascuna area omogenea all'Articolo 17 delle presenti norme.

Per gli interventi non considerati in tale studio si rimanda alle prescrizioni del consorzio di bonifica territorialmente competente.

Il PI deve prevedere per le aree di nuova urbanizzazione reti fognarie di tipo separato, anche nelle parti in cui siano da prevedere modificazioni o rifacimenti dei sistemi preesistenti, garantendo procedure di verifica idraulica del dimensionamento delle reti di drenaggio delle acque meteoriche secondo adeguati criteri scientifici e tecnici, comprensive anche della verifica del funzionamento idraulico della rete idrografica recipiente tenendo conto oltre che dei contributi naturali alla formazione dei flussi di portata, anche degli apporti di tutte le reti immissarie di fognatura, esistenti o previste.

L'area indicata come ambito di pericolosità idraulica P0 è da considerarsi come tutelata sotto il profilo idrogeologico. Dovranno essere verificate le condizioni di rischio di cui all'art.59 comma 2 del PTCP.

È vietato procedere al tombinamento dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 152/06, salvo la realizzazione di accessi ai fondi di lunghezza limitata o le esigenze determinate dalla necessità di salvaguardare la pubblica incolumità.

È obbligatorio richiedere al Consorzio di bonifica il parere idraulico per gli interventi di nuova lottizzazione, unitamente ad una relazione idraulica volta a giustificare le soluzioni adottate per lo smaltimento delle acque meteoriche e gli effetti di invarianza idraulica dei dispositivi di compensazione.

È consentito delocalizzare i fabbricati esistenti in aree a rischio idraulico elevato prevedendone la ricostruzione in zone sicure, utilizzando lo strumento del credito urbanistico ai sensi dell'Articolo 63. È obbligatorio fissare i piani di imposta dei fabbricati e delle quote degli accessi a un livello superiore rispetto al piano stradale o al piano di campagna medio in presenza di comprovate esigenze di sicurezza idraulica.

Nelle concessioni ed autorizzazioni edilizie (per fabbricati, ponti, recinzioni, scarichi, ecc.), nonché, in fase di collaudo e rilascio di agibilità deve essere esplicitato il rispetto delle norme-prescrizioni idrauliche, e deve essere verificato il rispetto delle prescrizioni stesse.

Articolo 12. Invarianti – Tutele - Valori paesaggistico-ambientali

Contenuto

Il PAT nella Tavola 2 – Carta delle Invarianti – individua gli ambiti del territorio comunale nei quali le qualità ambientali, naturalistiche e paesaggistiche sono da tutelare in quanto esprimono il massimo valore all'interno del territorio. Sono ambiti rurali sufficientemente integri, con consistente dotazione di fornitura a verde e presenza di connessioni a rete. L'edificazione risulta generalmente scarsa, o concentrata anche in piccoli aggregati, a prevalente tipologia agricola e/o al servizio delle attività agricole.

Il PAT individua le invarianti paesaggistico-ambientali suddividendole in:

- ambiti con valori di natura paesaggistica, cioè aree agricole da assoggettare a specifica tutela per le qualità paesaggistiche che tuttora riescono ad esprimere;
- elementi lineari, formati da siepi e/o corridoi ecologici, strutturata su uno o più strati e livelli, e filari alberati con vegetazione a sviluppo lineare arboreo e arbustivo;
- elementi areali, ovvero boschi e macchie arboree e arboreo-arbustive con vegetazione arborea definita secondo le tipologie e l'altitudine;
- aree verdi coincidenti con parchi di pertinenza di ville storiche o giardini pubblici.

Direttive

Il PAT promuove la difesa e/o il ripristino di queste parti del territorio per le quali si riconoscono le peculiarità dal punto di vista paesaggistico-ambientali, produttive, ecologiche, nonché di risorsa per nuovi usi del territorio legati al turismo culturale e per l'uso sociale. Sono parti del territorio fondamentali ai fini della costruzione della rete ecologica volta a favorire prioritariamente l'aumento del potenziale biotico.

Il PI dovrà definire, anche sulla base della Tavola 4 – Carta delle Trasformabilità - gli interventi ammissibili nelle zone di invariante paesaggistico-ambientale perseguendo i seguenti obiettivi:

- difesa dell'integrità del territorio agricolo e contrasto del consumo di suolo;
- tutela delle parti dove sono ancora conservati e riconoscibili i caratteri del paesaggio agrario tradizionale, con salvaguardia e valorizzazione dei beni storico - culturali;
- riqualificazione paesaggistico-ambientale delle parti dove vanno ricostruite le componenti paesaggistiche, storiche e naturalistiche sia del territorio aperto, ma anche dei manufatti, consentendo la ristrutturazione degli edifici esistenti, la realizzazione di nuovi edifici residenziali, secondo i disposti dell'art.44 (e successive modifiche ed integrazioni) della legge regionale n.11/2004, fatta eccezione per le strutture agricolo-produttive che, in considerazione dell'ambito territoriale in oggetto, saranno regolati

attraverso specifici parametri in considerazione degli utilizzi e indirizzi aziendali, nonché da modalità di inserimento paesaggistico;

- salvaguardia e valorizzazione degli assetti produttivi agricoli;
- individuazione di tipologie edilizie rapportate alle caratteristiche di questi ambiti;
- incentivazione di attività complementari a quella agricola compatibile con gli obiettivi di tutela;
- conferma dei percorsi tematici esistenti in funzione della valorizzazione storica e territoriale;
- eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio e tutela di coni visuali;
- controllo sulla qualità dei nuovi interventi edificatori ammissibili;
- disciplina per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Il PI dovrà operare una opportuna ricognizione degli elementi puntuali, lineari ed aerali, al fine di pervenire alla loro completa individuazione.

Prescrizioni

Devono essere tutelati, salvaguardati e conservati gli elementi lineari (corridoi ecologici), areali, aree verdi, individuati quali invarianti paesaggistico-ambientali. Sono consentiti interventi di potenziamento e rafforzamento, anche con interventi di sostituzione e riqualificazione delle specie arboree ed arbustive; in ogni caso queste operazioni sono soggette ad autorizzazione e dovranno prevedere l'impianto di specie tipiche del luogo.

Dovrà essere redatto il Piano del Verde con l'obiettivo di disciplinare, guidare e coordinare il mantenimento della rete ecologica e del sistema del verde in generale, riguardante non solo gli ambiti di invariante paesaggistico-ambientali ma esteso a tutto il territorio comunale; il Piano dovrà indicare, fondamentalmente, le regole per il mantenimento della rete ecologica e le caratteristiche per le opere di mitigazione ambientale.

Articolo 13. Tutela dei percorsi minori

Contenuto

Il PAT individua la rete dei percorsi ciclabili e pedonali con l'obiettivo di valorizzare tali percorsi minori formulando proposte di recupero, utilizzo funzionale, inserimento in circuiti culturali attrezzati, dettando norme per la loro salvaguardia, anche al fine di favorire l'incentivazione di attività agrituristiche e del tempo libero. Il PI potrà completare l'individuazione e modificare i tracciati sulla base di una progettazione a una scala minore.

Prescrizioni

Prima dell'adeguamento del PI alle direttive sopra richiamate, anche in deroga alla previgente disciplina di zona, sono comunque vietati tutti gli interventi che possano portare alla distruzione o all'alterazione negativa del bene protetto. Interventi diversi, nel rispetto della disciplina di zona, possono essere ammessi previo nulla osta da parte delle competenti autorità o, se non richiesto obbligatoriamente, sono comunque subordinati a preventivo parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata ex LR 63/94.

Articolo 14. Tutela della rete idrografica minore

Prescrizioni

E' fatto divieto di tombinatura, in assenza di un progetto generale di riordino ideologico che dimostri l'impossibilità di eseguire interventi conservativi; negli interventi di manutenzione si avrà cura di

utilizzare materiali tradizionali modellati su sezioni di scarpate con sponde inclinate per favorire la permanenza della flora e della fauna locali.

Nella manutenzione dei corsi d'acqua e nella realizzazione di opere idrauliche di ogni tipo, dovranno essere adottate, di norma, le tecniche proprie della bio-ingegneria forestale.

Articolo 15. Tutela delle formazioni arboree lineari

Prescrizioni

L'abbattimento di alberi, ad esclusione degli interventi di legnatico e su alberi da frutto, con diametro superiore a 40 cm. misurato all'altezza di 1,30 m. da terra (circonferenza maggiore di 90 cm.) deve essere comunicato agli Uffici Comunali competenti. L'abbattimento si ritiene autorizzato se l'Amministrazione non esprime parere contrario entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le piante abbattute dovranno essere sostituite con altrettanti esemplari, seguendo le indicazioni sotto espresse. La sostituzione dovrà avvenire entro un anno dalla data di autorizzazione;

Nell'impianto di siepi campestri a contorno di capezzagne, limiti fisici dei campi, rogge e corsi d'acqua, fabbricati rurali, confini, ecc. vanno impiegate le specie vegetali indigene e naturalizzate:

Esemplari vegetali - Appartengono a questa categoria tutti gli alberi con diametro del fusto, misurato ad 1,30 metri da terra, superiore ad 1,25 metri.

L'abbattimento, la potatura e gli interventi di dendrochirurgia su tali piante dovranno essere autorizzati dalla C.E.C. integrata. Le piante tagliate o delle quali se ne sia causata la morte, dovranno essere sostituite con esemplari di specie analoga, con le seguenti dimensioni minime: cm. 25 di diametro all'altezza di m. 1,30 da terra.

Nel caso di nuove edificazioni va rispettata una distanza dagli esemplari vegetali di almeno 10 metri.

Articolo 16. Aree Boscate

Contenuto

Il PAT individua le aree boscate e gli esemplari arborei ai sensi della Lr. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 44 comma 10; Lr. 20/2002 Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali; LR 52/1978 Legge forestale regionale.

Sono indicate le zone coperte da boschi; i terreni privi temporaneamente della vegetazione forestale, per cause naturali o per intervento dell'uomo, conservano la classificazione di bosco. Non sono da considerarsi bosco le colture legnose specializzate.

Direttive

Gli interventi sulle superfici boscate di proprietà privata dovranno essere eseguite in conformità al Piano di Riordino Forestale.

Sono vietate le conversioni dei boschi di alto fusto in ceduo, o dei cedui composti in cedui semplici.

Per i boschi di protezione esistenti sui versanti ripari dei corsi d'acqua sono consentite le sole opere di manutenzione e di reimpianto, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia.

Prescrizioni

Nelle zone boscate sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dalla norme di tutela idrogeologica e forestale e previa autorizzazione delle autorità competenti.

È vietata la riduzione di qualsiasi superficie forestale, salvo i casi espressamente autorizzati dagli organi competenti in applicazione della Legge Regionale 13 settembre 1978, n. 52 e fatte salve le opere a servizio dei boschi stessi.
È fatto divieto di piantare organismi vegetali non originari della zona.

TITOLO 3: PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEI PI

AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI

Articolo 17. Gli ATO (Ambiti Territoriali Omogenei): individuazione e contenuti

Contenuto

Il PAT individua nel territorio comunale 6 Ambiti Territoriali Omogenei (d'ora in poi denominati ATO), identificati sulla base dei caratteri insediativi, fisici, urbanistici ed ambientali più significativi. La perimetrazione degli ATO è contenuta nella tav. 4 di cui al precedente Articolo 3.

La Relazione di Progetto descrive ciascun ATO; nelle presenti norme è stabilito il quadro normativo, così come previsto negli appositi Atti di Indirizzo della LR 11/04, e ciò in funzione sia della elaborazione del successivo PI, sia della individuazione delle misure di salvaguardia cui attenersi.

In particolare vengono definiti:

- l'individuazione e i caratteri;
- i criteri per il dimensionamento dei carichi insediativi e dei servizi;
- i valori;
- le criticità e fragilità;
- gli obiettivi specifici e le strategie;
- le direttive e le prescrizioni per il PI;
- il dimensionamento specifico per ATO;
- una scheda relativa a ciascuna area strategica contenente la descrizione, le direttive e le prescrizioni per il PI.

Gli ATO individuati nel territorio comunale sono:

- ATO 1 – **Paesaggio montano: Monte Tomba**
- ATO 2 – **Paesaggio pedemontano: Obledo, Caniezza, Paveion, Vettorazzi**
- ATO 3 – **Paesaggio pedemontano: Granigo, Virago**
- ATO 4 – **Paesaggio agricolo di pianura**
- ATO 5 – **Paesaggio produttivo di pianura**
- ATO 6 – **Paesaggio collinare: Costalunga, Castelciès, Bocca di Serra**

Per quanto riguarda le misure di compensazione e mitigazione, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella VAS specifiche per ciascun ATO.

Direttive

Nell'ambito del procedimento di formazione del PI, o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il Comune può prevedere l'attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT.

Il PI, al fine di assicurare la graduale attuazione delle previsioni urbanistiche di sviluppo e trasformazione, previste dal PAT valuta la priorità in base ai seguenti criteri:

- salvaguardia e valorizzazione di preesistenze culturali e naturalistiche significative;
- integrazione degli interventi nel più ampio ambito insediativo, culturale e naturalistico;
- tutela delle componenti della rete ecologica eventualmente prevista nel sito o nel più ampio ambito di riferimento;
- minore impatto dal punto di vista infrastrutturale e ambientale;
- riqualificazione e recupero di aree degradate e/o da riconvertire.

Il PI deve inoltre:

- garantire una rete di percorsi ciclopedonali protetti;
- salvaguardare la sequenza di spazi aperti e luoghi pubblici secondo una logica di rete non "residuale" rispetto al costruito;
- evitare il consumo di suolo densificando senza però compromettere la qualità urbana ed ambientale.

Le linee preferenziali di intervento sono da valutarsi come potenziali opportunità solo in base a comprovati fabbisogni..

Il PI, nel rispetto degli obiettivi, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del PAT, può prevedere limitate variazioni del perimetro alle ATO, conseguenti alla definizione a scala minore delle previsioni urbanistiche, e sempre che non alterino l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate negli elaborati della VAS.

ATO 1 Paesaggio montano: Monte Tomba

Caratteri insediativi, valori strutturali e funzionali

L'ambito presenta un'alta valenza ambientale e paesaggistica con ridotte presenze antropizzate.

L'ATO delimita porzioni di territorio che presentano rilievi, quindi spesso sono anche occupate da bosco, e contemporaneamente le parti libere da vegetazione che ospitano colture agrarie. Alcune piccole aziende hanno i propri fondi rustici all'interno di questa unità.

Criticità e fragilità

Sono due i fattori penalizzanti: l'elevata acclività da cui deriva l'elevata tendenza al dissesto gravitativo sia in condizioni statiche che dinamiche (sismiche) e una rete idrografica diffusa su un ambiente ad elevata energia del versante.

La diffusa presenza di boschi rappresenta comunque una garanzia di difesa del suolo oltre che una risorsa di carattere ambientale e paesaggistico

Obiettivi e temi progettuali

Obiettivo del PAT nell'individuazione di quest'ambito, dalla ridotta presenza antropizzata è quello di salvaguardare i suoi valori e di interdire l'edificazione a scopi residenziali e produttivi.

Direttive e prescrizioni per il PI

Gli interventi sulle superfici boscate di proprietà privata dovranno essere eseguite in conformità al Piano di Riordino Forestale.

Sono vietate le conversioni dei boschi di alto fusto in ceduo, o dei cedui composti in cedui semplici.

Per i boschi di protezione esistenti sui versanti ripari dei corsi d'acqua sono consentite le sole opere di manutenzione e di reimpianto, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia.

	CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO AREE DI TRASFORMAZIONE E LINEE DI ESPANSIONE				Standard urbanistici primari mq	Aree cedute per standard, infrastrutture, mitigazione ambientale
	Nuovo volume residenziale mc	Totale abitanti su nuovo volume (mc/150)	Volume commercio servizi, turismo mc	Superficie coperta produttiva mq		
Superficie totale ha	-	-	-	-	-	-
943,6	-	-	-	-	-	-

ATO 2 Paesaggio pedemontano: Obledo, Caniezza, Paveion, Vettorazzi

Caratteri insediativi, valori strutturali e funzionali

L'ambito contiene al proprio interno la componente più rilevante del sistema insediativo residenziale. Questa è caratterizzata dalla presenza dei nuclei storici e di alcune testimonianze architettoniche di rilievo monumentale. E', inoltre, l'ATO dove si concentrano le aree a servizi e di rappresentanza civica.

Criticità e fragilità

Il principale elemento di fragilità è costituito dalla commistione tra un tessuto antico di pregio e gli insediamenti recenti. Pur non riscontrando particolari elementi di contrasto, è necessario che sia mantenuto un attento controllo sulle trasformazioni e sui nuovi interventi in modo da rispettare la coerenza con le parti antiche.

Obiettivi e temi progettuali

I temi progettuali riconosciuti attengono al consolidamento dei centri storici riqualificando in particolare gli spazi pubblici e i sistemi di connessione con attenzione alla viabilità di collegamento tra collina e pianura, tra intorno e servizi.

Le opportunità di trasformazione dovranno essere incentrate sulla riqualificazione del tessuto esistente e su limitate espansioni che definiscano i margini tra il tessuto edificato e il territorio aperto.

Direttive e prescrizioni per il PI

Il PAT prescrive la salvaguardia dei contesti figurativi dei complessi monumentali, il mantenimento dei corridoi ecologici che consentono anche un controllo del deflusso delle acque.

Il dettaglio progettuale di intervento nella città consolidata è compito del PI che deve nell'ambito del dimensionamento seguire i seguenti criteri:

- garantire una rete di percorsi ciclopedonali protetti;
- salvaguardare la sequenza di spazi aperti e luoghi pubblici secondo una logica di rete non "residuale" rispetto al costruito;
- evitare il consumo di suolo densificando senza però compromettere la qualità urbana ed ambientale.

Linee preferenziali di intervento sono da valutarsi come potenziali opportunità da attivare solo in base a comprovati fabbisogni. Queste sono indicate a completamento di ambiti comunque già sottratti all'agricoltura e adiacenti ai nuclei esistenti.

In particolare le linee di espansione lungo via Strade Nove sul confine ovest sono condizionate al mantenimento di un ampio spazio libero da edificazioni che separi la nuova residenza dalla zona produttiva.

Le linee preferenziali indicate a nord di Vettorazzi sono vincolate alla cessione gratuita di almeno il 30% dell' area trasformata per atterraggio dei crediti edilizi maturati nel territorio comunale.

Inoltre l'ATO comprende due aree per interventi finalizzati al miglioramento urbano che sono descritte al successivo Articolo 24.

Opere di mitigazione idrauliche (rif. Studio di compatibilità idraulica relativo al PAT)

In caso di attivazione delle linee preferenziali di sviluppo residenziale in via Strade Nove:

Volumi d'invaso interrati e/o superficiali, opere che favoriscono l'infiltrazione nel sottosuolo (previa verifica della permeabilità dei terreni e della profondità della falda acquifera mediante l'esecuzione di prove sperimentali in sito, riassunte in adeguata Relazione idrogeologica). Al fine di garantire il riempimento del volume d'invaso e al contempo limitare le portate immesse nel reticolo idraulico esistente, prima dello scarico dovrà essere prevista la posa di un manufatto di controllo delle portate. Deve essere garantito il volume d'invaso minimo di 579 mc ovvero garantire per le eventuali frazioni di area un volume di invaso per ettaro almeno pari 388 mc/ha.

In caso di attivazione delle linee preferenziali di sviluppo residenziale a nord di Vettorazzi:

Volumi d'invaso interrati e/o superficiali, opere che favoriscono l'infiltrazione nel sottosuolo (previa verifica della permeabilità dei terreni e della profondità della falda acquifera mediante l'esecuzione di prove sperimentali in sito, riassunte in adeguata Relazione idrogeologica). Al fine di garantire il riempimento del volume d'invaso e al contempo limitare le portate immesse nel reticolo idraulico esistente, prima dello scarico dovrà essere prevista la posa di un manufatto di controllo delle portate. Deve essere garantito il volume d'invaso minimo di 516 mc ovvero garantire per le eventuali frazioni di area un volume di invaso per ettaro almeno pari 388 mc/ha.

In caso di attivazione delle linee preferenziali di sviluppo residenziale a sud di Vettorazzi:

Volumi d'invaso interrati e/o superficiali, opere che favoriscono l'infiltrazione nel sottosuolo (previa verifica della permeabilità dei terreni e della profondità della falda acquifera mediante l'esecuzione di prove sperimentali in sito, riassunte in adeguata Relazione idrogeologica). Al fine di garantire il riempimento del volume d'invaso e al contempo limitare le portate immesse nel reticolo idraulico esistente, prima dello scarico dovrà essere prevista la posa di un manufatto di controllo delle portate. Deve essere garantito il volume d'invaso minimo di 244 mc ovvero garantire per le eventuali frazioni di area un volume di invaso per ettaro almeno pari 388 mc/ha.

In caso di attivazione delle linee preferenziali di sviluppo degli impianti sportivi:

Volumi d'invaso interrati e/o superficiali, opere che favoriscono l'infiltrazione nel sottosuolo (previa verifica della permeabilità dei terreni e della profondità della falda acquifera mediante l'esecuzione di prove sperimentali in sito, riassunte in adeguata Relazione idrogeologica). Al fine di garantire il riempimento del volume d'invaso e al contempo limitare le portate immesse nel reticolo idraulico esistente, prima dello scarico dovrà essere prevista la posa di un manufatto di controllo delle portate. Deve essere garantito il volume d'invaso minimo di 211 mc ovvero garantire per le eventuali frazioni di area un volume di invaso per ettaro almeno pari 388 mc/ha.

In caso di attivazione della A.S.1:

volumi d'invaso interrati e/o superficiali, opere che favoriscono l'infiltrazione nel sottosuolo (previa verifica della permeabilità dei terreni e della profondità della falda acquifera mediante l'esecuzione di prove sperimentali in sito, riassunte in adeguata Relazione idrogeologica). Al fine di garantire il riempimento del volume d'invaso e al contempo limitare le portate immesse nel reticolo idraulico esistente, prima dello scarico dovrà essere prevista la posa di un manufatto di controllo delle portate. Deve essere garantito il volume d'invaso minimo di 400 mc ovvero garantire per le eventuali frazioni di area un volume di invaso per ettaro almeno pari 388 mc/ha

CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO AREE DI TRASFORMAZIONE E LINEE DI ESPANSIONE						
Superficie totale ha	Nuovo volume residenziale mc	Totale abitanti su nuovo volume (mc/150)	Volume commercio servizi, turismo mc	Superficie coperta produttiva mq	Standard urbanistici primari mq	Aree cedute per standard, infrastrutture, mitigazione ambientale
164,1	34.500	184	-	-	PUA	6.850

ATO 3 Paesaggio pedemontano: Granigo e Virago

Caratteri insediativi, valori strutturali e funzionali

L'ambito contiene al proprio i due colmelli storici e limitati episodi di insediamenti recenti.

Criticità e fragilità

L'ambito non presenta particolari criticità o fragilità. L'unico rischio da evitare è la saldatura dell'edificato tra i due centri.

Obiettivi e temi progettuali

Il tema progettuale prevalente è riferito al consolidamento dei nuclei storici riqualificando in particolare gli spazi pubblici e i sistemi di connessione con attenzione al contesto paesaggistico e alla salvaguardia delle visuali panoramiche.

Direttive e prescrizioni per il PI

Il PAT prescrive la salvaguardia dei tratti di via De Gasperi aperti e liberi da edificazioni perché questi rappresentano punti panoramici privilegiati.

Analogamente indica il tracciato del corridoio ecologico che costituisce un elemento caratterizzante del paesaggio aperto.

Per quanto riguarda la trasformabilità dei luoghi, essa è limitata al contesto consolidato, storico e non, e alla individuazione di un nucleo abitato in territorio agricolo che il PI dovrà normare nel dettaglio seguendo le indicazioni di cui all'Articolo 52.

Superficie totale ha	CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO AREE DI TRASFORMAZIONE E LINEE DI ESPANSIONE				Standard urbanistici primari mq	Aree cedute per standard, infrastrutture, mitigazione ambientale
	Nuovo volume residenziale mc	Totale abitanti su nuovo volume (mc/150)	Volume commercio servizi, turismo mc	Superficie coperta produttiva mq		
55,9	-	-	-	-	-	-

ATO 4 Paesaggio agricolo di pianura

Caratteri insediativi, valori strutturali e funzionali

L'ambito racchiude l'area pianeggiante compresa tra la fascia pedemontana a nord e il piede delle colline a sud. Una buona parte dell'ambito è occupata dal campo da golf.

Criticità e fragilità

L'ambito non presenta particolari criticità o fragilità se non il rischio che, trattandosi di un'area di pianura facilmente accessibile, venga interessata da edificazioni di tipo residenziale o produttivo.

Obiettivi e temi progettuali

Il tema progettuale prevalente è la conservazione del paesaggio agricolo.

Direttive e prescrizioni per il PI

Il PAT non contiene previsioni di trasformazione significative ad esclusione di quanto previsto dall'Articolo 28.

Si conferma la presenza del golf senza alcuna possibile ulteriore espansione e con i limiti di cui all'Articolo 22.

Superficie totale ha	CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO AREE DI TRASFORMAZIONE E LINEE DI ESPANSIONE				Standard urbanistici primari mq	Aree cedute per standard, infrastrutture, mitigazione ambientale
	Nuovo volume residenziale mc	Totale abitanti su nuovo volume (mc/150)	Volume commercio servizi, turismo mc	Superficie coperta produttiva mq		
321,3	-	-	-	-	-	-

ATO 5 Paesaggio produttivo di pianura

Caratteri insediativi, valori strutturali e funzionali

L'ambito comprende la zona produttiva di Cavaso.

Criticità e fragilità

L'ambito è caratterizzato da insediamenti di bassa qualità, con ampie zone scoperte destinate al deposito dei materiali e costituisce una criticità rilevante nel contesto di un paesaggio di alta qualità.

Obiettivi e temi progettuali

Il tema progettuale prevalente è la mitigazione dell'impatto, soprattutto visivo, degli insediamenti produttivi. Un obiettivo difficile da raggiungere perché l'area è visibile non solo dalla viabilità di accesso, ma anche dalle colline circostanti.

Direttive e prescrizioni per il PI

Il PAT prescrive il mantenimento di un ambito di mitigazione ambientale tra via Strade Nove e via Masarè che separi la zona produttiva dalle zone a servizi e residenziali a nord.

Inoltre indica la necessità di accompagnare le richieste di trasformazione dell'esistente con un progetto di mitigazione e miglioramento ambientale e architettonico.

Non sono previsti ulteriori ampliamenti della zona produttiva fatta salva una limitata espansione destinata ad attività di lavorazione degli inerti secondo le prescrizioni di cui all'Articolo 26.

Opere di mitigazione idrauliche (rif. Studio di compatibilità idraulica relativo al PAT)

In caso di attivazione delle linee preferenziali di sviluppo produttivo:

Volumi d'invaso interrati e/o superficiali.

Al fine di garantire il riempimento del volume d'invaso e al contempo limitare le portate immesse nel reticolo idraulico esistente, prima dello scarico dovrà essere prevista la posa di un manufatto di controllo delle portate. Deve essere garantito il volume d'invaso minimo di 500 mc ovvero garantire per le eventuali frazioni di area un volume di invaso per ettaro almeno pari 589 mc/ha

	CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO						
	AREE DI TRASFORMAZIONE E LINEE DI ESPANSIONE						
Superficie totale ha	Nuovo volume residenziale mc	Totale abitanti su nuovo volume (mc/150)	Volume commercio servizi, turismo mc	Superficie coperta produttiva mq	Standard urbanistici primari mq	Arece cedute per standard, infrastrutture, mitigazione ambientale	
74,4	-	-	-	7474,45	PUA	50.000	

ATO 6 Paesaggio collinare: Costalunga, Castelciès, Bocca di Serra

Caratteri insediativi, valori strutturali e funzionali

L'ambito presenta un'alta valenza ambientale e paesaggistica con ridotte presenze antropizzate limitate a pochi insediamenti legati alla zona agricola e ai tre colmelli storici.

Criticità e fragilità

Non sono rilevabili particolari condizioni di fragilità o criticità.

Obiettivi e temi progettuali

Obiettivo del PAT nell'individuazione di quest'ambito, dalla ridotta presenza antropizzata è quello di salvaguardare i suoi valori e di interdire l'edificazione a scopi residenziali e produttivi.

Direttive e prescrizioni per il PI

Le indicazioni per il PI sono limitate agli interventi nel tessuto consolidato attraverso il controllo e la valorizzazione degli elementi di pregio. Per rafforzare il valore di testimonianza storica rappresentato da questo ambito il PAT indica i luoghi riservati agli eventi locali si cui all'Articolo 23. Sono inoltre indicati come da salvaguardare e valorizzare i percorsi e gli itinerari storico-naturalistici e in particolare l'antica via Valmaor.

Superficie totale ha	CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO AREE DI TRASFORMAZIONE E LINEE DI ESPANSIONE				Standard urbanistici primari mq	Aree cedute per standard, infrastrutture, mitigazione ambientale
	Nuovo volume residenziale mc	Totale abitanti su nuovo volume (mc/150)	Volume commercio servizi, turismo mc	Superficie coperta produttiva mq		
337	-	-	-	-	-	-

Articolo 18. Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile

Contenuto

Il PAT ha determinato la superficie agricola utilizzata (SAU) trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola: essa può interessare una superficie complessiva non maggiore di mq44.990,72 (con possibile variazione in più o in meno del 10%), calcolata secondo le modalità indicate nel provvedimento (Atti di Indirizzo della Regione Veneto) riferiti alla Lr.11/2004, art. 50, comma 1, lettera c).

L'adeguamento a nuove eventuali disposizioni regionali per quantificare la SAU trasformabile in zone diverse da quella agricola, previa delibera di recepimento del Consiglio Comunale, costituirà variante automatica alla superficie agricola utilizzata (SAU) trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola quantificata al comma precedente.

Direttive

Il PI predispose un apposito registro di controllo della SAU trasformata, nel rispetto dei seguenti principi:

- la conferma delle previsioni ricadenti in ZTO di PRG diverse dalla ZTO E del PRG previgente, comprese eventuali varianti in corso di approvazione che risultino coerenti con il PAT, non comporta variazione della SAU;
- l'abbandono di terreni coltivati non determina automatico aumento della SAU trasformabile;
- il riuso degli ambiti di escavazione per la realizzazione di bacini di laminazione, discarica, boschi di pianura, non comporta sottrazione di SAU.

SISTEMA INSEDIATIVO

Articolo 19. Indirizzi e criteri per le aree di urbanizzazione consolidata

Contenuto

Gli ambiti di urbanizzazione consolidata sono costituiti dalle parti di territorio poste all'interno del limite fisico dell'edificazione, dove i processi di trasformazione sono sostanzialmente completati. Tali ambiti comprendono anche le aree non urbanizzate ma già compromesse, che possono essere utilizzate ai fini edificatori senza consumare superficie agricola, quindi senza uscire dal limite dimensionale dato dal rapporto tra SAU e STC. Sono invece esclusi dal perimetro della urbanizzazione consolidata, gli ambiti già destinati dal PRG a PUA, per i quali lo strumento urbanistico attuativo non risulta vigente alla data di stesura del PAT.

Direttive

Il PI potrà prevedere interventi di revisione o rettifica del limite della città consolidata che rispondono a una migliore definizione del margine in relazione allo sviluppo di una scala di maggiore dettaglio. Tali variazioni non potranno consistere in modifiche sostanziali e comportare l'alterazione dell'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati di VAS.

Il PI, nell'ambito delle aree di urbanizzazione consolidata definite dal PAT, individua le aree in cui sono sempre possibili interventi diretti di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili, nel rispetto delle presenti norme e le aree di urbanizzazione da consolidare in cui gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti o di ristrutturazione con modificazione della destinazione d'uso tra diverse categorie urbanistiche, sono subordinati a PUA, a comparto edificatorio o a titolo abilitativo convenzionato, che preveda la realizzazione delle dotazioni territoriali e delle opere di urbanizzazione mancanti o carenti.

Il PI inoltre disciplina gli interventi volti a migliorare la qualità della struttura insediativa quali:

- integrazione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti
- riqualificazione e potenziamento dei servizi pubblici e di uso pubblico;
- riqualificazione e riordino degli spazi aperti urbani,
- miglioramento della rete dei percorsi ciclo-pedonali interni agli insediamenti, anche connettendoli e mettendoli a sistema con i percorsi di fruizione del territorio aperto;
- prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura;
- riqualificazione della Scena Urbana;
- eliminazione delle barriere architettoniche;

Inoltre il PI promuove il completamento e risponde alle esigenze di miglioramento del patrimonio edilizio esistente favorendo gli interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, con attenzione alle aree con attività dismesse o utilizzazioni incompatibili attraverso la previsione di:

- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, ampliamento degli edifici esistenti ed eliminazione degli elementi incongrui;
- interventi volti a migliorare la qualità abitativa e/o funzionale degli immobili, favorire il riordino morfologico dell'edificato e delle aree scoperte.

- recupero degli edifici con valore storico-ambientale nel rispetto delle disposizioni di cui all'Articolo 34;
- interventi di nuova costruzione per il completamento del tessuto insediativo esistente;
- recupero e rigenerazione urbanistico - ambientale delle aree con attività dismesse.

Il PI valuta la compatibilità delle funzioni presenti nelle aree di urbanizzazione consolidata, diverse da quelle prevalenti (produttiva o residenziale) e conseguentemente ne definisce la disciplina:

- trasferimento/eliminazione per le funzioni incoerenti/incompatibili anche in riferimento all'Articolo 63 delle presenti norme;
- mantenimento con riqualificazione e mitigazione degli impatti rispetto alle funzioni contigue per le funzioni che possono essere rese compatibili;
- consolidamento e possibilità di ulteriore integrazione e sviluppo per le funzioni compatibili.

Prescrizioni

In attesa del primo PI all'interno della città consolidata valgono le norme del PRG vigente al momento dell'approvazione del PAT per quanto compatibile con il PAT stesso anche il riferimento all'Articolo 68 delle presenti norme.

Articolo 20. Linee preferenziali di sviluppo insediativo

Contenuto

Il PAT indica nella tav. 4 le linee preferenziali lungo le quali dovrà essere indirizzato lo sviluppo urbanistico dell'insediamento considerato (residenziale, produttivo, per servizi, etc.). L'estensione delle aree interessate dallo sviluppo insediativo, insieme con i parametri per l'edificazione, verranno stabiliti dal PI, desumendoli dal dimensionamento degli ATO.

Direttive

Nella definizione urbanistica delle aree di espansione il PI adotterà criteri progettuali che:

- privilegino le aree più adatte all'urbanizzazione in rapporto a criteri funzionali, di raccordo con i centri abitati (aree dotate o facilmente dotabili di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di servizi, secondo gli standard di qualità previsti dal PAT e dal PI stesso);
- siano adiacenti ad aree già edificate;
- riprendano i criteri insediativi tradizionali, legati ai percorsi, all'esposizione;
- rispettino preesistenze di carattere naturalistico e paesaggistico;
- consentano di realizzare gli interventi di riqualificazione della viabilità comunale.

Il PI, in coerenza con gli indirizzi e i limiti quantitativi fissati nella disciplina degli ATO definisce gli ambiti di sviluppo insediativo individuando:

- le specifiche zone territoriali omogenee,
- le aree destinate alle opere e servizi pubblici e di interesse pubblico,
- le specifiche carature urbanistiche,
- la disciplina delle destinazioni d'uso e delle tipologie edilizie e stradali ammesse,
- le condizioni e prescrizioni attuative, in riferimento alla quantità di Edilizia Residenziale Pubblica prevista in ciascun intervento, alla realizzazione delle aree destinate alle opere e servizi pubblici e di interesse pubblico ed alla sistemazione degli spazi scoperti.

Prescrizioni

Gli interventi di trasformazione urbanistica dovranno attuarsi mediante Piani Urbanistici Attuativi.

Vanno rispettate le indicazioni e prescrizioni di cui al parere di compatibilità idraulica allegato al presente PAT e in particolare quanto riportato all'Articolo 17 in relazione all'ATO interessato.

Articolo 21. Dimensionamento insediativo e dei servizi

Contenuto

Il PAT determina per ciascun ATO, i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili.

Il PAT fa proprio e recepisce all'interno del Quadro Conoscitivo la schedatura del patrimonio edilizio presente nel comune di Cavaso del Tomba e dà indicazione al PI di garantirne l'aggiornamento.

Il PAT, per garantire adeguati livelli di qualità della vita e degli insediamenti, prevede un'adeguata dotazione di aree per servizi in ragione del dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse destinazioni d'uso.

La dotazione di standard esistente e quella prevista dal PRG vigente sono pari rispettivamente a 152.099,85 mq. e 14.952,94 mq. per un totale di 56,34 mq per abitante.

Tipo servizio	Esistenti		Non attuati		Totale	
	mq	mq/ab	mq	mq/ab	mq	mq/ab
F1 - parchi e aree per il gioco e lo sport	26.140,16	8,82	87.350,17	29,46	113.490,33	38,28
F2 - aree per l'istruzione	7.947,32	2,68			7.947,32	2,68
F3 - attrezzature di interesse comune	113.068,74	38,13	9.736,70	3,28	122.805,44	41,42
F4 - attrezzature per la mobilità	31.083,79	10,48	5.216,24	1,76	36.300,04	12,24
Totale	152.099,85	51,30	14.952,94	5,04	167.052,79	56,34

Il presente Piano fissa come parametro complessivo minimo di riferimento negli ATO una dotazione di standard urbanistici pari a 30 mq/abitante.

Le articolazioni quantitative di riferimento assunte dal PAT sono:

- F1 - parchi e aree per il gioco e lo sport 12 mq/ab
- F2 - aree per l'istruzione 3 mq/ab
- F3 - attrezzature di interesse comune 5 mq/ab
- F4 - attrezzature per la mobilità 10 mq/ab
- Totale 30 mq/ab

Direttive

Il PI dovrà verificare le disposizioni impartite con l'atto di indirizzo relativo al dimensionamento dei piani e degli standard di aree per servizi di cui all'articolo 46 punto 1, lett. b) della LR 11/2004.

Nel valutare la dotazione di standard il PI può intervenire sulla ripartizione sopra esposta mantenendo però invariata la dotazione minima di 30 mq/ab.

Il PI nel definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione, dovrà altresì individuare gli ambiti da assoggettare alla realizzazione dei servizi necessari per raggiungere le dotazioni di standard previste dal presente articolo.

Il PI, dovrà classificare le zone destinate a standard secondo le seguenti categorie:

- aree di proprietà pubblica;
- aree che, ancorché di proprietà privata, siano asservite ad uso pubblico;
- aree di interesse generale, di proprietà e/o in gestione a enti pubblici, e/o di diritto pubblico, gestori di servizi pubblici, e/o ONLUS;
- altre aree che, pur conservando un regime privato dei suoli, rivestono comunque uno specifico interesse pubblico per le loro caratteristiche intrinseche (es. parchi, ecc.), per effetto di convenzioni con il comune.

Il PI deve in ogni caso subordinare gli interventi di sviluppo e/o trasformazione, nelle singole zone a tessuto insediativo omogeneo, alla realizzazione e/o adeguamento dei servizi agli standard di qualità che seguono, anche ai fini dell'applicazione dell'istituto della perequazione urbanistica secondo le modalità indicate all'Articolo 61 delle presenti norme.

In sede di formazione del PI la dotazione esistente deve essere incrementata al fine di raggiungere il minimo previsto per ciascuna tipologia di servizi.

In sede di formazione del PI la dotazione minima di standard stabilita dal presente articolo può essere raggiunta computando le quantità di più ATO, a condizione che sia comunque assicurata una equilibrata dotazione di attrezzature e servizi in funzione della distribuzione sul territorio della popolazione residente e del fabbisogno indotto dalla presenza quotidiana di visitatori e addetti.

Il PAT indica la zona adiacente all'attuale campo da calcio come ambito preferenziale per lo sviluppo e il completamento dei servizi.

Il PI può individuare ulteriori ambiti per la collocazione delle dotazioni di standard aggiuntive rispetto all'esistente facendo ricorso preferibilmente a metodi perequativi, in particolare per i comparti interessati da significativi interventi di trasformazione. A tal fine è demandata al PI l'individuazione di strumenti perequativi atti ad assicurare un'equa ripartizione tra i proprietari degli oneri conseguenti al necessario reperimento di standard.

Prescrizioni

Fino all'approvazione del PI, adeguato alle direttive che precedono, gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, come definiti dall'art. 3 del DPR 380/2001, ricadenti all'interno della città consolidata, sono subordinati all'accertamento dell'esistenza effettiva di tutte le opere di urbanizzazione primaria adeguate al carico urbanistico indotto dall'intervento o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento mediante convenzione ai sensi dell'art. 11 della legge 241/90. In assenza dei presupposti di cui al comma precedente, gli interventi sono subordinati alla approvazione di un PUA.

Sulla base del censimento del patrimonio abitativo, il PI può autorizzare, in applicazione del PTCP, nuovi volumi abitativi tutte le volte che la disponibilità di volumi abitativi esistenti ed autorizzati scenda sotto il 10% dei volumi abitativi utilizzati; in tali casi l'incremento volumetrico che il PI potrà programmare ed ulteriormente autorizzare, salvo limitata e motivata eccezione di carattere progettuale e programmatorio, dovrà essere contenuta entro il 10% dei volumi abitativi utilizzati.

Articolo 22. Servizi privati di interesse sovra comunale: campo da golf

Contenuto

Il PAT individua con uno specifico perimetro l'area occupata dal campo da golf come zona a servizi privati di interesse pubblico. Tale area non può essere conteggiata ai fini del raggiungimento della quota a servizi di cui all'Articolo 21.

Prescrizioni

Il PI può stabilire parametri e modalità di manutenzione o trasformazione dell'esistente tenendo conto che non sono previsti incrementi volumetrici. Vi sono ammesse solo funzioni strettamente legate all'attività. La residenza è comunque esclusa ad eccezione di un alloggio riservato al custode e/o al proprietario.

Articolo 23. Ambiti destinati a spazi di aggregazione

Contenuto

Il PAT individua con uno specifico simbolo gli ambiti che tradizionalmente sono utilizzati quali spazi di aggregazione in occasione di ricorrenze e festività. Tali spazi sono destinati ad occupazioni temporanee legate alle specifiche ricorrenze

Direttive

Vista la natura e l'uso questi ambiti, dei quali il PI definisce il perimetro, possono essere sia pubblici che privati e, ai fini del loro utilizzo temporaneo, possono essere attrezzati con strutture leggere e con spazi dedicati alla sosta.

Articolo 24. Individuazione delle aree per interventi diretti al miglioramento urbano e territoriale (A.S.)

Contenuto

Il PAT individua all'interno di ciascun ATO le aree nelle quali sono previsti interventi di riconversione urbanistica e funzionale, considerati come strategici per l'assetto futuro del comune. Gli interventi all'interno di tali aree possono essere realizzati attraverso un PUA oppure in attuazione di una scheda normativa del PI.

Direttive

A.S.1

Le tre aree sono funzionalmente collegate e fanno parte di un progetto complessivo di realizzazione delle opere di interesse pubblico e del polo scolastico, l'area più ampia adiacente al centro storico di Vettorazzi interessa un ambito già trasformato dal PRG.

La trasformazione dovrà avvenire attraverso una procedura di accordo tra privato e pubblico da definire con specifica convenzione al fine di garantire la corretta attuazione degli interventi nel rispetto dei seguenti criteri:

- trasferimento del deposito di carburanti in zona impropria da realizzarsi nell'ambito di cui all'Articolo 28;
- realizzazione di un polo scolastico e delle attrezzature di interesse comune;
- sistemazione della viabilità interna all'area e dell'accessibilità dall'esterno;
- previsione di un parcheggio dimensionato anche a servizio del vicino nucleo storico attualmente carente di posti auto a uso pubblico.

A.S.2

L'ambito comprende sia aree libere da edificazione che un nucleo abitato in territorio agricolo. Il PI dovrà definire le modalità della nuova edificazione nel rispetto dei seguenti criteri:

- sono ammesse funzioni di tipo residenziale e connesse alla residenza;
- individuazione di un ambito verde inedificabile a protezione del centro storico rispetto alla viabilità a sud;
- controllo della qualità architettonica e dei caratteri tipologici degli edifici in considerazione della vicinanza con il tessuto storico e con il territorio aperto;
- va preservato il varco individuato quale componente della Rete Ecologica nelle tavv. 2 e 4.. Eventualmente le aree comprese nel varco potranno essere utilizzate come standard a verde.

Articolo 25. Consolidamento e razionalizzazione dell'area produttiva esistente

Contenuto

Il PAT comprende all'interno della urbanizzazione consolidata l'ambito esistente interessato dalla presenza di attività produttive, artigianali e industriali

Direttive

La zona produttiva è caratterizzata da una scarsa qualità edilizia e da un impatto visivo negativo. Il PI dovrà definire le modalità di edificazione nel rispetto dei criteri previsti dal PAT e in particolare dovrà prevedere che ciascun intervento di trasformazione dei luoghi o delle funzioni sia accompagnato da adeguata mitigazione ambientale.

Al fine di migliorare la qualità urbanistica, l'efficienza gestionale e la sostenibilità delle aree produttive dovranno essere previste misure che assicurino e consentano:

- la dotazione di impianti che migliorino le condizioni di qualità ambientale delle aree produttive esistenti contermini e di progetto (impianti di depurazione, impianti di trattamento delle emissioni, dotazione di sistemi energetici da fonti rinnovabili);
- la concentrazione razionale e coerente di tutti i servizi destinati a soddisfare esigenze comuni degli stabilimenti industriali e artigianali ricompresi nella nuova area produttiva ed in quelle esistenti contermini (vasche antincendio, mense, sistemi di generazione energetica o di smaltimento dei rifiuti);
- la gestione coordinata tra le imprese presenti nelle aree, delle strutture e degli impianti di cui alle precedenti lettere a) e b), mediante idonei e stabili moduli organizzativi.

Prescrizioni

Sono sempre ammessi gli interventi di completamento all'interno della urbanizzazione consolidata.

Il PI definisce le funzioni ammissibili, tra quelle ammesse nel presente articolo, per ogni singola zona in ragione della compatibilità con le infrastrutture e con gli insediamenti esistenti.

Per tutte le altre attività produttive, che restano confermate rispetto al PRG vigente sono ammessi esclusivamente gli ampliamenti o trasferimenti di aziende esistenti comunque da verificare nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità definiti dalla VAS e degli ambiti di tutela indicati dal PAT. Sono comunque escluse le nuove attività produttive secondarie.

Nello sviluppo delle aree produttive il PI dovrà:

- prevedere, quando possibile, il riutilizzo delle acque depurate da impiegarsi per attività di lavaggi di mezzi e piazzali, per usi antincendio, per usi industriali, per innaffiamento zone verdi e simili;

- prevedere e favorire sistemi per il recupero delle acque piovane da far convogliare, dopo la selezione delle acque di prima pioggia, in vasche di stoccaggio per il loro successivo riutilizzo;
- prevedere che lo scarico di acque, depurate e piovane, in un corso d'acqua sia in ogni caso concertato con gli enti competenti.
- prevedere la realizzazione di un centro di raccolta e recupero dei rifiuti prodotto dalle aziende.

Articolo 26. Linee preferenziali di sviluppo produttivo e turistico-ricettivo

Contenuto

Il PAT indica nella tav. 4 le linee preferenziali lungo le quali dovrà essere indirizzato lo sviluppo produttivo in adiacenza alla zona produttiva esistente e conferma un ambito, già indicato dal PRG, destinato ad attività turistico ricettiva.

Prescrizioni

Le linee preferenziali di sviluppo identificate con la lettera P sono destinate esclusivamente a deposito di materiali inerti o al trasferimento delle attività produttive fuori zona e non possono quindi essere utilizzate per altre funzioni di cui all'Articolo 25. L'estensione delle aree interessate dallo sviluppo insediativo, insieme con i parametri per l'edificazione, verranno stabiliti dal PI, desumendoli dal dimensionamento degli ATO.

Il PI dovrà garantire la realizzazione delle opere di mitigazione ambientale destinate a separare e proteggere la zona agricola.

La linea preferenziale di sviluppo indicata con la lettera T è destinata ad attività turistico-ricettiva. Trattandosi di ambito adiacente al tessuto insediativo, l'attuazione dovrà avvenire nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dell'area.

Articolo 27. Individuazione dei limiti fisici all'espansione

Contenuto

Al fine di evitare la compromissione di aree ed ambiti di particolare interesse, il PAT individua nella tav. 4 i limiti fisici degli insediamenti oltre i quali nessuna nuova edificazione è consentita, per motivi di carattere paesaggistico, ambientale, di salvaguardia del territorio agricolo, o di fragilità di diversa natura.

Direttive

In base al maggior dettaglio di scala delle previsioni urbanistiche, il PI può prevedere limitate variazioni della definizione dei limiti fisici alla nuova edificazione, sempre che dette modifiche non comportino l'alterazione dell'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziati negli elaborati di VAS.

Prescrizioni

All'esterno del limite fisico alla nuova edificazione come definito dal PAT sono ammesse esclusivamente le trasformazioni territoriali nel rispetto delle azioni attribuite a ciascun specifico ambito come previsto dalle presenti norme.

Articolo 28. Attività produttive fuori zona: deposito carburanti

Contenuto

Il PAT individua un ambito per il trasferimento dell'attività di deposito carburanti.

Oltre a quanto già prescritto all'articolo 24 delle Norme di Attuazione del PAT, devono essere rispettati i seguenti punti:

- è vietato l'insediamento di attività a rischio rilevante assoggettabili a RIR;
- sono consentite le attività di deposito carburanti, di stazione di rifornimento carburanti e le attività accessorie, comunque legate all'attività principale e non autonome;
- l'altezza massima degli edifici dovrà essere di 4 m.
- la realizzazione di quanto previsto è subordinata a verifica della fattibilità degli accessi al fine di garantire la sicurezza stradale e la fluidità del traffico ed all'ottenimento delle relative concessioni/autorizzazioni da parte del competente Ente gestore dell'infrastruttura stradale;
- la realizzazione dei manufatti è subordinata alla realizzazione delle fasce di mitigazione su tutti i lati escluso quello prospiciente la strada provinciale. In tali ambiti dovrà essere prevista una piantumazione con alberi ad alto fusto e arbusti in modo da creare uno schermo visivo;
- devono essere mantenute le quote del terreno esistenti con gli eventuali raccordi con la quota stradale necessari per l'accessibilità alle strutture, da valutare nelle successive fasi progettuali;

Direttive

Il PAT indica con una specifica simbologia la localizzazione dell'ambito da destinare al trasferimento della attività in zona impropria.

L'area è destinata esclusivamente al trasferimento dell'attività di depositi carburanti oggi insediata in località Pieve. Il trasferimento di questa attività riveste un fondamentale interesse pubblico perché libera un'area centrale dalla presenza di un'attività non compatibile. L'area che viene liberata consente di incrementare la dotazione di servizi pubblici del centro.

Prescrizioni

Il PI definisce il perimetro dell'ambito che deve avere le seguenti caratteristiche:

- interessare una superficie territoriale massima di 10.000 mq.;
- prevedere un rapporto di copertura massimo del 30%;
- consentire l'accessibilità dalla viabilità esistente.

L'attuazione dovrà essere accompagnata da un progetto di mitigazione ambientale e visiva con particolare attenzione della tutela della continuità ecologica naturalistica e paesaggistica del contesto. Il PI dovrà prevedere una specifica scheda normativa che garantisca un corretto inserimento degli edifici e degli spazi scoperti e preveda le opere di mitigazione necessarie. Dovrà essere avallata sotto il profilo viabilistico dall'Ente gestore della viabilità principale.

La scheda normativa dovrà essere redatta sulla base delle indicazioni contenute nel presente articolo.

Il PI, qualora individui ulteriori attività produttive in zona impropria, ne può prevedere il trasferimento nella zona produttiva esistente e confermata sulla base delle indicazioni contenute nell'Articolo 63 delle presenti norme.

Prescrizioni di carattere ambientale:

- Dovranno essere conservati i sistemi idraulici della rete di irrigazione a scorrimento e di scolo esistenti (rete idraulica ed irrigua), salvaguardando in particolare quelli con sezione naturale dell'alveo. È vietato il tombinamento e l'alterazione morfologica delle sponde (canalizzazioni impermeabili, ecc) della rete di irrigazione a scorrimento e di scolo (rete idraulica ed irrigua) fatte salve specifiche esigenze.

- Le aree scoperte pertinenziali degli edifici, dovranno essere trattate nella massima semplicità, piantumate con associazioni di essenze autoctone.
- È preferibile l'uso di pavimentazioni drenanti (ghiaio, acciottolato, terre stabilizzate, carreggiabili erbose) per i parcheggi nelle aree più esterne.

Trattamento delle acque

- Devono essere previsti sistemi di protezione dell'inquinamento della falda idrica (impermeabilizzazione del piazzale, raccolta delle acque meteoriche, sistemi di contenimento dei versamenti di carburante).
- Tutti gli scarichi devono essere autorizzati dall'autorità competente.
- Devono essere adottate le misure più adeguate affinché le acque provenienti dal dilavamento degli spazi esterni non costituiscano pericolo di inquinamento.
- Per il trattamento delle acque si fa riferimento all' art. 39, comma 3 del Piano di Tutela delle Acque.

Prescrizioni di carattere architettonico

- Il progetto architettonico deve prevedere un'uniformità nell'utilizzo dei materiali e colori di finitura, i quali dovranno essere coerenti con i caratteri del contesto urbano ed ambientale.
- I colori dovranno essere ottenuti nella gamma di tonalità e di tecniche tradizionali locali. Sono vietati i colori vivi.

Illuminazione esterna

Gli impianti sia da cedere come opera di pubblica, sia quelli privati dovranno:

- essere realizzati in modo da prevenire l'inquinamento luminoso, definito come ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste;
- essere adeguatamente calibrati nella scelta del tipo di sorgente luminosa e nella collocazione e tipologia dei corpi o apparecchi illuminati. Gli apparecchi illuminanti devono assolvere la funzione di distribuire, diffondere e indirizzare il flusso emesso dalla sorgente luminosa verso la direzione utile, assicurando il miglior rendimento luminoso possibile;
- essere dotati di regolatore di flusso luminoso o in grado di effettuare in automatico un'accensione/spegnimento alternato dei punti luminosi in relazione all'orario o necessità di utilizzo;
- ricercare i migliori standard di rendimento, affidabilità ed economia di esercizio, anche attraverso l'impiego di sorgenti di luce realizzate da diodi luminosi (LED) e/o alimentazione a pannelli fotovoltaici;
- nel rispetto dei requisiti tecnici prescritti, la tipologia dei corpi illuminanti dovrà essere coerente con i caratteri del contesto urbano ed ambientale.

Articolo 29. Individuazione e disciplina di ambiti preferenziali di localizzazione delle strutture di vendita

Contenuto

Il PAT non prevede ambiti per la localizzazione di grandi strutture di vendita né aree a specifica destinazione commerciale.

Prescrizioni

Le strutture di vendita con superficie superiore a 1000 mq dovranno essere valutate rispetto a compatibilità ambientale, insediativa e relazionale, comunque nel rispetto della Lr. 15/2004 e

relativa Dgr. esplicativa. Resta in ogni caso l'obbligo di integrare la documentazione progettuale ed il procedimento con gli obblighi conseguenti alla VAS e di verifica della sostenibilità ambientale secondo la normativa vigente.

Articolo 30. Zone di ammortizzazione e transizione

Contenuto

Trattasi di zone agricole poste o interposte tra i perimetri fisici dell'edificazione, con lo scopo di sottoporle a particolare tutela e per creare aree tampone di connessione naturalistica.

Sono aree che per la loro localizzazione, per gli elevati requisiti di naturalità e per i valori ambientali che le caratterizzano, costituiscono elementi centrali del progetto territoriale di tutela e di riequilibrio dell'ecosistema comunale ed intercomunale.

Rappresentano la matrice di legame di un sistema unitario a rete di tutela e valorizzazione ambientale ed ecologica e contribuiscono in modo determinante al miglioramento della qualità urbana e territoriale.

In particolare il PAT indica un ambito di transizione tra la zona industriale esistente e il centro edificato di Caniezza e un secondo ambito perimetrale alla zona destinata a deposito inerti.

Direttive

Il PI precisa le possibili destinazioni d'uso dell'area legate alla fruizione delle attività ricreative e del tempo libero all'aperto, oltre all'attività agricola, a condizione che siano compatibili con l'ambiente, nonché altre attività a tutela e valorizzazione delle particolari caratteristiche ambientali, naturalistiche e idrogeologiche dell'area.

Il PI tutela, recupera e valorizza gli elementi che rivestono particolare valenza dal punto vista naturalistico-ambientale.

Il PI favorisce il miglioramento, la revisione e la riorganizzazione dell'accessibilità e mobilità alternativa.

Prescrizioni

In sede di progettazione delle nuove trasformazioni dovrà essere preventivamente o contestualmente prevista la realizzazione dell'ambito di mitigazione.

Articolo 31. Criteri per l'incentivazione della sostenibilità architettonica

Direttive

Per favorire la riduzione dell'inquinamento atmosferico, il PI deve specificare i seguenti indirizzi:

- nella progettazione degli insediamenti vanno utilizzate barriere vegetali, pavimentazioni su grigliati erbosi, tetti verdi, al fine di limitare la diffusione delle polveri sottili;
- la tipologia urbana ed edilizia dovrà permettere la ventilazione naturale degli edifici;
- negli impianti tecnologici degli edifici devono essere privilegiati sistemi ad alta efficienza energetica e che minimizzino le emissioni in atmosfera;

Nei nuovi insediamenti gli elettrodotti vanno interrati e solo quando questo non sia possibile vanno assicurate fasce di ambientazione per la mitigazione dell'inquinamento elettromagnetico. Dovrà inoltre essere controllato anche l'inquinamento luminoso ai sensi della LR 27-giugno 1997 n.22. Nell'illuminazione di strade pubbliche e private, di grandi aree, o, comunque, di impianti che

impegnino almeno 4/5 kWh si devono utilizzare riduttori di flusso i quali, consentendo la riduzione della tensione e la sua stabilizzazione, diminuiscono i consumi fino al 30/40% l'anno.

Per garantire la minimizzazione degli impatti acustici sulla popolazione, in fase di localizzazione degli insediamenti all'interno degli ambiti, il PI deve assicurare che i nuovi insediamenti produttivi si collochino ad una distanza minima di 50 mt dai nuovi ambiti di espansione residenziale.

All'interno di ambiti di trasformazione o riqualificazione per i quali la VAS o la zonizzazione acustica segnalino situazioni di incompatibilità, in fase di pianificazione attuativa, deve essere garantita la realizzazione di fasce a verde piantumato di mitigazione e ambientazione nei 20 mt di prossimità alle funzioni incompatibili.

La pianificazione attuativa di ambiti da trasformare e riqualificare, deve essere accompagnata da una documentazione previsionale del clima acustico che garantisca la compatibilità acustica dell'insediamento con il contesto, tenendo conto anche delle infrastrutture per la mobilità interne o esterne al comparto attuativo. Per il benessere acustico sia indoor che outdoor di dovrà tener conto di quanto stabilito dpcm 5-12-1997 aggiornato alle recenti disposizioni stabilite delle norme UNI EN ISO 717 "Acustica - Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio" che si articola in Parte 1 "Isolamento acustico per via aerea" e Parte 2 "Isolamento del rumore di calpestio".

Nella progettazione degli insediamenti si dovrà perseguire il raggiungimento del clima acustico idoneo principalmente attraverso una corretta organizzazione dell'insediamento e localizzazione degli usi e degli edifici.

Gli interventi di mitigazione, quali ad esempio i terrapieni integrati da impianti vegetali o le eventuali barriere, dovranno in ogni caso essere adeguatamente progettati dal punto di vista dell'inserimento architettonico paesaggistico e realizzati prima dell'utilizzazione degli insediamenti.

Prescrizioni

Il Comune provvede a redigere un regolamento specifico o a integrare quello esistente in modo da disciplinare e favorire la realizzazione di architetture sostenibili sotto il profilo del risparmio energetico e dell'impatto sul sistema ambientale, in linea con i principi della bioedilizia di cui all'allegato GG della relazione di piano del PTCP. Tale regolamento, a partire dalla normativa europea e nazionale, stabilisce i requisiti minimi che dovranno raggiungere gli interventi edilizi e può contenere incentivi volumetrici e/o economici in modo da incentivare tali obiettivi.

SISTEMA DEI VALORI STORICO-ARCHITETTONICI

Articolo 32. Direttive generali per la conservazione ed il recupero delle risorse culturali

Il PAT individua i centri Storici, le Ville Venete nonché i complessi ed edifici di pregio architettonico, a partire da quelli contenuti nel PTCP.

Direttive

Il PI completa il censimento delle risorse culturali presenti nel territorio comunale tenendo conto delle schede di analisi e valutazione proposte dal PTCP nell'allegato "M" alla Relazione di Piano. Per ciascun bene fornisce l'apparato normativo e gli strumenti finalizzati a:

- prevedere la ricostruzione documentaria ma, in difetto, anche congetturale, degli immobili esistenti;
- valorizzare le continuità di percorso, pubblico o privato, lungo le sedi viarie, i percorsi pedonali o pedonalizzabili, a consentire la ricostruzione di continuità lungo le quali aprire l'accesso pubblico ad attività economiche ed a residenze compatibili con le strutture storiche, valorizzando altresì, ove necessario, l'identità dei siti riferibili alla memoria collettiva, storica e non, pubblica e privata (piazze, sagrati, giardini);
- prevedere la connessione progettuale sistematica tra singole trasformazioni proposte e trasformazione insediativa complessiva (contesti, contiguità paesaggistiche);
- promuovere, di interventi di manutenzione/rinnovo delle fronti edificate, sia con piani del colore comunque coordinati secondo indirizzi omogenei dettati dall'Amministrazione Comunale, sia mediante la eliminazione o trasformazione di configurazioni architettoniche improprie;
- attuare un coordinamento intercomunale delle politiche comunali di recupero dei Centri Storici, delle Ville Venete e dei complessi di pregio architettonico e paesaggistico, finalizzato particolarmente alla connessione dei singoli interventi con reti unitarie di percorso per una fruizione culturale e turistica delle risorse.

Gli interventi disciplinati dal PI devono tenere conto di quanto disposto dall'Articolo 33 che si considera esteso anche alle ville venete o ai complessi monumentali esterni ai centri storici.

Articolo 33. Tutela e recupero dei centri storici

Contenuto

Il PAT individua nella tav. 1 i perimetri dei centri storici derivati dal PRG e dal PTCP e nelle tavv. 2 e 4 il perimetro definito dal PAT. L'obiettivo è la tutela dei tessuti storici, attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e la valorizzazione dell'insieme.

Direttive

Il PI potrà rivedere i perimetri indicati dal PAT apportando le modifiche conseguenti all'uso di una scala di maggiore dettaglio e agli approfondimenti di indagine e alla verifica derivante dal confronto con le mappe e i catasti storici perseguendo l'obiettivo di salvaguardare il tessuto storico.

Il PI, conformemente all'art. 40, comma 5 della LR 11/04, attribuirà a ciascun manufatto la caratteristica tipologica di riferimento tra quelle determinate dal PAT nelle presenti norme;

provvederà altresì, alla luce della schedatura dei singoli manufatti e degli spazi liberi, alla specificazione per ciascuno di essi delle modalità di intervento così come definite al punto precedente.

Il PI individua oltre a ciò gli edifici soggetti a demolizione parziale o totale e in contrasto con gli obiettivi di tutela, e disciplina i procedimenti e le modalità di attribuzione del credito edilizio, in accordo con i criteri previsti all'Articolo 63 delle presenti norme.

Gli interventi dovranno seguire una progettazione articolata con riferimento a quattro momenti progettuali:

- riabilitazione qualitativa complessiva, riferita all'ambito dell'intervento unitariamente considerato;
- riabilitazione dei singoli oggetti architettonici compresi nell'ambito di intervento con separata considerazione di questi ultimi (edifici, corti, giardini, sedi viarie, piazze, porticati e così via) oggetto d'intervento;
- disciplina degli usi, funzioni, attività ammissibili mediante connessione ai riferimenti primo e secondo e verifica di compatibilità delle trasformazioni materiali formali e funzionali conseguenti agli interventi su usi funzioni ed attività preesistenti o prevedibili.

Il PI o gli eventuali PUA disciplinano i recuperi e le trasformazioni assicurando i seguenti contenuti:

- l'inserimento di nuovi usi funzioni ed attività nel rispetto totale dei caratteri strutturali, tipologici, formali, materiali dell'organismo che in altri tempi è andato formando/trasformando, in relazione al cambiamento dei suoi usi, il contenitore oggetto del proposto intervento;
- l'esclusione di restauri mimetici, cioè mirati a ricostruire con interventi falsificanti il primo impianto insediativo od edificatorio, ed all'estremo opposto, interventi di "liberazione", cioè mirati a conservare esclusivamente le cortine murarie principali d'ambito degli edifici demolendone totalmente gli interni (solai, scale, androni...) e le pertinenze edificate complementari (volumi rurali, scuderie ecc) per ricostruirli secondo tipi immobiliari attuali;
- l'assunzione di criteri progettuali rispettosi degli impianti tipologici storici, e dei loro segni caratterizzanti (scale, solai, androni, strutture portanti e simili) ancora esistenti negli ambiti oggetto d'intervento, per quanto complesso possa esserne lo stato di fatto come risultante dai diversi usi indotti dalle esigenze e dalle culture dei tempi attraversati dalla cellula edilizia.
- l'ammissibilità di nuove cellule edilizie di tipologia, materia ed immagine non necessariamente riferite ai moduli stilistici compresenti nel sito d'intervento od intorno ad esso, esclusivamente nei casi di stati di totale, dimostrata irrecuperabilità di impianti tipologici storici non tutelati da vincoli legislativi.

In attesa del PI sono confermate le indicazioni del PRG vigente con le modalità riportate nell'Articolo 63 delle presenti norme.

Articolo 34. Definizione dei gradi di intervento

Il PAT determina i seguenti gradi di intervento:

Grado 1 - Edifici storico ambientali notevoli di cui agli artt. 10 e 11 del D.lg.vo n. 42/04 e s.m.i.

Riguarda gli edifici e i manufatti di riconosciuto valore storico, architettonico e ambientale, gli edifici monumentali, le chiese e i complessi religiosi, gli edifici che costituiscono elementi fondativi e di identificazione del centro urbano e del suo territorio ancorchè si tratti di vincolo indiretto di cui all'Articolo 35 e all'0 delle presenti norme.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- restauro e ripristino dei paramenti esterni e qualora risultino di documentato valore culturale e architettonico, degli ambienti interni;
- conservazione e ripristino dei caratteri distributivi dell'edificio nelle parti di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e dimensione dei locali nelle altre parti;
- consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto; Nell'intervento dovranno essere prioritariamente riutilizzati gli elementi originari e solo in caso di impossibilità si potrà ricorrere a materiali analoghi e compatibili;
- mantenimento delle parti aperte e dei loggiati o porticati originari ancora riconoscibili;
- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio.

Grado 2 - Edifici storici di notevole interesse storico, paesaggistico ed ambientale di cui all'art. 136 del D.lg.vo n. 42/04 e s.m.i.

Riguarda edifici e manufatti - di pregio architettonico, aventi elementi di particolare qualità (aspetto compositivo, elementi decorativi), di valore ambientale, culturale, tipologico e documentario, integri o con possibilità di recuperare i caratteri originali mediante limitati interventi edilizi.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- restauro e ripristino dei parametri esterni e qualora risultino di documentato valore culturale degli ambienti interni; sono consentiti anche interventi di ricomposizione o riproposizione filologica dei prospetti modificati nel tempo, purché le modifiche e le nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell'edificio;
- conservazione dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore;
- consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto; Nell'intervento dovranno essere prioritariamente riutilizzati gli elementi di pregio originari;
- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di abitabilità, garantendo comunque una altezza netta minima dei locali 2,55 m;
- mantenimento delle parti aperte e dei loggiati o porticati originari ancora riconoscibili;
- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio.

Il PI dovrà prevedere una apposita norma per gli interventi di ampliamento e/o di sopraelevazione di cui al presente articolo, escludendo gli allineamenti con edifici contermini che modifichino significativamente lo skyline esistente annullando le articolazioni dei prospetti e delle piante tipiche del tessuto storico.

Grado 3 - Edifici di interesse ambientali e paesaggistico

Riguarda gli edifici e i manufatti con qualità proprie non rilevanti ma che presentano, verso lo spazio pubblico o l'ambiente circostante, un valore storico-documentale legato alla tradizione e alla cultura locale e di immagine ambientale, edifici lungo le strade di borgo, edifici dei nuclei storici extraurbani.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- restauro e ripristino dei paramenti esterni e qualora risultino di documentato valore culturale degli ambienti interni; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo purché le modifiche e le eventuali nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell'edificio;
- conservazione dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore;
- consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con possibilità di adeguare le altezze minime dei locali a quelle stabilite dai regolamenti vigenti, senza modificare le quote delle finestre, della linea di gronda e del colmo del tetto;
- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di abitabilità, garantendo comunque una altezza netta minima dei locali 2,55 m;
- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- mantenimento delle parti aperte e dei loggiati o porticati originari ancora riconoscibili;
- è consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.

Il PI dovrà prevedere una apposita norma per gli interventi di ampliamento e/o di sopraelevazione di cui al presente articolo, escludendo gli allineamenti con edifici contermini che modifichino significativamente lo skyline esistente annullando le articolazioni dei prospetti e delle piante tipiche del tessuto storico.

Grado 4 - Edifici che ancorché di architettura povera, risultano essere caratteristici della cultura locale

Riguarda gli edifici e i manufatti che mantengono sostanzialmente inalterati rispetto all'impianto originario, l'aspetto esteriore ed i caratteri morfologici e tipologici ai quali si riconosce un valore storico/documentale legato alla tradizione e alla cultura locale e di immagine ambientale, edifici rurali, e con valori di unitarietà architettonica e di impianto urbano di matrice rurale.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- restauro e ripristino dei paramenti esterni, sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo purché le modifiche e le eventuali nuove aperture non

alterino i caratteri architettonici dell'edificio anche in relazione al contesto edificato o ambientale;

- possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali;
- consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con possibilità di adeguare le altezze minime dei locali a quelle stabilite dai regolamenti vigenti, senza modificare le quote delle finestre, della linea di gronda e del colmo del tetto;
- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di abitabilità, garantendo comunque una altezza netta minima dei locali 2,55 m;
- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- eventuali tamponature delle parti aperte (fienili, e simili) dovranno essere effettuati con tecniche che consentano la leggibilità dell'organismo edilizio originario anche dopo l'intervento, ricorrendo ad esempio all'uso di materiali leggeri quali legno o vetro;
- è consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.

Il PI dovrà prevedere una apposita norma per gli interventi di ampliamento e/o di sopraelevazione di cui al presente articolo, escludendo gli allineamenti con edifici contermini che modifichino significativamente lo skyline esistente annullando le articolazioni dei prospetti e delle piante tipiche del tessuto storico.

Grado 5 - Edifici di epoca recente o che hanno subito interventi di trasformazione che non rendono più riconoscibile l'impianto originario

Riguarda gli edifici e i manufatti di epoca recente o che hanno subito interventi di trasformazione che non rendono più riconoscibile l'impianto originario che dovranno essere ricondotti a forme tipologiche più congruenti con il carattere storico del contesto.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- ristrutturazione edilizia totale con ridefinizione dell'impianto planivolumetrico e modeste modifiche di sedime;
- sostituzione edilizia anche con accorpamento di volumi pertinenziali legittimi finalizzato a ridare unitarietà agli originali spazi liberi.

Il PI dovrà prevedere una apposita norma per gli interventi di ampliamento e/o di sopraelevazione di cui al presente articolo, escludendo gli allineamenti con edifici contermini che modifichino significativamente lo skyline esistente annullando le articolazioni dei prospetti e delle piante tipiche del tessuto storico.

Grado 6 - Edifici in contrasto con l'ambiente

Riguarda gli edifici e i manufatti che costituiscono elementi di degrado rispetto al contesto.

Per questi edifici si prevede la demolizione senza ricostruzione; nel caso di costruzioni legittime tale intervento può comportare il riconoscimento di un credito edilizio secondo le modalità di cui all'Articolo 63 delle presenti norme.

Il PI attribuisce a ciascun fabbricato il relativo grado di protezione e definisce di conseguenza gli interventi ammessi. La definizione precisa dei tipi di intervento deve tenere conto delle indicazioni del PTCP di Treviso.

In assenza di un PI specifico sono confermate le indicazioni del PRG vigente.

Destinazioni d'uso dei fabbricati assoggettati a grado di protezione

Per i fabbricati non ricadenti in zone agricole le destinazioni d'uso ammesse sono quelle proprie di ciascuna zona purché compatibili con l'esigenza primaria di tutelare il manufatto coerentemente al grado di tutela assegnato. Per i fabbricati ricadenti in zona agricola, salvo diversa indicazione del PI, il recupero ai fini residenziali è sempre ammesso ritenendo prioritario per l'interesse pubblico la conservazione del manufatto piuttosto che la conferma dell'originaria destinazione d'uso; nel caso di riconversione degli annessi rustici non più funzionali, fatte salve le prerogative di cui agli artt. 44 e 45 della LR 11/04 e s.m.i. riferite al complesso dei fabbricati aziendali, si fa riferimento all'Articolo 53 delle presenti norme.

Articolo 35. Ville, chiese e complessi monumentali

Contenuto

Il PAT tutela le ville, le chiese, i complessi monumentali presenti nel territorio comunale anche al di fuori del Centro Storico, individuandoli planimetricamente nella tav. 1, 2 e 4. Il PAT recepisce e fa propria l'individuazione della villa Premoli e della villa Bianchi-Sartorio tra le ville venete di interesse provinciale contenuta nel PTCP.

Direttive

Il PI provvederà a stabilire, per ciascuno degli edifici esistenti, le corrispondenti categorie di intervento, fra quelle indicate nell'Articolo 34 delle presenti norme, stabilendo se del caso le integrazioni volumetriche e/o edilizie ammesse. Stabilirà altresì i gradi di vincolo per le pertinenze scoperte – parchi, giardini, viali, etc. – e per i manufatti che le definiscono (recinzioni, cancelli, etc.). I beni vincolati a sensi del D.lgs 42/2004 e localizzati al di fuori dei centri abitati sono indicati nelle tavv. 2 e 4 del PAT. L'esatta individuazione catastale è quella contenuta negli specifici provvedimenti di vincolo.

Prescrizioni

Sono soggetti a tutela anche gli edifici pubblici con più di 50 anni per i quali si applica la normativa vigente.

Sono fatte salve le indicazioni e prescrizioni di cui agli artt. 48, 49, 50, 51 del PTCP.

Articolo 36. Contesti figurativi dei complessi monumentali

Contenuto

Il PAT individua nella tav. 4 gli ambiti di pertinenza delle ville, e dei complessi monumentali, dovuti alla presenza di edifici o insiemi, di grande valore architettonico, dei percorsi che vi sono connessi, dell'organizzazione agraria e del paesaggio che questa ha generato.

Direttive

Tali ambiti sono sottoposti a tutela secondo le seguenti direttive:

- deve essere salvaguardata la visibilità complessiva e i limiti dei contesti figurativi con elementi di schermatura arborea da realizzarsi per mascherare situazioni insediative o

- antropiche esterne all'ambito incongrue con la tutela della risorsa culturale da proteggere.;
- vanno mantenuti e valorizzati gli aspetti naturali e paesaggistici del territorio agrario storico, evitando smembramenti e/o separazione tra edifici e contesto paesaggistico, che possano compromettere l'integrità e le relazioni con l'intorno, quali parchi e giardini, broli, viali, filari, siepi autoctone, fossati;
 - deve essere favorita la eliminazione di eventuali elementi detrattori del paesaggio o di edificazione incongrua per migliorare la percezione visiva del contesto, anche mediante forme di credito edilizi incentivato;

Prescrizioni

Con il PI sarà prevista l'eliminazione della cartellonistiche pubblicitarie o la sostituzione di eventuali guard-rail (considerati come elementi che deturpano le vedute delle Ville Venete) con altre tipologie di protezione stradale consone ai luoghi per aspetti paesaggistici e storici.

Per gli edifici esistenti compresi nei contesti figurativi il PI prevederà esclusione degli interventi edilizi che possono compromettere il contesto figurativo stesso, quali ampliamenti laterali e sopraelevazioni. Sono fatti salvi eventuali accorpamenti di fabbricati condonati senza sopraelevazione, laddove l'intervento edilizio, rispettoso della tipologia rurale tipica, comporta un miglioramento dell'impatto visivo dei fabbricati compresi nei contesti figurativi.

Il PI dovrà in oltre prevedere la tutela e la salvaguardia dei limiti dei contesti figurativi, anche con elementi mitigatori, quali filari alberati, dalla eventuale nuova edificazione e dagli interventi edilizi che deturpano le vedute delle Ville Venete.

Sono fatte salve le indicazioni e prescrizioni di cui all'art. 52 del PTCP.

Articolo 37. Tutela e recupero di edifici di interesse storico testimoniale e dei manufatti di archeologia industriale

Contenuto

Il PAT individua planimetricamente nelle tavv. 2 e 4 gli edifici di interesse storico-ambientale, i siti fortificati e le testimonianze di archeologia industriale presenti nel territorio.

Direttive

Il PI dovrà provvedere all'integrazione e completamento del censimento di tali edifici, alla definizione per ciascuno di essi delle modalità e dei criteri di intervento.

Il PI dovrà inoltre stabilire le destinazioni d'uso ammesse oltre a quelle consentite in relazione alla zona di appartenenza per ciascuno di essi, finalizzate alla loro salvaguardia fisica e all'uso del territorio circostante.

Prescrizioni

In attesa del PI sono confermate le indicazioni del PRG e quando presenti, in alternativa sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Sono soggetti a tutela anche gli edifici pubblici con più di 50 anni per i quali si applica la normativa vigente.

Articolo 38. Tutela dei manufatti minori di interesse ambientale-testimoniale

Direttive

Oltre agli edifici il PI individuerà gli altri manufatti di interesse ambientale e culturale, che testimoniano la cultura e le tradizioni del luogo e della storia come le trincee della Grande Guerra. Si tratta di capitelli, fontane, recinzioni, chiuse e manufatti idraulici etc.

Il PI deciderà quali sottoporre a tutela tenendo conto che si tratta di segni organizzatori del territorio e in quanto tali portatori di un interesse che prescinde la qualità architettonica.

Sono tutelati ai sensi dell'art. 25 del PTCP i manufatti legati al sistema dei Luoghi della Grande Guerra, al sistema dei Luoghi dell'Archeologia, al sistema dei Luoghi dell'Architettura.

Articolo 39. Direttive generali per le risorse culturali archeologiche

Contenuto

Il PAT individua planimetricamente nelle tavv. 2 e 4 gli ambiti e i siti soggetti a vincolo archeologico.

Direttive

Il PI dovrà provvedere all'integrazione e alla migliore definizione dei perimetri interessati.

Inoltre predisporrà una specifica normativa precisando che il rilascio dei permessi di costruire che comportano esecuzione di opere nel sottosuolo è subordinato al rilascio del nulla-osta preventivo da parte della Soprintendenza ai Beni Archeologici del Veneto.

A tale disciplina sono assoggettati anche interventi di bonifica fondiaria quali livellamento del terreno, modifiche delle quote, modificazioni dell'assetto idraulico e ogni intervento comportante movimento di terra, ad esclusione dell'aratura.

Il nulla-osta verrà rilasciato dopo l'esecuzione di scavi di saggio al fine di verificare l'effettiva consistenza archeologica del sito. Le operazioni di scavo, il cui onere sarà a carico del titolare del titolo abilitativo edilizio, verranno effettuate sotto la direzione della Soprintendenza ai Beni Archeologici del Veneto.

Articolo 40. Pertinenze scoperte da tutelare e parchi storici

Contenuto

Il PAT individua gli ambiti prevalentemente liberi da edificazioni che sono soggetti a tutela e i parchi delle ville.

Direttive

Il PI può integrare tale individuazione e precisare i perimetri già indicati dal PAT in ragione di una definizione di maggiore dettaglio.

Così come avviene per le unità edilizie classificate da tutelare, anche gli spazi aperti devono essere oggetto di adeguata indagine e progetto. In particolare dovranno essere analizzate le documentazioni storiche e le caratteristiche tipologiche originarie in modo che possano essere attribuiti anche agli spazi aperti i gradi di protezione per analogia con quanto riportato al precedente Articolo 34.

In particolare per quanto attiene ai parchi storici delle ville, questi dovranno essere assoggettati a un grado di tutela e di trasformabilità omogeneo a quello del manufatto architettonico.

Sono fatte salve le indicazioni e prescrizioni di cui agli artt. 49 e 52 del PTCP.

SISTEMA PAESAGGISTICO E AMBIENTALE

Articolo 41. Aree di prevalente interesse paesaggistico e ambientale

Contenuto

Il PAT nella Tavola 2 – Carta delle Invarianti - individua le aree di prevalente interesse paesaggistico ed ambientale. Esse coincidono con gli ambiti di invariante paesaggistico-ambientale, dove prevalente è l'attività agricola e l'edificazione risulta scarsa o strutturata in piccoli aggregati.

Sono parti dove l'ecosistema delle coltivazioni viene integrato con il mantenimento e il potenziamento della rete ecologica.

Comprende tutto il territorio destinato a bosco, prati stabili e pascoli, prati marcitoli.

Direttive

Per questi ambiti gli obiettivi che il PAT persegue sono:

- la tutela dell'integrità del territorio e la sua salvaguardia;
- la salvaguardia dell'attività agricola e zootecnica, nonché l'incentivazione di altre attività ad integrazione del reddito, compatibili con le caratteristiche paesaggistico-ambientali;
- l'incentivare forme di agricoltura ecocompatibili e con pratiche agronomiche che favoriscano la creazione di habitat con arricchimento di specie vegetali ed animali;
- la promozione dell'uso turistico, culturale, ricreativo e sociale del territorio rurale compatibile con la tutela dell'eco-sistema;
- la riqualificazione paesaggistica ed ambientale, anche attraverso le modalità del credito edilizio.

Il PI dovrà definire, anche sulla base nella Tavola 2 – Carta delle Invarianti - gli interventi previsti per gli ambiti di invariante paesaggistico-ambientale:

- la salvaguardia dell'integrità e spazialità (spazi aperti e/o integri), con definizione degli interventi che valorizzano tali contesti;
- la riqualificazione paesaggistico-ambientale delle parti dove vanno ricostruite le componenti paesaggistiche e naturalistiche del territorio;
- la produzione di edilizia a basso impatto o di bioedilizia;
- la disciplina degli edifici non più funzionali al fondo oppure con destinazioni produttive diverse da quella agricola, e l'individuazione e conseguente eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio con tutela di coni visuali;
- l'utilizzo di forme di credito edilizio al fine dell'attuazione degli obiettivi del PAT.

Prescrizioni

In queste zone sono consentite le attività agricole che valorizzino e migliorino l'assetto paesaggistico ed ambientale; sono ammessi gli interventi edilizi per il territorio agricolo previsti all'articolo 44 della legge regionale n. 11/2004.

Nelle aree di prevalente interesse paesaggistico ed ambientale, sono ammessi interventi edilizi che non pregiudichino la fertilità dei suoli, il mantenimento delle visuali paesaggistiche, il rispetto del patrimonio storico, ambientale e paesaggistico, il mantenimento della rete ecologica; il PI disciplina e specifica gli interventi sulla base delle caratteristiche territoriali.

Per gli edifici esistenti con destinazione d'uso compatibile, sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), b), c) e d) del DPR 380/2001; sono altresì consentiti interventi di

adeguamento degli allevamenti zootecnici destinati al benessere degli animali, alla tutela dell'ambiente ivi compresa l'applicazione delle direttive sui nitrati, all'inserimento di impianti tecnologici e ad esigenze igienico-sanitarie.

Per gli edifici esistenti non più funzionali al fondo, il PI disciplina gli interventi ammissibili di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), b), c) del DPR 380/2001.

Il PI stabilirà le modalità costruttive, delle serre volte alla protezione e forzatura delle colture, le opere necessarie alla mitigazione e regimazione delle acque, stabilirà altresì le modalità di ripristino ambientale e colturale nei casi di dismissione.

Il PI stabilirà, secondo le disposizioni di legge, le modalità per gli interventi sugli allevamenti zootecnici.

Gli interventi di nuova edificazione dovranno essere realizzati prevalentemente all'interno dell'aggregato definito dalle vigenti norme e dal PI.

Tutti gli interventi edilizi dovranno contenere tra gli altri elaborati progettuali, una esaustiva relazione ambientale/paesaggistica, che illustri la compatibilità degli interventi e le eventuali opere di mitigazione.

Articolo 42. Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale

Contenuto

Si fa riferimento ad aree sottoposte alle disposizioni per l'applicazione della normativa relativa ai proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria, zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale di cui alle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli", al D.P.R. n.357, 8 settembre 1997, nonché alle deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto. Nel Comune di Cavaso del Tomba C presente il Sito SIC/ZPS IT3230022 "Massiccio del Grappa".

Direttive

Il PI provvederà a definire norme di tutela e valorizzazione anche alle zone di influenza limitrofe, sulla base delle disposizioni regionali attuarne della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. come strumento idoneo a fissare le soglie in relazione alle caratteristiche dei diversi siti, come stabilito dalle Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000, elaborate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Il PI integra l'individuazione delle opere incongrue, elementi di degrado, e/o conseguenti a interventi di miglioramento già individuali dal PAT. ne prescrive la demolizione e/o conformazione.

I progetti di conservazione e valorizzazione ambientale individuali con i PI. e riferiti al mantenimento o miglioramento dello stato di conservazione di habitat, habitat di specie e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE, devono essere sviluppati secondo i principi e le indicazioni riportate nel documento "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti della rete Natura 2000" cap. 5 e 6) di cui all'allega» A alla D.G.R.4241.08.

L'attuazione delle azioni di conservazione attiva di habitat e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE alla valutazione da parte dell'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per gli aspetti di cui all'art. 5, comma 3. del D.P.R.357/97 e s.m.i.;

Prescrizioni

Per tutti i piani, progetti e interventi deve essere verificato il rispetto della procedura di valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente. Si prescrive, inoltre, il divieto all'immissione di

sostanze inquinanti in acqua, e di limitare l'utilizzo di fertilizzanti, antiparassitari e anticrittogamici di origine chimica. Tutti gli interventi previsti devono essere coerenti con l'elaborata valutazione di incidenza ambientale allegato al PAT.

I P.I., P.U.A. e programmi complessi, i progetti e interventi con riferiti a: Aree per interventi diretti al miglioramento urbano e territoriale, "A.S.2" nell'AT02; Rete Ecologica; Percorsi ciclopedonali e itinerari paesaggistici, Nuclei abitati in territorio agricolo, Elementi di degrado dovranno verificare la necessità di avviare procedure per la Valutazione di incidenza.

Articolo 43. Rete ecologica

Contenuto

La rete ecologica in senso generale si presenta strutturata in aree nucleo, corridoi, fasce tampone, stepping stones. Il PAT individua per il territorio comunale il quadro di connessioni ecosistemiche coerente con la programmazione provinciale tale da costituire la rete ecologica locale.

Le singole componenti della rete ecologica e la loro funzione nell'ambito della rete medesima sono:

- **aree nucleo** (core areas): coincidono con aree già sottoposte o da sottoporre a tutela, ove sono presenti biotopi, habitat naturali e seminaturali, ecosistemi di terra e di mare che si caratterizzano per l'alto contenuto in naturalità. Tali aree possiedono un valore ecologico ed una naturalità elevati e sono importanti anche dal punto di vista storico, scenico, artistico. Esse richiedono perciò un'attenta tutela e in taluni casi anche la valorizzazione. Sul territorio comunale sono stati considerati appartenenti a questa categoria gli ambiti del territorio, che comprendono le zone umide, gli ambiti agricoli e le aree rientranti all'interno della fascia del SIC.
- **aree di connessione naturalistica - fasce tampone**: hanno la funzione di evitare situazioni critiche che possono crearsi fra i nodi, i corridoi ecologici in caso di contatto diretto con fattori significativi di pressione antropica quali i centri abitati. Nello specifico le zone cuscinetto costituiscono delle fasce esterne di protezione ove siano attenuate ad un livello sufficiente le cause di impatto potenzialmente critiche. Fanno parte di questa categoria le aree a zone umide, corsi d'acqua e contesti agricoli, situate in una fascia contigua alle aree centrali.
- **aree di connessione naturalistica – aree di completamento**: corrispondono alla parte collinare a sud dove i boschi cedui si alternano a zone a prato con un buon valore naturalistico pur non essendo aree nucleo. Tali aree sono destinate a edificazione a servizio dell'agricoltura, nel caso di realizzazione di nuovi edifici dovranno essere previste opere di mitigazione.
- **stepping zone**: rappresentano delle aree naturali minori dove gli organismi sostano e si rifugiano in modo temporaneo durante i loro spostamenti lungo delle ideali linee di passaggio. Tali elementi, nonostante le ridotte dimensioni, possono dare un contributo significativo alla dispersione degli organismi, tuttavia è indispensabile che la matrice circostante non abbia caratteristiche di barriera invalicabile. Per specie poco sensibili alla frammentazione, all'isolamento, alla qualità dell'habitat le pietre di guado possono essere rappresentate anche da habitat di origine antropica (rimboschimenti, zone umide artificiali, ecc.). Le formazioni arboree lineari presenti sul territorio aperto, i filari, le siepi, posti lungo la viabilità minore, lungo i confini di proprietà, e/o all'interno degli appezzamenti possono essere considerati stepping stones.

- **varchi per la fauna:** corrisponde ad un ambito adiacente al campo da golf dove è opportuno evitare interventi di tipo edificatorio che comportino occlusioni del passaggio. L'area A.S.2 che è parzialmente interessata dovrà collocare nella parte interna al varco ambiti verdi liberi da edificazione.

Direttive

Il PI provvede a specificare i modi d'uso e di tutela per l'insieme delle suddette componenti ecologico-strutturali, operando per garantire le opportune connessioni e continuità di carattere fisico tra i diversi elementi, coerentemente con la pianificazione provinciale.

Il PI intraprende progetti di ricostruzione e miglioramento della rete ecologica locale attraverso interventi puntuali di progettazione ambientale e di connessione finalizzati:

- al potenziamento di adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica;
- alla previsione di specifici interventi di deframmentazione attraverso opere di mitigazione e compensazione ambientale, in particolare tenendo conto degli interventi di trasformazione del territorio previsti dal PAT;
- alla previsione di realizzare neoecosistemi sia con finalità di miglioramento dell'inserimento paesaggistico di infrastrutture ed aree insediate;
- all'individuazione di corridoi ecologici fluviali e il miglioramento delle capacità di autodepurazione dei reticoli idrografici;
- alla gestione e la conservazione dell'agricoltura in quanto soggetto di salvaguardia dei territori a funzione, anche favorendo le colture arboree specializzate ed incentivando forme di agricoltura compatibile o con finalità "a perdere" in favore del mantenimento di particolari specie animali (anche di interesse venatorio).

Nel caso di infrastrutture viarie che interferiscono con la rete ecologica il PI deve indicare interventi di mitigazione che garantiscano la continuità della rete stessa, quali il posizionamento di vie di attraversamento per gli animali o l'interruzione delle recinzioni.

Ai fini della fruizione turistica del territorio e della riqualificazione e potenziamento della rete ecologica, il PI programma, lungo direttrici strategiche preferenziali estese al territorio aperto e agli insediamenti, la messa a sistema delle aree per servizi e a verde in modo da garantire una maggiore funzionalità delle stesse, una migliore qualità del tessuto urbano in cui i servizi si integrano, il consolidamento e sviluppo di una rete di aree a verde connessa con il territorio aperto esterno agli insediamenti.

La progettazione del sistema del verde urbano dovrà tenere conto del collegamento funzionale tra le componenti della rete ecologica.

Il PI, sulla base delle previsioni del PAT, completerà e meglio preciserà la ricognizione degli elementi delle reti suddette, prevedendo il miglioramento delle aree naturali e di rinaturalizzazione, attraverso interventi di tutela e riqualificazione del paesaggio agrario e naturale, coinvolgendo anche i proprietari delle aree interessate, eventualmente in accordo con la Provincia per quanto riguarda gli interventi sugli agro-ecosistemi. Provvederà ad identificare e normare, anche con prescrizioni circa la tipologia e la struttura dei moduli vegetazionali da impiegare, le azioni per il rafforzamento e la ricostruzione di corridoi e buffer zone, avendo attenzione per:

- valorizzazione e tutela degli elementi individuati;
- gli interventi di completamento della rete ecologica che permettono, a partire dai nodi, la continuità della rete di collegamento;

- gli interventi di connessione dei corridoi ecologici, che permettono di superare barriere antropiche fisiche.

Con riferimento alla tutela del sistema faunistico, il PI detta norme che:

- incentivano le recinzioni in grado di permettere il passaggio dei vertebrati di piccole dimensioni presenti nel territorio;
- propongono azioni di divieto di disturbo e distruzione di esemplari di fauna e di deterioramento dei loro siti di riproduzione e di riposo;
- verificano sulla base del monitoraggio della fauna presente e di indicatori biologici lo status dell'ambiente/biodiversità e le sue tendenze evolutive e precisano con apposita analisi i confini e la classificazione delle aree di idoneità faunistica come rilevate dal PTCP.

Prescrizioni

Fino all'approvazione del PI restano confermate le previsioni del PRG vigente e le norme sovracomunali; è vietata comunque ogni attività o intervento che possa alterare permanentemente o danneggiare la consistenza e lo stato dei luoghi.

Nelle fasce tampone e nelle aree di potenziale completamento della rete ecologica site al di fuori delle aree urbanizzate possono venir opportunamente ammesse dallo strumento urbanistico comunale, compatibilmente con le previsioni del PTCP:

- attività di agricoltura non intensiva;
- attività agrituristiche;
- centri di didattica ambientale;
- attività ricreative e per il tempo libero a limitato impatto.

Nelle aree nucleo:

- la realizzazione delle infrastrutture è subordinata a misure di mitigazione mirata alla continuità ecologica e faunistica ed al mantenimento della biodiversità
- la gestione dell'agricoltura deve essere indirizzata al mantenimento della biodiversità complessiva
- le aree critiche sono ambiti prioritari per la concentrazione di interventi di mitigazione e compensazione.

Il varco indicato nelle Tavv. 2 e 4 deve essere preservato dall'occlusione insediativa anche in riferimento a quanto previsto all'Articolo 24.

Nel territorio sia per il governo dei boschi che dei corridoi ecologici va recepito quanto indicato dalle disposizioni del Piano di Riordino Forestale.

Si richiamano e sono fatte salve le norme di tutela del PTCP relativamente agli elementi della rete ecologica individuati dallo stesso, in particolare il Capo II, tutela delle risorse ambientali, Sezione III, rete ecologica.

La ricognizione della Rete ecologica, deve essere accompagnata da un monitoraggio finalizzato a definire le specie animali relazionale al varco per la fauna identificato dal piano negli ATO 2 e 4; da specifiche disposizioni finalizzate a garantire la funzionalità ecologica del varco e a mantenere il grado di conservazione delle specie, considerate in particolare sia la presenza della strada di via Valcavasia in corrispondenza dello sbocco meridionale del varco, sia la previsione di miglioramento urbano denominata "A.S.2" nella zona centrale del varco.

Articolo 44. Corridoi ecologici

Contenuto

I corridoi ecologici, rappresentati simbolicamente nella Tav. 4, costituiscono elementi di rilievo paesaggistico e ambientale soprattutto in relazione al tessuto consolidato. Sono indicati sia quelli esistenti che quelli previsti. I corridoi ecologici corrispondono ai principali corsi d'acqua.

Direttive

I corridoi indicati sono obbligatori e potranno essere meglio precisati e integrati dal PI che ne definirà le dimensioni e, ove possibile, indicherà anche la rete dei percorsi pedonali e ciclabili di collegamento. Fatte salve le situazioni preesistenti, la dimensione minima dei corridoi è stabilita in 50 metri. L'andamento potrà essere modificato in ragione di una progettazione più dettagliata per meglio adeguarlo alla situazione reale.

Sono da considerare parte integrante dei corridoi ecologici anche gli elementi della continuità naturalistica indicati dal PTCP come nuclei della rete secondaria, ancorché non riportati dal PAT.

SISTEMA INFRASTRUTTURALE

Articolo 45. Le reti per la mobilità

Contenuto

Ai fini del completamento e del potenziamento dei collegamenti che interessano il territorio comunale, il PAT prevede una serie di interventi da definirsi specificamente all'interno del PI.

Tali interventi sono così definiti:

- costruzione della rete dei percorsi ciclabili con funzioni ricreative;
- costruzione della rete dei percorsi ciclabili per la mobilità alternativa.

Direttive

I tracciati delle piste ciclabili di progetto, sono da ritenersi indicativi. La definizione avverrà in sede di PI o di progetto esecutivo dell'infrastruttura.

Il PI preciserà meglio l'individuazione dei percorsi ciclabili facendo in modo che i tracciati corrano in sede protetta e seguano, ove possibile, percorsi già esistenti.

Articolo 46. Percorsi ciclabili e itinerari paesaggistici

Contenuto

Il PAT indica la rete delle piste ciclabili ricreative e urbane esistente e i tracciati integrativi che preferibilmente dovranno essere individuati in modo preciso dal PI o da uno specifico progetto.

Il PAT recepisce, inoltre, i percorsi paesaggistici indicati nel PTCP e in particolare l'Anello turistico del Montello (percorso del Grappa e percorso Pianezze) e la Strada dei Vini (colli asolani Montello e paesaggio naturalistico di Asolo).

Direttive

Il PAT attribuisce un'importanza strategica alla realizzazione di una rete di percorsi ciclabili e pedonali attrezzati e protetti secondo due modelli che potranno per alcuni tratti coincidere:

- percorsi ciclabili urbani finalizzati a migliorare i collegamenti e la mobilità casa-lavoro, casa-scuola, casa-tempo libero;

- percorsi ciclabili finalizzati alla fruizione del territorio, sia urbano che aperto, e delle strutture ricreative e sportive.

A tal fine il PAT promuove la realizzazione di uno specifico progetto da sviluppare in termini urbanistici, architettonici e di diffusione e conoscenza delle opportunità già presenti all'interno del territorio comunale e di quelle che si attiveranno attraverso l'attuazione del progetto. Sotto il profilo urbanistico il PI recepisce i contenuti di tale progetto riportando ulteriori tracciati o rettifiche rispetto a quelli indicati dal PAT.

Prescrizioni

Il PI redige un progetto della rete ciclabile in modo da consentire la costruzione, anche per lotti successivi in riferimento al piano triennale delle opere pubbliche. La realizzazione potrà avvenire per parti con le modalità tecniche ed esecutive previste dalla normativa vigente e precisate dal PI o dal progetto esecutivo con particolare attenzione al rispetto delle dimensioni minime, all'utilizzo quando possibile di tracciati o elementi lineari già esistenti e con particolare cura nella scelta dei materiali di pavimentazione, delimitazione e segnaletica in modo che siano coerenti con il contesto di appartenenza.

I percorsi ciclopedonali e gli itinerari paesaggistici, devono essere realizzati esclusivamente al di fuori degli habitat riferiti al SIC/ZPS IT3230022 "Massiccio del Grappa", ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.

Sono fatte salve le norme di valorizzazione e tutela di cui all'art.25 del PTCP.

Articolo 47. Strade di interesse storico

Contenuto

Il PAT individua il tracciato dell'antica strada di Valmaor, la strada dell'archeologia-centuriatura e la strada della Grande Guerra come ambito di tutela e valorizzazione.

Direttive

Il PI nel recepire tale indicazione provvede alla tutela del tracciato e completa l'individuazione dei tratti stradali che costituiscono testimonianza storica e archeologica. Gli interventi dovranno rispettare il carattere di storicità del percorso.

Articolo 48. Tutela della percezione paesaggistica: tratti panoramici

Contenuto

Il PAT individua alcuni tratti stradali come strada panoramica con l'obiettivo di tutelare vedute di elevato valore ambientale e paesaggistico o coni visuali verso elementi di interesse architettonico.

Direttive

Il PI recepisce ed integra le previsioni del PAT dettando la normativa che disciplina specificamente i singoli contesti interessati in relazione alle caratteristiche architettoniche, storiche, paesaggistiche ed ambientali, salvaguardando gli elementi di tutela e rimuovendo gli elementi detrattori. Il PI individua gli ambiti entro i quali la demolizione di elementi di degrado dà titolo all'acquisizione di credito edilizio, secondo le modalità stabilite dall'Articolo 63 delle presenti norme.

Prescrizioni

Prima dell'approvazione del PI per gli ambiti interessati dalla strada panoramica è vietata l'interposizione di ostacoli fisici quali edifici, manufatti vari, compresa la cartellonistica pubblicitaria, tra il punto di vista e/o i percorsi panoramici ed il quadro paesaggistico tutelato che ne alterino in modo significativo la percezione.

EDIFICABILITA' IN TERRITORIO AGRICOLO

Articolo 49. Tutela dei caratteri agrari e riordino delle zone agricole

Contenuto

Il PAT individua nelle tavv. n. 2 e 4 alcuni elementi del territorio agricolo che hanno interesse paesaggistico e testimoniale e che rappresentano aree agricole integre. In particolare vengono evidenziati i corsi d'acqua di Curogna e Ponticello, l'oliveto e i prati marcioi.

L'obiettivo del PAT è di tutelare tali elementi per la loro importanza paesaggistica e come testimonianza del tradizionale uso agrario del territorio prevedendo da questi una fascia di mitigazione della larghezza di 100 metri.

Direttive

In relazione al territorio agricolo il PI individua:

- gli ambiti delle aziende agricole esistenti, anche attraverso la ricognizione e l'aggiornamento della schedatura puntuale delle realtà fondamentali o ritenute di particolare interesse;
- gli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione con riferimento ai limiti fisici alla nuova edificazione, considerate le caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio, indicate dal PAT;
- gli ambiti in cui eventualmente localizzare gli interventi edilizi nel caso in cui siano presenti congiuntamente una frammentazione fondiaria e attività colturali di tipo intensivo quali orti, vivai e serre;
- le destinazioni d'uso ammissibili delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, fermo restando quanto previsto dal PAT per gli edifici con valore storico-ambientale;
- le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione e al commercio di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera intensiva, per determinare altezze, materiali e le opere necessarie alla regimazione e raccolta delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall'esercizio dell'attività;
- gli ambiti nei quali considerate le trasformazioni territoriali in atto e/o potenziali di natura edilizia, urbanistica, ambientale e paesaggistica, gli interventi sono subordinati a progettazione unitaria.

I corsi d'acqua vanno valorizzati dai PI come elementi per la riprogettazione del territorio, in quanto corridoi e canali di collegamento tra aree verdi.

Il PI può individuare e segnalare la presenza di altri elementi e detta disposizioni affinché gli interventi ammessi nel territorio agricolo ne curino la tutela e la conservazione.

Per i corsi d'acqua in genere sarà evitata la canalizzazione e il tombinamento, eventuali arginature saranno realizzate con i metodi dell'ingegneria naturalistica.

Il PI individua, inoltre, gli elementi di degrado della zona agricola da riqualificare, integrando le individuazioni ed indicazioni del PAT e specifica le modalità di applicazione del credito edilizio per

gli immobili e le attività individuate come incompatibili e/o previste in trasferimento in conformità a quanto contenuto nell'Articolo 63.

Per la salvaguardia del territorio si auspica l'attenzione all'apertura di nuove cave in tali ambiti rimanendo, comunque, l'attività di cava disciplinata dalla LR 44/7 ed competenza dell'organo regionale che: disciplina la ricerca e l'attività di cava nel proprio territorio al fine di conseguire un corretto uso delle risorse, nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche, monumentali e della massima conservazione della superficie agraria utilizzabile a fini produttivi.

Prescrizioni

All'interno delle aree agricole integre e nelle rispettive fasce di mitigazione non è ammessa la costruzione di nuovi edifici né la realizzazione di discariche, o di depositi di materiali non agricoli; è favorita ed incentivata prioritariamente la demolizione dei manufatti esistenti previo riconoscimento di credito edilizio.

Fatte salve le norme specifiche per zone ed elementi particolari ricompresi in tali ambiti vi si applicano le disposizioni di cui all'art. 43, 44 e 45 della Lr. 11/04, ad eccezione dei nuclei e degli edifici di interesse testimoniale individuati nella tav. 4 del PAT.

Articolo 50. Strutture agricolo-produttive

Contenuto

In ottemperanza a quanto previsto dalla Lr. 11/04 (art. 44, 50) si considerano strutture agricolo produttive tutti i manufatti necessari per lo svolgimento delle attività agricole, o di loro specifiche fasi.

Vengono identificate, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie (art. 50, lettera d) punto 3):

- strutture e manufatti per l'allevamento di animali o per la coltivazione, la protezione o la forzatura delle colture;
- strutture per il ricovero di macchine ed attrezzature agricole, officine di manutenzione e magazzini utensili per lo svolgimento dell'attività agricola aziendale;
- manufatti ed impianti per il deposito e/o la conservazione delle materie prime (mangimi, lettimi, foraggi, imballaggi, fertilizzanti, prodotti veterinari e fitosanitari, ecc.);
- manufatti ed impianti per la sosta, la prima lavorazione, la trasformazione, la conservazione o la valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
- strutture ed impianti per l'esposizione, la promozione, la degustazione e la vendita dei prodotti aziendali;
- strutture ed impianti aziendali per attività di ricezione con finalità ricreative, culturali e didattiche, comunque in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività aziendali;
- locali da adibire ad uffici, mense, spogliatoi, servizi da utilizzarsi esclusivamente da parte di dipendenti dell'impresa agricola;
- opere ed impianti aziendali destinati all'approvvigionamento idrico ed energetico, alla regimazione delle acque, alla bonifica e alla viabilità;
- opere ed impianti destinati allo stoccaggio e/o trattamento delle deiezioni zootecniche e dei residui delle attività di trasformazione aziendali.

Questa articolazione non esclude la realizzazione di manufatti che combinino al loro interno più tipologie (ad esempio: stalla per bovini, con magazzino foraggi e mangimi e locale sosta latte, cantina per la lavorazione dell'uva, l'affinamento e la conservazione del vino, con locali per la degustazione e la vendita), né tanto meno la presenza contestuale in un unico corpo di fabbrica di locali destinati ad uso residenziale per l'imprenditore agricolo e di locali a destinazione agricolo-produttiva.

Direttive

E' indispensabile, anche in base a quanto previsto dalla lett. c), comma 4, dell'art. 44 delle legge regionale, che le strutture agricolo-produttive siano dimensionate in modo congruo e funzionale rispetto alle attività aziendali, risultino necessarie ai fini produttivi, nonché tecnicamente idonee.

La valutazione dei requisiti, viene demandata dalla legge all'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura, che in relazione alle distinte tipologie strutturali, verifica.

Il PI, sulla base anche delle seguenti indicazioni del PAT, dovrà provvedere alla disciplina per la costruzione delle strutture agricolo-produttive.

Articolo 51. Indirizzi e criteri l'edificabilità in territorio agricolo

Contenuti

Il territorio agricolo, così come definito ai precedenti articoli, è normato ai sensi del Titolo V della Lr. n.11/2004 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente articolo, ai sensi dell'articolo 43 comma 1 lettera b), ha per oggetto le aree agricole del territorio comunale e fornisce disposizioni generali per l'edificabilità in zona agricola e le modalità di intervento per il recupero degli edifici esistenti.

Il PI aggiorna e disciplina le aggregazioni edilizie rurali di antica origine o manufatti aventi particolari caratteristiche di bene culturale tipico delle zone rurali individuate dal PAT.

Direttive

Gli interventi edilizi devono essere progettati sulla base dei seguenti indirizzi, considerando che in zona agricola l'edificazione dei fabbricati agricoli produttivi deve essere collegata alla funzionalità tecnica degli stessi e non vincolata esclusivamente alle forme architettoniche tradizionali.

Gli **edifici prevalentemente residenziali** devono:

- rispettare l'ambiente agricolo e in particolare i caratteri dell'edilizia tradizionale, ricercando la coerenza con la tipologia, i materiali e i colori tipici delle preesistenze rurali del luogo;
- rispettare la morfologia del piano di campagna esistente evitando le deformazioni contrastanti con i caratteri del territorio;
- l'andamento delle coperture deve uniformarsi a tipi tradizionali, con andamento prevalentemente a due falde, impiegando per il manto materiali tradizionali;
- prevedere murature perimetrali con finiture esterne e tinteggiature del tipo tradizionale;
- la cornice di gronda dovrà preferibilmente uniformarsi alle misure tradizionali della zona;
- i comignoli devono essere improntati a semplicità di forma, preferibilmente costruiti secondo le modalità tradizionali della zona;
- le grondaie devono essere preferibilmente con profilo tondo;
- le principali misure dei fori devono essere preferibilmente in rapporto con quelle delle tipologie tradizionali, con rapporti tra altezza e larghezza tipici della zona;
- sono vietati i serramenti in alluminio anodizzato se visibili dall'esterno.

Le **strutture agricolo-produttive e gli annessi rustici** devono:

- rispettare l'ambiente agricolo ed in particolare, i caratteri dell'edilizia tradizionale ricercando, per quanto possibile, la coerenza con la tipologia, i materiali e i colori tipici delle preesistenze rurali del luogo;
- rispettare la morfologia del piano di campagna esistente evitando le deformazioni contrastanti con i caratteri del territorio;
- prevedere, per quanto possibile, coperture con tetto a falde congiunte sul colmo e manto realizzato con materiali tradizionali;
- prevedere murature perimetrali con finiture esterne e tinteggiature del tipo tradizionale;
- nel caso di strutture agricolo produttive non tradizionali, destinate alla produzione di energia da fonti rinnovabili, le tipologie, i materiali e le forme possono essere diverse dalle direttive sopra riportate.

Il PI specifica le direttive suddette e disciplina qualunque intervento di trasformazioni del territorio rurale, delle sue peculiari caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali, predisponendo uno specifico prontuario per interventi edilizi in zona agricola. Il PI potrà integrare le indicazioni di cui al presente articolo al fine di favorire l'innovazione architettonica nel rispetto della tradizione locale.

Le disposizioni sulla volumetria, sulle distanze e sulle altezze delle nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti vengono date dal PI nel rispetto delle disposizioni di legge.

Per le aggregazioni edilizie rurali di antica formazione è preferibile un intervento progettuale unitario. Il PI procede secondo quanto previsto dalla Lr. n.11/2004 e precisa le destinazioni d'uso ammesse.

Prescrizioni

In generale è prescritto il mantenimento attraverso il recupero, la manutenzione e la parziale reintegrazione di vecchie recinzioni e muri divisorii esterni che presentino caratteri tipologici e materiali tradizionali e siano coerenti con i valori storico-architettonici dell'edificio originario.

In assenza di elementi considerati tipici e caratterizzanti potranno essere realizzate nuove recinzioni esterne secondo le tipologie e forme più ricorrenti della tradizione rurale locale.

In generale gli spazi esterni pertinenziali dei fabbricati tipici rurali o di fabbricati di epoca recente dovranno essere realizzati con particolare attenzione alla permeabilità dei suoli attraverso l'uso di materiali e tecnologie drenanti.

Le pavimentazioni esterne originarie o di valore tipologico-documentario dovranno preferibilmente essere mantenute e conservate nei loro caratteri originari; detti elementi, qualora rimossi per consentire l'esecuzione di altri interventi, dovranno essere ricollocati in opera nel rispetto del disegno e della finitura preesistenti.

Il PI favorisce, attraverso misure di incentivazione, interventi che promuovono l'utilizzo di risorse energetiche rinnovabili, soluzioni progettuali eco-compatibili e disposizioni di bioedilizia.

Per le aggregazioni edilizie rurali o manufatti aventi particolari caratteristiche di bene culturale tipico della zona rurale, il PI sulla base delle analisi e della categoria di intervento assegnata in base al grado di tutela determina per ogni unità minima di intervento la destinazione d'uso ammessa tra quella residenziale, commerciale, direzionale, turistica ed artigianale di servizio.

Fino all'approvazione del PI adeguato alle presenti norme, per le aggregazioni rurali valgono le disposizioni del vigente PRG e della legislazione vigente in materia.

Articolo 52. Nuclei abitati in territorio agricolo

Contenuto

La zona agricola di Cavaso del Tomba comprende alcuni nuclei prevalentemente residenziali che, pur non presentando caratteristiche tali da poter essere considerati come città consolidata, sono caratterizzati da una presenza edificata di una certa densità e da edificazione diffusa ma non in contrasto con l'uso agricolo del territorio.

Direttive

Il PAT, in tali ambiti, demanda al PI la definizione dell'esatto perimetro (comunque all'interno dei limiti definiti dal PAT), della schedatura di tutti gli edifici prevedendo un disegno urbanistico dell'ambito, il recupero degli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale e appositi interventi per quelli non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola.

All'interno di tali perimetri il PI può individuare limitati interventi puntuali di nuova edificazione, o ampliamento.

Sono consentiti i seguenti interventi:

- recupero a fini residenziali degli edifici esistenti
- nuova edificazione residenziale: il PI individua i lotti edificabili nei quali è consentita la realizzazione di un unico edificio residenziale per una volumetria massima di 600 mc.
- per i fabbricati esistenti sono consentite destinazioni d'uso diverse, purché compatibili con la residenza.

Ai fini di limitare comunque l'edificazione sparsa in territorio agricolo, tali nuclei sono da considerarsi ambiti prioritari per l'edificazione consentita in tale territorio dalla legislazione vigente; al loro interno potrà applicarsi il credito edilizio volumetrico eventualmente maturato nel caso di interventi di eliminazione di situazioni di degrado nel territorio agricolo con modalità stabilite dall'Articolo 63 delle presenti norme.

Il PAT garantisce un'adeguata compensazione e mitigazione ambientale, prevedendo intorno ad ogni nucleo di edificazione diffusa la dotazione di una fascia di alberature autoctone di indicativamente 8 mt al fine di assicurarne la separazione fisica e la mitigazione visiva rispetto al circostante territorio rurale ed uniformando le nuove costruzioni a tipologie edilizie dell'architettura rurale.

Prescrizioni

Le destinazioni d'uso ammesse sono:

- funzione abitativa e relativi servizi (artigianato di servizio, esercizi di vicinato, etc.);
- funzioni agricole, ricerca, accoglienza, valorizzazione dei prodotti tipici;
- funzioni alberghiere, congressuali, ristorazione e strutture per il turismo rurale.

In questi ambiti non sono consentiti allevamenti di tipo intensivo.

Sono fatte salve le norme vigenti sulle zone agricole e le schede puntuali degli strumenti urbanistici vigenti fino al subentro di diverse indicazioni introdotte con il PI.

I nuclei individuati come borghi rurali nella Tav. 4 del PAT mantengono la possibilità di cambio d'uso delle strutture produttive non più funzionali a destinazione residenziale.

Articolo 53. Manufatti non più funzionali alla conduzione del fondo.

Contenuto

Il PAT favorisce il riuso degli edifici ricadenti in zona agricola e non più funzionali alla conduzione del fondo al fine di preservare il territorio aperto. L'individuazione di tali manufatti e le modalità per il loro riuso sono precisate dal PI nel rispetto delle direttive che seguono.

Direttive

Il P.I predisporrà una schedatura puntuale degli annessi non più funzionali alla conduzione del fondo adottando i seguenti criteri:

- formulare una schedatura puntuale che riporti gli estratti del PAT e del P.I un estratto catastale e fotogrammetrico, corredato delle foto puntuali dell'edificio, dei parametri quantitativi edilizi (volume, superficie coperta e s.l.p.), nonché l'altezza e l'attuale destinazione d'uso.
- per ciascun fabbricato vanno indicati gli eventuali titoli abilitativi.
- l'attestazione della non funzionalità dell'annesso alla conduzione del fondo deve avvenire previa relazione agronomica;
- va indicato l'eventuale l'ampliamento volumetrico consentito fino al limite di 800,00 mc compreso il volume esistente;;
- indica la possibilità di ricomposizione degli annessi agricoli non più funzionali all'interno dei borghi rurali e nelle aree interessate da linee preferenziali di sviluppo nei limiti precisati dal PI.

Prescrizioni

I manufatti dichiarati non funzionali al fondo per i quali è ammissibile il cambio d'uso saranno valutati in sede di PI, ma devono almeno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- essere chiaramente identificabili come manufatti edilizi. Edifici semidistrutti, ruderi o manufatti di cui rimangono tracce labili potranno essere presi in considerazione solo quando è inequivocabilmente documentabile la preesistenza di un edificio rustico.
- l'eventuale proposta di recupero dei manufatti precari, è da considerarsi ammissibile, solo nel caso che gli stessi siano stati regolarmente assentiti o legittimati
- non sono ammessi aumenti di volume che possono compromettere contesti di pregio
- in caso di manufatti di volume pari o inferiore a 300 mc, l'eventuale ampliamento non potrà essere superiore al raddoppio dell'originario. Eventuali ulteriori incremento fino alla soglia di 800 mc, sono ammessi solo se derivano da acquisizione di crediti per riordino ambientale o per compensazione.

Con la riconversione dei fabbricati rurali non più funzionali viene vietata la possibilità di costruire nuove strutture agricolo-produttive nell'area di pertinenza del fabbricato oggetto di variante e nel fondo di riferimento, fatte salve le prerogative di cui agli artt. 44 e 45 della Lr. 11/04 e s.m.i. riferite al complesso dei fabbricati aziendali, prima della riconversione.

Articolo 54. Allevamenti zootecnici e attività agricole speciali

Contenuto

Il PAT individua nella cartografia relativa alle indagini agronomiche e contenuta nel quadro conoscitivo gli allevamenti con una densità di animali consistente allo scopo di individuare le

eventuali fragilità. Non si rilevano elementi di fragilità in quanto gli allevamenti sono tutti di limitate dimensioni.

Il territorio è inoltre caratterizzato dalla presenza di attività di molitura delle olive.

Direttive

Il PAT persegue il generale miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del territorio comunale, specificando nella individuazione degli allevamenti uno degli obiettivi di sostenibilità ambientale, di tutela della naturalità e del potenziamento della biodiversità.

Indicazioni

Il PI sulla base delle indicazioni del PAT dovrà provvedere alla disciplina degli allevamenti secondo:

- la legislazione vigente;
- la definizione di allevamenti zootecnici intensivi in rapporto con la legislazione vigente (Lr. 11/04 e Atti di indirizzo art. 50, lettera d e successive modifiche) del complesso settore;
- la definizione specifica delle probabili tre tipologie di allevamento:
 - o allevamento familiare
 - o allevamento non intensivo
 - o allevamento intensivo

IL PAT consente la realizzazione di serre di tipo fisso di qualsiasi tipo in territorio agricolo, ad esclusione delle aree agricole integre e degli ambiti della rete ecologica principale, prevedendo intorno all'insediamento una fascia di profondità minima di 15 metri di zona piantumata ad alberi e sottobosco a protezione dell'ambiente e nel rispetto di quanto stabilito dalla DGRV 172/2010.

Nella zona agricola ad est della zona produttiva e adiacente all'attività esistente di molitura delle olive è consentito l'insediamento di attività legate alla trasformazione dei prodotti compreso lo stoccaggio e la produzione di cippato. Il PI definirà nel dettaglio il perimetro dell'ambito prevedendo opportune misure di mitigazione.

Gli interventi di inserimento di impianti fotovoltaici sono ammessi compatibilmente con le indicazioni e condizioni dell'articolo 39 del PTCP; negli ambiti delle Rete Ecologica sono soggetti alla valutazione d'incidenza e comunque devono prevedere misure compensative di ogni riduzione della qualità ecologica complessiva dell'area.

Articolo 55. Interventi di riqualificazione degli elementi di degrado in zona agricola

Contenuto

Gli elementi di degrado sono costituiti da volumi che insistono in aree a valenza paesaggistica, per tali volumi è prevista la demolizione e contestuale riconversione della destinazione d'uso dell'area nella quale insistono.

Direttive

Il PI provvederà alla ricognizione degli elementi di degrado.

Gli interventi di riqualificazione ambientale in zona agricola mediante demolizione di volumi legittimamente realizzati, ma che presentano motivi di turbativa ambientale o gravi problemi di inquinamento del territorio (annessi rustici non più funzionali, capannoni già utilizzati per attività produttive in zona impropria o per allevamenti zootecnici) determinano la formazione di credito edilizio con le modalità dell'Articolo 63 delle presenti norme.

Gli interventi di riordino della zona agricola, comprendenti la rimozione o il trasferimento degli immobili destinati all'allevamento zootecnico intensivo, anche se dismessi, degli annessi rustici

dismessi, il ripristino del suolo agricolo compromesso da trasformazioni per finalità esulanti dall'attività agricola (depositi e simili), il trasferimento dei fabbricati residenziali incongrui, e non più funzionali all'attività primaria, sparsi in zona agricola determinano la formazione di credito edilizio con le modalità dell'Articolo 63.

Articolo 56. Attività agrituristiche

Contenuto

Il PAT stabilisce, con riguardo ai richiedenti aventi titolo ai sensi della legge regionale n° 9 del 18 aprile 1997 e dal suo regolamento di attuazione (Reg. reg. del 12 settembre 1997, n° 2) e nel rispetto di quanto previsto dalla Lr 11/2004, la possibilità di adibire ad attività agrituristiche il patrimonio edilizio del territorio agricolo.

Le attività agrituristiche, per operatori a ciò autorizzati, anche se realizzate con opere di adattamento del fabbricato, non comportano mutamento di destinazione d'uso.

Gli annessi rustici esistenti aventi i requisiti definiti dalla Lr. 4 novembre 2002, n°33, art. 25, comma 1, lett. f) (attività ricettive in residenze rurali) potranno essere adibiti a soggiorno temporaneo di turisti purché gli interventi di adeguamento necessari non compromettano le caratteristiche rurali dell'edificio.

Prescrizioni

Sulla base di quanto indicato dal PAT in sede di PI si dovranno considerare le indicazioni a seguire.

- Edifici o parti di edifici da destinare ad agriturismo: la costruzione di nuovi volumi abitativi destinati a soggiorno temporaneo di turisti sono ammessi esclusivamente come ampliamento di case di abitazione già esistenti, fino ad un massimo di mc 1200.
- Sono escluse nuove costruzioni isolate dalle preesistenti da destinare ad agriturismo.
- I requisiti dei soggetti richiedenti ed i presupposti per l'esercizio dell'attività di agriturismo dovranno risultare dall'applicazione delle Lr. n° 9 del 18 aprile 1997 e dal suo regolamento di attuazione (Reg. reg. 12/09/97 n°2).
- Gli annessi rustici esistenti potranno essere adibiti a soggiorno temporaneo di turisti purché gli interventi di adeguamento necessari non compromettano le caratteristiche rurali dell'edificio.
- L'uso agrituristico non varia la destinazione d'uso dell'annesso rustico.
- Anche l'area di pertinenza del fabbricato, parcheggi compresi, dovrà mantenere le caratteristiche di ruralità ed integrarsi nel paesaggio.

Articolo 57. Attività ricettive extralberghiere in residenze rurali

Contenuto

I requisiti sono definiti dalla Lr. n°49 del 22 ottobre 1999.

Direttive

I rustici esistenti potranno essere adibiti a soggiorno temporaneo di turisti purché gli interventi di adeguamento necessari non compromettano le caratteristiche rurali dell'edificio.

Anche l'area di pertinenza del fabbricato, parcheggi compresi, dovrà mantenere le caratteristiche di ruralità ed integrarsi nel paesaggio.

Articolo 58. Sistemazioni agrarie

Contenuto

Sulla base di quanto indicato dal PAT in sede di PI si dovranno considerare le indicazioni a seguire.

Direttive

E' da vietare qualsiasi intervento che modifichi la morfologia dei luoghi, ad eccezione dei miglioramenti fondiari definiti "Sistemazioni agrarie".

Non sono ammessi rilevati né riempimenti di avvallamenti con terra di riporto.

Sono permesse le sistemazioni agrarie, previa autorizzazione o concessione, che comprendano movimenti di terra, con le modalità a seguire.

I movimenti di terra che comportano alterazioni del profilo del terreno fino a 30 cm e senza utilizzo di terreno di riporto sono soggetti a comunicazione all'ufficio competente almeno 30 giorni prima dell'inizio.

Tutti gli altri interventi sono soggetti a DIA e devono essere supportati dalla seguente documentazione:

- piano quotato dello stato di fatto e dello stato di progetto;
- relazione agronomica con motivazione delle scelte del miglioramento fondiario, del tipo di coltivazione e/o impianto arboreo e delle sue caratteristiche (forma di allevamento, sesto d'impianto, tipologia tutori) ed indicazioni della ricomposizione ambientale post miglioramento fondiario in armonia con l'ambito di appartenenza;
- relazione geologica con documentata la capacità di sgrondo del terreno e degli eventuali drenaggi necessari ad evitare problemi idrogeologici.

Nell'impianto degli arboreti (vigneti, frutteti, specie da opera e da legno, ecc.) si auspica il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- se si effettuano movimenti di terra con sterri e riporti deve essere mantenuto in superficie lo strato attivo del terreno agrario;
- possibilmente mantenere la baulatura dei terreni;
- prevedere adeguate reti scolanti (drenaggi);
- al fine di un inserimento armonico nell'ambito paesaggistico devono essere previsti elementi arborei (filari, siepi, alberi isolati) di specie autoctone o storicamente inserite nell'ambiente (salici, gelsi, alberi da frutto e da fiore, specie forestali autoctone) che spezzino la "monotonia" di sistemazioni oltre l'ettaro di superficie; tali elementi possono essere inseriti all'interno dell'appezzamento o raccordarsi con le coltivazioni circostanti.

TITOLO 4: Norme attuative

Articolo 59. Attuazione del PAT

Contenuto

In osservanza a quanto disposto dalla Lr. 11/04 il PI attua il PAT con i contenuti e le modalità prescritti dalla legge stessa e dalle presenti norme.

Direttive

Il PI potrà essere redatto in unica soluzione oppure con atti progressivi, rispettando comunque una delle seguenti modalità:

- interessare tutto il territorio comunale;
- interessare interamente il territorio ricompreso in uno o più ATO;
- interessare aree o edifici ricompresi in una o più schede normative prevedendo, ove necessario, l'obbligo di PUA;
- affrontare una tematica specifica, nel qual caso il PI dovrà occuparsi di tutti gli ambiti del territorio comunale interessati da tale tematica con le specificazioni che seguono.

Come previsto dalla normativa vigente il PI dovrà assegnare ad ogni area la capacità edificatoria e le modalità di attuazione nel rispetto del dimensionamento complessivo del PAT conformemente a quanto contenuto nelle presenti norme.

Le aree non edificabili nel PRG che il PAT indica come compatibili con l'edificazione assumono una potenzialità edilizia e sono realizzabili solo dopo l'approvazione del PI, che darà indicazioni specifiche sulle aree interessate.

Atteso il livello di riferimento del Radon esposto nel Rapporto Ambientale il Piano degli Interventi dovrà prevedere nelle NTA apposite disposizioni per gli insediamenti residenziali, in ordine al principio di precauzione (DGR 79/ 2002)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3 della Lr. 11/2004, il PI o il provvedimento di localizzazione di un'opera pubblica in variante al PI, possono modificare il PAT senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso, secondo i seguenti criteri e limiti:

- per assicurare la flessibilità del sistema di pianificazione territoriale ed urbanistica, purché tali modifiche abbiano carattere meramente operativo e non alterino negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal PAT, ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS;
- per l'applicazione di norme giuridiche ed atti di pianificazione comunque denominati che comportino automatica variazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di livello inferiore, salvi i casi in cui l'efficacia del precetto sia esplicitamente subordinata dalle norme all'approvazione di una variante di adeguamento e sempre che la variante non alteri negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal PAT, ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS;
- per la localizzazione di opere pubbliche, secondo le procedure previste Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – e dalla Legge

regionale 7 novembre 2003, n. 27 - Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche, sempre che la variante non alteri negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal PAT, ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS;

- in tutti i casi in cui tale possibilità è prevista da norme o atti di pianificazione di livello superiore e dalle presenti norme.

I Piani degli Interventi e i Piani Urbanistici Attuativi dovranno adeguarsi ai contenuti della DGRV 1322/2006 e dovranno essere adottate tutte le indicazioni di carattere idraulico contenute nello studio di compatibilità idraulica del PAT, così come integrate e corrette nel parere del Genio Civile. Tali studi di compatibilità idraulica dovranno essere trasmessi all'Ufficio del Genio Civile che ne curerà l'istruttoria;

Restano in ogni caso fatte salve tutte le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale o alle reti di bonifica, oltre che alle norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento.

Il PI, in attuazione dell'art. 5.3 del PTCP, provvede anche alla mappatura, e all'aggiornamento, delle infrastrutture di interesse generale presenti nel sottosuolo e fissa i criteri metodologici uniformi per la posa in opera di ulteriori infrastrutture. I PI dovranno adeguarsi anche ai contenuti della DGRV 3308/2008.

L'attuazione delle azioni strategiche di sviluppo insediativo previste nelle aree idonee a condizione caratterizzate dalla presenza di conoidi alluvionali dovranno essere precedute da una sistemazione idraulico-forestale del bacino e dei versanti immediatamente a monte delle aree di intervento.

Articolo 60. Indirizzi e criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive e per le varianti di cui al DPR 160/10 – DGR 55/2012

Contenuto

Il PAT assume i criteri generali di riferimento per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui al DPR 160/10, con le precisazioni che seguono:

- l'estensione dell'area interessata dal progetto non può eccedere le esigenze produttive prospettate dall'azienda nel progetto stesso;
- deve essere garantito il rispetto degli standard urbanistici per le parti oggetto di intervento;
- deve essere verificato l'integrale rispetto delle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici e di settore sovracomunali. Sono fatte salve solo deroghe all'altezza massima dei fabbricati motivate da esigenze legate all'attività o all'utilizzo di particolari impianti;
- è necessario convenzionare le opere di urbanizzazione relative all'intervento;
- è necessario prevedere ogni altro intervento utile per mitigare l'impatto ambientale dell'attività produttiva;
- per gli interventi nei centri storici è necessario valutare che il progetto non sia in contrasto con la disciplina igienico-sanitaria e con le caratteristiche morfologiche del contesto in cui si inserisce;
- è da escludere la possibilità di applicare le procedure di cui all'art. 5 del DPR 160/10 ai casi di progetti che occupino aree destinate a servizi che incidono sul dimensionamento del piano, sottraendole in tal modo ad aree pubbliche o di interesse pubblico;

- sono fatte salve eventuali norme più restrittive in applicazione della legislazione vigente e di sue modifiche o integrazioni.

Prescrizioni

Gli ampliamenti dovranno avvenire nel rispetto degli ambiti di cui al capo Sistema dei valori storici-architettonici e al capo Sistema paesaggistico ambientale delle presenti norme.

In particolare non potranno compromettere:

- i contesti figurativi e le pertinenze delle ville di interesse provinciale e dei complessi soggetti a vincolo monumentali;
- il funzionamento della rete ecologica;
- le visuali lungo i tratti panoramici
- la rete dei percorsi paesaggistici e di interesse storico.

E' da escludere la possibilità di:

- ampliare l'area interessata dal progetto oltre le esigenze produttive prospettate nel progetto;
- interessare aree destinate a servizi che incidono sul dimensionamento del piano;
- interessare gli impianti inadeguati e le strutture precarie o inadatte allo svolgimento di attività produttive.

E' necessario:

- verificare l'integrale rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 41 delle Norme Tecniche del P.T.R.C. sull'intero territorio del Comune e delle altre indicazioni contenute nella pianificazione di livello regionale e provinciale;
- verificare la compatibilità con le zone di tutela e le zone di vincolo;
- garantire il rispetto degli standard urbanistici;
- convenzionare le opere di urbanizzazione relative all'intervento.

In ogni caso dovranno essere controllati gli impatti ambientali e paesaggistici e previste adeguate misure di mitigazione.

Sono richiamate le misure di compensazione di cui all'Articolo 66.

Articolo 61. Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica

Contenuto

Il PAT stabilisce criteri e modalità per l'applicazione dell'istituto della perequazione urbanistica, perseguendo l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.

Direttive

Nelle aree interessate dalle linee di espansione residenziale e produttive previste dal PAT, la modalità perequativa viene definita in sede di PI. Tale cessione non potrà essere inferiore al 20% dell'area che il PI attiverà e potrà essere convertita in realizzazione di opere di interesse pubblico qualora il PI ne ravvisi l'opportunità.

Il conferimento dei diritti volumetrici necessari alla verifica dell'indice di edificazione delle aree di espansione deve essere documentato nella convenzione allegata allo strumento attuativo, all'atto della sua sottoscrizione.

Per i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi le modalità di attuazione della perequazione urbanistica saranno definite, nello specifico, in ciascun atto di programmazione negoziata, facendo riferimento ai criteri di perequazione sopra indicati.

Prescrizioni

Anche per interventi edilizi diretti il PI potrà prevedere l'applicazione dell'istituto della perequazione urbanistica.

Il PI può motivatamente individuare altresì comparti attuativi costituiti da aree appartenenti ad ambiti di trasformazione diversi, computando i rispettivi indici perequativi e nel rispetto della massima capacità edificatoria assegnata a ciascun ambito.

A fini perequativi, potranno comprendersi anche aree distinte e non contigue, ma funzionalmente collegate ed idonee, in particolare per quanto riguarda la dotazione di servizi a scala territoriale.

Le aree cedute a seguito di perequazione o compensazione sono destinate ad accogliere, oltre alle funzioni già previste per l'ambito e secondo le indicazioni del PI e compatibilmente con le caratteristiche delle aree:

- crediti edilizi
- opere ad uso pubblico
- dotazioni urbanistiche
- edilizia residenziale sociale.

Articolo 62. Indirizzi e criteri per l'applicazione della compensazione urbanistica

Contenuto

La compensazione urbanistica è l'istituto mediante il quale, secondo le procedure di legge, viene permesso ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, oppure su parte dell'area oggetto di vincolo non necessaria alla realizzazione dell'opera pubblica, previa cessione all'amministrazione dell'area oggetto di vincolo, in alternativa all'indennizzo.

Direttive

Il PI per conseguire gli obiettivi di cui al comma precedente, disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare individuando gli ambiti in cui è consentito l'utilizzo dei crediti edilizi e prevedendo a tal fine, per favorire la commerciabilità degli stessi, l'attribuzione alle varie zone di indici di edificabilità differenziati e un indice minimo di edificabilità fondiaria.

Il PI potrà individuare ulteriori aree particolarmente delicate da assoggettare a vincolo di inedificabilità, e potrà prevedere la possibilità, qualora posseggano una potenzialità edificatoria, di ottenere un credito edilizio spendibile secondo quanto previsto dall'art 36 della Lr. 11/04.

Articolo 63. Indirizzi e criteri per l'applicazione del credito edilizio

Contenuto

Concordemente con quanto previsto dagli articoli 36, 37 e 39 della Lr. 11/04 e dalle norme tecniche, il credito edilizio può essere generato, oltre che dagli interventi di cui all'Articolo 61 e all'Articolo 62 della presente norma, nel seguente modo:

- demolizione di opere incongrue esistenti in tutto il territorio comunale;
- eliminazione di elementi di degrado presenti su tutto il territorio comunale;

- realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale.

Direttive

Il PI può procedere alla individuazione di ulteriori immobili sui quali rendere applicabile il credito edilizio, nell'ambito delle seguenti categorie:

- **opere incongrue**, in quanto contrastanti con i vincoli e le tutele evidenziate nella tavole del PAT e dalle presenti norme;
- **elementi di degrado**, costituiti da superfetazioni e pertinenze degli immobili incongrui che producono alterazioni negative all'architettura dell'edificio principale ed al contesto;
- **elementi in contrasto** con il miglioramento della qualità urbana;
- **elementi in contrasto** con il riordino della zona agricola, costituiti dagli immobili individuati dal PAT o dal PI;
- **elementi in contrasto** con il riordino della zona agricola, costituiti dagli insediamenti produttivi fuori zona non confermati.
- **opere in contrasto** con la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, in particolare nel caso di edifici compresi nelle fasce di rispetto.

Il recupero del credito dovrà essere sempre e comunque vincolato al recupero ambientale e di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale dei siti interessati.

Affinché il credito sia utilizzabile il recupero ambientale mediante demolizione e la costruzione del nuovo volume dovranno essere contenuti in un unico procedimento edilizio ed autorizzati contemporaneamente. Il credito ha efficacia ad avvenuta demolizione del volume interessato.

Le modalità di utilizzo del credito edilizio generato da azioni di riqualificazione ambientale sono calcolate rispetto alla superficie di calpestio (f):

- per demolizione in ambiti di consolidamento delle urbanizzazioni esistenti il credito corrisponde alla superficie di calpestio esistente;
- per demolizione di fabbricati ad uso produttivo posti in zona impropria:
 - $f + 50\%$ se si sposta su una zona compatibile;
- per demolizione in ambiti agricoli e recupero nei nuclei abitati in territorio agricolo il diritto edificatorio potrà essere utilizzato con le seguenti percentuali di riduzione:
 - 50% da rurale o produttivo a residenziale;
 - 100% da rurale a rurale secondo specifiche schede di PI;
 - 100% da residenziale a residenziale.

All'interno della zona agricola il credito edilizio recuperato non potrà mai essere superiore a 1200 mc., l'eccedenza eventuale potrà essere recuperata all'interno delle aree individuate dal PAT e dal PI.

Il PI, in ragione dello stato di conservazione e della qualità edilizia degli edifici, può modificare i parametri relativi alla volumetria riconosciuta per il trasferimento dei crediti. I parametri da applicare dovranno essere coerenti con i valori stabiliti nelle presenti norme.

Il credito che non dovesse essere immediatamente riutilizzato viene riportato nell'apposito registro dei crediti che il PI dovrà istituire.

I crediti maturati in caso di trasferimento vengono corretti in base alla zona di attivazione e quella di destinazione.

CREDITI TRASFERIMENTI VOLUMI			
da	a		
	A	B	C
A – CENTRI STORICI	1	1,2	Non ammesso
B – CENTRI ABITATI	0,8	1	Non ammesso
C – ZONA AGRICOLA	0,6	0,8	1

Articolo 64. Accordi tra soggetti pubblici e privati e criteri per la valutazione economica del beneficio pubblico

Contenuto

Il Comune, nei limiti delle competenze di cui alla LR 11/2004, può concludere accordi con soggetti privati per assumere, nella pianificazione, proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Tali accordi sono finalizzati alla determinazione di eventuali previsioni aventi contenuto discrezionale in atti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Per la definizione e realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico per le quali sia richiesta l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province, Regione Amministrazioni statali e altri soggetti pubblici o privati, può essere promossa la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni.

Gli accordi ai sensi del primo comma dovranno contenere:

- una scheda normativa comprendente la documentazione cartografica che espliciti le modificazioni da apportare allo strumento urbanistico generale, corredata da specifiche norme tecniche di attuazione e parametri dimensionali;
- una valutazione della compatibilità ambientale degli interventi;
- ogni altra documentazione tecnica utile per la valutazione della proposta rapportata agli obiettivi prefissati.

L'approvazione degli accordi tra enti pubblici e soggetti privati sono attuati attraverso le differenti procedure previste dagli artt. 6 e 7 della LR 11/2004, in relazione alla tipologia degli accordi.

Nell'ambito del procedimento di formazione del PI, o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, l'Amministrazione Comunale può prevedere l'attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultino più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale definiti dal PAT.

L'accordo dovrà essere formulato tenendo conto degli obiettivi e dei criteri definiti dal PAT, inoltre dovrà essere coerente con i valori stabiliti nell'articolo precedente.

Direttive

Il PI può prevedere per interventi di riqualificazione, l'acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione di immobili e/o di aree entro l'ambito da riqualificare, al fine di attuare direttamente interventi di trasformazione, sia attraverso propri investimenti che attivando il concorso di operatori mediante forme pubbliche di consultazione.

Nelle aree soggette a trasformazione il PI può assegnare un indice edificatorio più elevato, qualora l'attuazione degli interventi sia condizionata alla realizzazione di opere infrastrutturali definiti di interesse pubblico e collettivo dall'Amministrazione Comunale, fra cui anche interventi di edilizia residenziale pubblica, che comportino un rilevante maggiore onere per il soggetto attuatore.

Prescrizioni

La integrale cessione a titolo gratuito delle aree e delle opere da destinare a standard di urbanizzazione primario e secondario costituisce comunque la condizione minima a carico dei promotori (ovvero della parte attuatrice subentrante).

Articolo 65. Mitigazioni relative all'inquinamento luminoso

Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori di suddetti impianti.

Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° e oltre.

E' fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.

Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore 24.

L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve essere superiore a 4500 lumen. In ogni caso per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizio di pubblica utilità e all'individuazione di impianti di distribuzione self service, è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.

E' vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare verso la volta celeste.

Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione di giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).

Articolo 66. Mitigazioni e compensazioni ambientali

Il rapporto ambientale della VAS, individua gli effetti positivi e negativi che le azioni di piano generano nel territorio e definisce, dove possibile, quali interventi di mitigazione sono necessari per ridurre o eliminare gli effetti negativi.

Le opere e gli interventi di mitigazione dovranno essere effettuati almeno contemporaneamente, ma non successivamente, alla realizzazione delle azioni di piano che hanno richiesto tali mitigazioni.

Le opere di compensazione ambientale possono venir realizzate entro ed all'esterno degli ambiti di intervento, purché all'interno della medesima unità di paesaggio, e preferibilmente all'interno delle aree destinate alla rete ecologica.

Il PI potrà prevedere la possibilità di monetizzare gli interventi di compensazione convertendo le opere previste a prezzo di mercato e destinando le risorse così ricavate per opere di mitigazione e compensazione ambientale di seguito indicate. Il PI dovrà altresì prevedere che gli interventi di compensazione siano garantiti da fideiussione ad onere del loro responsabile, a meno che non siano realizzati prima dell'intervento cui sono riferiti.

Le opere e gli interventi di mitigazione dovranno seguire le disposizioni contenute sul Rapporto Ambientale e di seguito riportate.

1) **ARIA**

Obiettivo: *Contenimento delle emissioni in atmosfera*

Sistema	Misure di mitigazione	ATO ed Aree interessate	(ii)Riferimento normativo e competenze
Sistema residenziale e servizi	<p>Per ridurre l'incremento delle emissioni atmosferiche dovuto al riscaldamento degli edifici, il PAT prevede: Adozione di tecnologie rivolte al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nella realizzazione dei nuovi edifici.</p> <p>Per favorire la riduzione dell'inquinamento atmosferico, il PAT prevede all'interno di un nuovo regolamento edilizio comunale ecosostenibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un meccanismo di incentivo che premia gli edifici con le migliori prestazioni energetiche; - la promozione delle fonti di energia rinnovabile e del risparmio energetico. <p>In particolare, in sede di PI, dovranno essere specificati, attraverso la predisposizione di apposite schede prestazionali, i seguenti criteri ed indirizzi,</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella progettazione degli insediamenti vanno utilizzate barriere vegetali, pavimentazioni su grigliati erbosi, tetti verdi, al fine di limitare la diffusione delle polveri sottili; - la tipologia urbana ed edilizia dovrà permettere la ventilazione naturale degli edifici ed aumentare l'isolamento termico; - negli impianti tecnologici degli edifici devono essere privilegiati sistemi ad alta efficienza energetica e che minimizzino le emissioni in atmosfera (impianti solari termici, sistemi solari passivi e impianti solari fotovoltaici). <p>Sia per gli edifici di nuova progettazione che per gli immobili esistenti oggetto di riqualificazione, almeno il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria deve avvenire con l'utilizzo di pannelli solari termici.</p> <p>Il potenziamento e la realizzazione dei corridoi ecologici, che svolgono una funzione di filtro e di assorbimento degli inquinanti.</p>	<p>Tutte le aree per interventi diretti al miglioramento urbano e territoriale e quelle interessate da linee preferenziali di sviluppo insediativo.</p> <p>I corridoi ecologici, di relazione e i varchi che penetrano all'interno del tessuto edificato In particolare l'area A.S.3 e le zone di ammortizzazione e transizione.</p>	<p>Norme tecniche del PAT:</p> <p>Articolo 24 – Individuazione delle aree per interventi di miglioramento urbano e territoriale Articolo 20 – Linee preferenziali di sviluppo insediativo Articolo 30 – Zone di ammortizzazione e transizione Articolo 43 – Rete ecologica Articolo 44 – Corridoi ecologici</p> <p>Competenza: Comune</p>

1) **ARIA (...segue)**

Obiettivo: *Contenimento delle emissioni in atmosfera*

Sistema	Misure di mitigazione	ATO ed Aree interessate	(iii)Riferimento normativo e competenze
Sistema infrastrutturale	<p>In sede di progettazione delle nuove trasformazioni (infrastrutture, servizi, urbanizzazioni) ancorché previste dallo strumento urbanistico previgente, dovranno essere garantite adeguate fasce di mitigazione ambientale e paesaggistica, secondo le indicazioni generali espresse nelle direttive.</p> <p>Promozione della sostenibilità mobile attraverso il completamento della rete ciclo-pedonale ricreative ed urbane, quale scelta alternativa al trasporto su strada.</p> <p>L'aggiornamento del PRTRA propone di classificare il territorio comunale in zona C per il rischio di inquinamento da PM10 dovuto al traffico veicolare.</p> <p>L'amministrazione dovrà aggiornare il Quadro Conoscitivo attuale con i risultati delle campagne di monitoraggio della qualità dell'aria in ambito urbano, predisponendo, qualora necessario, le opportune misure da applicare per il contenimento o la riduzione delle emissioni inquinanti, in accordo con l'ente competente.</p>	<p>Il completamento delle piste ciclabili interessa le parti che collegano le piste ciclabili esistenti.</p>	<p>Articolo 30 – Zone di ammortizzazione e transizione</p> <p>Competenza: Comune</p> <p>Articolo 46 – Percorsi ciclabili e itinerari paesaggistici</p> <p>Competenza: Comune</p> <p>La predisposizione di eventuali misure di contenimento o di riduzione delle emissioni inquinanti dovrà essere effettuata in accordo con l'ARPAV</p>

1) **ARIA (...segue)**

Obiettivo: *Contenimento delle emissioni in atmosfera*

Sistema	Misure di mitigazione	ATO ed Aree interessate	Riferimento normativo e competenze
Sistema produttivo	<p>Il PAT individua i criteri e gli ambiti di intervento di inserimento e mitigazione ambientale in corrispondenza di elementi detrattori della qualità paesaggistica ed ambientale (edificazioni produttive, viabilità, attività a pesante impatto ecc). Si tratta in particolare di fasce di mitigazione tra i bordi di alcune aree produttive consolidate ed i bordi delle aree residenziali antistanti: la funzione preminente dovrà essere di protezione delle zone residenziali da rumori ed emissioni e di mascheramento visivo degli impianti produttivi.</p> <p><u>Direttive per la formazione del PI:</u></p> <p>Il PI precisa i dati dimensionali e organizzativi delle opere di riqualificazione e mitigazione ambientale (profondità, organizzazione, alberature, connessioni, possibilità fruibili ecc). Il PI potrà integrare l'individuazione delle fasce di mitigazione e predisporrà specifica disciplina volta a favorire la creazione di idonei spazi ed opere per la mitigazione di impatto sul contesto residenziale, paesaggistico urbano e rurale, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fasce di vegetazione, anche integrate con architetture di terra e barriere, con funzione di abbattimento dei rumori e filtro delle polveri • opere di architettura (di arredo) con funzione integrativa della percezione visiva e con protezione delle emissioni ed all'incremento delle superfici permeabili. • Filari alberati con funzione di mitigazione paesaggistica <p><u>Prescrizioni e vincoli</u></p> <p>In sede di progettazione delle nuove trasformazioni (infrastrutture, servizi, urbanizzazioni) ancorchè previste dallo strumento urbanistico previgente, dovranno essere garantite adeguate fasce di mitigazione ambientale e paesaggistica, secondo le indicazioni generali espresse nelle direttive.</p>	ATO 5 Zona industriale	<p>Articolo 30 – Zone di ammortizzazione e transizione</p> <p>Articolo 25 Consolidamento e razionalizzazione delle aree produttive esistenti</p> <p>Articolo 26 – Linee preferenziali di sviluppo produttivo: attività di deposito inerti</p> <p>Articolo 43 – Rete ecologica</p> <p>Articolo 44 – Corridoi ecologici</p> <p>Competenza: Comune</p>

2) ACQUA

Obiettivi

Tutela dei corsi d'acqua e

Salvaguardia de buono stato di qualità delle acque

Sistema	Misure di mitigazione e/o di compensazione	ATO ed Aree interessate	Riferimento normativo e competenze
Sistema residenziale e a servizi	<p>Tutti gli interventi di insediativi previsti dal PAT dovranno essere preceduti o affiancati dalla realizzazione del collettamento alla rete fognaria per convogliare gli scarichi delle acque reflue di origine civile nel sistema fognario che confluisce in uno dei tre depuratori.</p> <p>Completamento della rete fognaria esistente Manutenzione della rete fognaria esistente al fine di verificare lo stato di funzionamento e, qualora necessario, realizzare gli eventuali interventi di potenziamento della rete.</p> <p>Tutte le misure di mitigazione dovranno essere concordate con l'ente competente del servizio idrico integrato nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle acque.</p> <p>Adozione di tecnologie rivolte al risparmio idrico, recupero delle acque piovane e contabilizzazione dell'acqua potabile, previste dal PAT dovranno far parte del nuovo regolamento comunale edilizio ecosostenibile.</p> <p>Per quanto concerne le problematiche legate al rischio di esondazione si rimanda al sistema suolo e sottosuolo.</p> <p>Per quanto concerne le opere di captazione, per i quali è prevista una fascia di rispetto il PAT rimanda alla specifica normativa di riferimento.</p>	Tutte le aree strutturali di intervento e gli ambiti di espansione	<p>Articolo 31 – Criteri per l'incentivazione della qualità architettonica</p> <p>Competenza: Comune</p> <p>Per la corretta dotazione infrastrutturale la competenza è di ATS, Alto Trevigiano Servizi</p>
Sistema produttivo	Raccolta e trattamento primario delle acque di dilavamento delle aree industriali esistenti, prima dello scarico nel ricettore.		Per la corretta dotazione infrastrutturale la competenza è di ATS

3) SUOLO E SOTTOSUOLO

Obiettivo: Prevenzione e messa in sicurezza dai rischi geologici e idrogeologici

Sistema	Misure di mitigazione e/o di compensazione	ATO ed Aree interessate	Riferimento normativo e competenze
<p>Sistema residenziale, a servizi, produttivo e infrastrutturale</p>	<p>Nessun intervento di trasformazione interessa aree non idonee ai fini urbanistici, la quasi totalità delle aree di espansione e strutturali di intervento sono comprese all'interno di aree la cui compatibilità geologica è idonea a condizione (tav. 3 Carta della Fragilità). Le aree idonee a condizione hanno caratteri morfologici, geologici, idrogeologici, idraulici e di stabilità che condizionano l'uso del territorio e possono richiedere interventi preventivi e/o di sistemazione.</p> <p>Come prescritto dal PAT, tutti gli interventi dovranno essere supportati da indagini geognostiche specifiche ed adeguate per quantità, qualità e profondità all'importanza dell'opera ed al contesto in cui si inserisce, nonché, in funzione dell'ubicazione e della tipologia dell'intervento, valutazioni idrogeologiche ed idrauliche, verifiche di stabilità ed eventuali interventi di stabilizzazione, di mitigazione/eliminazione della pericolosità e/o dei fattori di penalizzazione.</p> <p>Si dovrà operare in modo da salvaguardare e, preferibilmente, ripristinare, ampliare e potenziare la rete idrografica esistente, evitando ogni intervento che possa diminuirne la funzionalità.</p> <p>All'interno delle "aree idonee a condizione" si sono distinte due classi in funzione dei principali elementi di criticità e le prescrizioni sono state integrate sulla base degli elementi di fragilità ambientale.</p> <p>Nel caso di condizioni fortemente penalizzanti, gli interventi sono subordinati ad una modellazione estesa anche alle aree circostanti in modo da poter avere una visione d'insieme e dovranno individuare gli elementi predominanti di criticità.</p> <p>Per interventi che ricadono all'interno di una o più aree di fragilità ambientale, la relazione dovrà contenere gli approfondimenti specificati all'Articolo 10 delle NdA del PAT.</p> <p>Per i progetti che ricadono all'interno di più perimetrazioni di aree soggette a dissesto idrogeologico, si dovranno recepire tutti i vincoli e le prescrizioni previste per ogni singola tipologia di dissesto.</p> <p>Per tutti gli interventi dovrà essere garantita la compatibilità idraulica secondo le disposizioni previste dal PAT negli specifici elaborati e nelle NdA..</p>	<p>Il progetto consentirà la messa in sicurezza di tutte le aree oggetto di trasformazione urbanistica</p>	<p>Norme tecniche del PAT</p> <p>Articolo 9 Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali</p> <p>Articolo 12 Tutela dei valori geologici, geomorfologici e idrogeologici</p> <p>Articolo 10 Sicurezza del territorio nelle aree di fragilità ambientale</p> <p>Articolo 11 Controllo dello smaltimento delle acque meteoriche, misure compensative</p> <p>Articolo 17 Gli ATO: individuazione e contenuti</p> <p>Competenza: Comune, Consorzio di Bonifica, Genio civile</p>

4) BIODIVERSITA'

Obiettivo: Tutela e valorizzazione delle aree di importanza naturalistica

Sistema	Misure di mitigazione e/o di compensazione	ATO ed Aree interessate	Riferimento normativo e competenze
Sistema insediativo e a servizi e produttivo	Il PAT prevede la realizzazione del progetto della rete ecologica ed il corretto inserimento degli interventi in relazione al contesto paesaggistico e ambientale. Per le aree ricadenti negli ambiti extraurbani l'obiettivo è quello di estendere le tecniche di valorizzazione all'intera proprietà con interventi mirati, leggeri e puntuali da effettuarsi con alberature autoctone di alto fusto. L'intervento deve affrontare in modo significativo una o più delle seguenti casistiche: <ul style="list-style-type: none"> • creazione di fasce arboree in prossimità di corsi d'acqua; • creazione di corridoi ecologici con alberature poste in prossimità di scoli, fossi ecc.; • ripristino della sentieristica esistente; 	La rete ecologica interessa l'intero territorio comunale, comprese le aree di trasformazione	Norme tecniche del PAT Articolo 43 Rete ecologica Articolo 44 Corridoi ecologici Articolo 30 Zone di ammortizzazione e transizione Articolo 31 Criteri per l'incentivazione della sostenibilità architettonica Articolo 46 Percorsi ciclabili e itinerari paesaggistici Competenza: Comune
Sistema infrastrutturale	Cfr. Misure di mitigazione per la componente ambientale Aria		

5) PATRIMONIO STORICO CULTURALE E PAESAGGISTICO

Obiettivo: Tutela e valorizzazione del paesaggio agrario e montano

Sistema	Misure di mitigazione e/o di compensazione	ATO ed Aree interessate	Riferimento normativo e competenze
Sistema insediativo e a servizi e produttivo	Per la salvaguardia del paesaggio agrario e montano, oltre al progetto della rete ecologica di cui si rimanda al sistema biodiversità, il PAT individua nella Tav. 4/b i limiti all'edificazione , che costituiscono i limiti fisici oltre i quali nessuna nuova edificazione è consentita, per motivi di carattere paesaggistico, ambientale, di salvaguardia del territorio agricolo, di fragilità di diversa natura o di incompatibilità di destinazione d'uso. Tali limiti vengono individuati quando vi è la necessità di tutelare un bene o un ambito di particolare interesse, indipendentemente dalla previsione di crescita o meno del piano.	Tutte le aree di espansione e le trasformazioni introdotte dal PI.	Norme tecniche del PAT Articolo 27 Individuazione dei limiti fisici all'espansione Articolo 24 Individuazione delle aree per interventi diretti al miglioramento urbano e territoriale Articolo 31 Criteri per l'incentivazione della sostenibilità architettonica Competenza: Comune
Sistema infrastrutturale	Cfr. Misure di mitigazione per la componente ambientale Aria		

6) SALUTE UMANA

Obiettivi:

Garantire il benessere dei cittadini rispetto all'inquinamento acustico

Contenere l'inquinamento luminoso

Garantire che non ci siano per i cittadini problemi di salute connessi con la vicinanza alle fonti di emissione elettromagnetiche, in particolare l'esposizione al radon

Sistema	Misure di mitigazione e/o di compensazione	ATO ed Aree interessate	Riferimento normativo e competenze
Sistema residenziale, a servizi e produttivo	<p>Anche se dalla valutazione delle scelte, non vi sono interferenze negative provocate dagli impianti radio base esistenti, il PAT per garantire che non vi siano problemi di salute connessi con la vicinanza alle fonti di emissione elettromagnetiche, definisce precise prescrizioni sugli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico.</p> <p>L'inquinamento luminoso dovrà essere controllato ai sensi della LR 27-giugno 1997 n.22 e nell'illuminazione di strade pubbliche e private, di grandi aree, o, comunque, di impianti che impegnino almeno 4/5 kWh si devono utilizzare riduttori di flusso i quali, consentendo la riduzione della tensione e la sua stabilizzazione, diminuiscono i consumi fino al 30-40% l'anno.</p> <p>Revisione del piano di zonizzazione acustica in relazione ai futuri orientamenti e sviluppi urbanistici in sede di attuazione del PAT.</p> <p>Per garantire la minimizzazione degli impatti acustici sulla popolazione, in fase di localizzazione degli insediamenti, il PI deve assicurare che i nuovi insediamenti produttivi si collochino ad una distanza minima di 50 mt dai nuovi ambiti di espansione residenziale.</p> <p>All'interno di ambiti di trasformazione o riqualificazione per i quali la VAS o la zonizzazione acustica segnalino situazioni di incompatibilità, in fase di pianificazione attuativa, deve essere garantita la realizzazione di fasce a verde piantumato di mitigazione e ambientazione nei 20 mt di prossimità alle funzioni incompatibili.</p> <p>La pianificazione attuativa, deve essere accompagnata da una documentazione previsionale del clima acustico che garantisca la compatibilità acustica dell'insediamento con il contesto, tenendo conto anche delle infrastrutture per la mobilità interne o esterne al comparto attuativo. Per il benessere acustico sia indoor che outdoor di dovrà tener conto di quanto stabilito DPCM 5-12-1997 aggiornato alle recenti disposizioni stabilite delle norme UNI EN ISO 717 "Acustica - Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio" che si articola in Parte 1 "Isolamento acustico per via aerea" e Parte 2 "Isolamento del rumore di calpestio".</p>	Tutte le aree strutturali di intervento e di espansione	<p>Norme tecniche del PAT</p> <p>Articolo 7 Vincoli e norme di tutela</p> <p>Articolo 27 Individuazione dei limiti fisici all'espansione</p> <p>Articolo 24 Individuazione delle aree per interventi diretti al miglioramento urbano e territoriale</p> <p>Competenza: Comune</p> <p>ARPAV</p>

6) SALUTE UMANA (...segue)

Obiettivi:

Garantire il benessere dei cittadini rispetto all'inquinamento acustico

Contenere l'inquinamento luminoso

Garantire che non ci siano per i cittadini problemi di salute connessi con la vicinanza alle fonti di emissione elettromagnetiche, in particolare l'esposizione al radon

Sistema	Misure di mitigazione e/o di compensazione	ATO ed Aree interessate	Riferimento normativo e competenze
Sistema residenziale, a servizi e produttivo	<p>Nella progettazione degli insediamenti si dovrà perseguire il raggiungimento del clima acustico idoneo principalmente attraverso una corretta organizzazione dell'insediamento e localizzazione degli usi e degli edifici.</p> <p>Gli interventi di mitigazione, quali ad esempio i terrapieni integrati da impianti vegetali o le eventuali barriere, dovranno in ogni caso essere adeguatamente progettati dal punto di vista dell'inserimento architettonico paesaggistico e realizzati prima dell'utilizzazione degli insediamenti.</p> <p>Gli interventi di mitigazione acustica, quali ad esempio i terrapieni integrati da impianti vegetali o le eventuali barriere, dovranno in ogni caso essere adeguatamente progettati dal punto di vista dell'inserimento architettonico paesaggistico e realizzati prima dell'utilizzazione degli insediamenti.</p> <p>Per quanto concerne il rischio di esposizione al radon, il PAT indica appropriate disposizioni per gli insediamenti residenziali, conformemente alla DGR 79/2002.</p>		<p>Norme tecniche del PAT</p> <p>Articolo 30 Zone di ammortizzazione e transizione Articolo 8 Inquinamento da gas radon</p> <p>Competenza: Comune</p> <p>ARPAV</p>
Sistema infrastrutturale	Cfr. Misure di mitigazione per la componente ambientale Aria		

Articolo 67. Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla VAS

Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.

In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi definiti dal Rapporto ambientale.

Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la VAS, le componenti ambientali (con relativi indicatori) da sottoporre a monitoraggio sono le seguenti:

Aria

Codice	Indicatore	Unità di misura	Autorità preposta alla misurazione	Descrizione indicatore	Obiettivo dell'indicatore	Periodicità monitoraggio
AR1	Energia rinnovabile da biomassa	GWh/a	ENEL	Numero e quantità di energia elettrica derivata da biomassa in impianti connessi ad aziende agricole	Utilizzo di fonti di energia alternativa a quella non rinnovabile	Annuale
AR2	Edifici di nuova realizzazione o ristrutturati in classe C, B e A	Numero	Comune	Numero di edifici di nuova realizzazione o ristrutturati in classe C, B e A	Adottare tecnologie volte al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili	5 anni
AR3	Consumi energetici degli edifici di nuova realizzazione o ristrutturati	%	Comune	Monitoraggio della riduzione percentuale dei consumi energetici per gli edifici di nuova realizzazione o ristrutturati	Adottare tecnologie volte al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili	5 anni
AR4	Superficie boscata	mq	Regione	Superficie (m ²) di superficie boscata	Misurare la superficie boscata, con funzione di filtro e di assorbimento degli inquinanti	5 anni
AR5	Aggiornamento del Quadro Conoscitivo sullo stato di qualità dell'aria	Microgrammi/metro cubo ($\mu\text{g}/\text{mc}$)	ARPAV-Comune	In accordo con l'ARPAV, l'Amministrazione comunale si attiva a verificare lo stato di qualità dell'aria	Tutelare lo stato di qualità dell'aria	Annuale
AR6	Realizzazione delle piste ciclabili	ml	Provincia - Comune	Lunghezza (ml) delle piste ciclabili esistenti e di nuova realizzazione	Favorire una mobilità sostenibile, alternativa al trasporto su gomma	Triennale
AR7	Monitoraggio degli indicatori di qualità inseriti nella Certificazione EMAS o ISO14000	Numero	ARPAV	Numero di aziende che hanno ottenuto la certificazione ed verifica, attraverso gli indicatori di qualità inseriti nella certificazione EMAS o ISO14000, il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.	Verificare la presenza e lo stato ambientale delle aziende certificate EMAS o ISO14000	Annuale

Acqua

Codice	Indicatore	Unità di misura	Autorità preposta alla misurazione	Descrizione indicatore	Obiettivo dell'indicatore	Periodicità monitoraggio
A1	Interventi di adeguamento della rete delle acque meteoriche	Numero	Consorzio di bonifica	Numero di interventi di adeguamento della rete di scolo delle acque meteoriche in area urbana e l'estensione del bacino interessato	Adottare soluzioni per il corretto smaltimento delle acque meteoriche	Triennale
A2	Incremento permeabilità del suolo	Numero	Comune	Numero di interventi di incremento-riduzione delle superfici permeabili nelle aree urbanizzate (consolidate, di dispersione, di riconversione, destinate ad attrezzature etc.)	Aumentare la permeabilità del suolo	5 anni
A3	Risparmio idrico degli edifici di nuova realizzazione o ristrutturati	mc	ATO Vicentino Servizi	Volumi idrici risparmiati dagli edifici di nuova realizzazione o ristrutturati	Monitorare i mc di acqua risparmiati per gli edifici che adottano tecnologie volte al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili	Annuale

Suolo e sottosuolo

Codice	Indicatore	Unità di misura	Autorità preposta alla misurazione	Descrizione indicatore	Obiettivo dell'indicatore	Periodicità monitoraggio
S1	Indice di riuso edifici non funzionali all'agricoltura	Numero - mq	Comune	L'indicatore documenta il successo dei processi di riutilizzo di edifici non funzionali alla conduzione dei fondi agricoli	Ridurre il consumo di suolo e valorizzare il patrimonio edilizio esistente (anche di pregio architettonico e testimoniale)	5 anni
S2	Trasformazione di S.A.U. per insediamenti	mq	Comune	Consumo di suolo per la realizzazione di nuovi insediamenti	Adottare soluzioni che comportino il minor consumo di suolo e/o la trasformazione delle aree di minor pregio colturale	5 anni
S3	Indice di equilibrio insediativo	%	Comune	Rapporto tra superficie di intervento nelle aree consolidate e S.A.U. trasformata	Equilibrare gli interventi nei due tipi di contesto	5 anni
S4	Indice di valorizzazione della concentrazione abitativa	mc	Comune	Rapporto tra volume residenziale realizzato in ambiti di completamento e ristrutturazione urbanistica confrontandolo con quello realizzato nelle zone di espansione	Valorizzare la concentrazione insediativa	5 anni

Suolo e sottosuolo (...segue)

Codice	Indicatore	Unità di misura	Autorità preposta alla misurazione	Descrizione indicatore	Obiettivo dell'indicatore	Periodicità monitoraggio
S5	Recupero aree occupate da edifici incongrui o elementi di degrado	Numero	Comune	Numero di interventi di demolizione di edifici incongrui o elementi di degrado rispetto al totale degli episodi individuati dal PAT.	Distinguere gli interventi finalizzati alla ri-naturalizzazione e interventi di ristrutturazione urbanistica, con o senza cambio di destinazione d'uso	5 anni

Dimensionamento

Codice	Indicatore	Unità di misura	Autorità preposta alla misurazione	Descrizione indicatore	Obiettivo dell'indicatore	Periodicità monitoraggio
D1	Aziende agrituristiche	Numero	Comune	Numero di nuove aziende agrituristiche	Promozione e integrazione di reddito	Annuali
D2	Volume residenziale per anno	mc	Comune	Volume destinato alla residenza che viene utilizzato dai PI	Monitorare il dimensionamento previsto da PAT	5 anni

Biodiversità

Codice	Indicatore	Unità di misura	Autorità preposta alla misurazione	Descrizione indicatore	Obiettivo dell'indicatore	Periodicità monitoraggio
B1	Indice di superamento barriere alla continuità ecologica	%	Regione	Rapporto tra lunghezza delle barriere infrastrutturali alla continuità ecologica e numero di by-pass	Diminuire gli elementi di discontinuità della rete ecologica	Triennale

Paesaggio

Codice	Indicatore	Unità di misura	Autorità preposta alla misurazione	Descrizione indicatore	Obiettivo dell'indicatore	Periodicità monitoraggio
P1	Indice di salvaguardia e valorizzazione degli ambiti paesaggistici	Numero	Regione	Numero di interventi di ripristino e valorizzazione negli ambiti che presentano caratteristiche di pregio ambientale e paesaggistico	Salvaguardare e valorizzare gli ambiti paesaggistici	Triennale
P2	Limiti fisici alla nuova edificazione	Numero	Regione	Numero di interventi in relazione alle caratteristiche paesistico-ambientali e tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio	Monitorare la tutela dei contesti paesaggistici	Triennale

Patrimonio culturale

Codice	Indicatore	Unità di misura	Autorità preposta alla misurazione	Descrizione indicatore	Obiettivo dell'indicatore	Periodicità monitoraggio
PC1	Indice di recupero del centro storico	Numero	Regione	Numero di interventi di recupero di edifici caratterizzati da condizioni di obsolescenza fisica e/o funzionale nei centri storici	Salvaguardare il centro storico	Triennale
PC2	Valorizzazione patrimonio paesaggistico e culturale	Numero	Regione	Numero e qualità di interventi di valorizzazione negli ambiti individuati dal PAT	Valorizzare il patrimonio paesaggistico e culturale	Triennale

Popolazione e salute umana

Codice	Indicatore	Unità di misura	Autorità preposta alla misurazione	Descrizione indicatore	Obiettivo dell'indicatore	Periodicità monitoraggio
P-SU1	Indice di equilibrio ambientale degli insediamenti produttivi	%	Comune	Rapporto tra superficie fondiaria e opere di compensazione e mitigazione ambientale nelle nuove aree produttive	Tutelare la salute umana	5 anni

Popolazione e salute umana (...segue)

Codice	Indicatore	Unità di misura	Autorità preposta alla misurazione	Descrizione indicatore	Obiettivo dell'indicatore	Periodicità monitoraggio
P-SU2	Indice di recupero e consolidamento del centro storico	mq - mc	Comune	Rapporto tra estensione di aree: interessate da interventi di recupero del centro storico e ambiti in adiacenza ad esso rispetto al totale della superficie del centro storico e delle aree limitrofe coinvolte	Recuperare e consolidare il centro storico	5 anni
P-SU3	Vitalità dei centri storici	%	Comune	Esprime la capacità dei centri storici di attirare attività commerciali ai piani terra degli edifici elevando la qualità della vita	Monitorare la qualità dei centri storici	5 anni
P-SU4	Indice di accessibilità ad attività commerciali	%	Comune	Rapporto tra il numero di persone residenti entro un raggio di 500 ml. da esercizi commerciali di prima necessità ed il numero totale dei residenti	Incrementare l'accessibilità ad attività commerciali	3 anni
P-SU5	Indice di accessibilità a servizi ed attrezzature	%	Comune	Rapporto tra il numero di persone residenti entro un raggio di 300 ml. da attrezzature o spazi aperti di uso pubblico >5000 mq. e la popolazione totale	Incrementare l'accessibilità a servizi ed attrezzature	3 anni
P-SU6	Funzionalità rete ciclopedonale	%	Provincia - Comune	Esprime la funzionalità dei percorsi e piste ciclopedonali	Realizzare tratti in modo da formare una rete continua, quindi più funzionale	5 anni
P-SU7	Sicurezza delle immissioni sulla viabilità principale	Numero - %	Comune	Rapporto tra numero di accessi diretti eliminati e numero di accessi diretti esistenti derivanti da interventi di razionalizzazione delle immissioni e accessi sulla viabilità principale	Razionalizzare gli accessi sulla viabilità principale	3 anni
P-SU8	Indice di sostenibilità degli edifici	%	Comune	Percentuale degli edifici rispondenti a criteri di sostenibilità rispetto al totale dei nuovi edifici	Adottare criteri di bioedilizia e di risparmio energetico	5 anni

Articolo 68. Norme transitorie

Con l'approvazione del PAT il PRG assume il ruolo di PI per le parti compatibili.

La compatibilità, il contrasto e la compatibilità condizionata delle norme di PRG con le norme del PAT sono individuati sulla tav. 4/c – Carta delle compatibilità del PAT con il PRG.

Il rapporto tra il PRG ed il PAT è così definito:

- **Compatibilità:**

- quando le norme di zona del PRG sono compatibili con il PAT sia perché attuano quanto previsto sia perché in ogni caso non ne impediscono la futura attuazione;
- quando il PAT indica parametri urbanistici inferiori a quelli del PRG a condizione che siano rispettati i parametri del PAT.

- **Compatibilità condizionata:**

- quando le norme di zona del PRG sono compatibili con il PAT ma l'attuazione degli interventi deve essere preceduta da una progettazione urbanistica di dettaglio mediante PI e PUA che consenta un'esatta valutazione degli aspetti urbanistici e funzionali;
- quando l'attuazione degli interventi, anche se non contrastante con il PAT, deve essere preceduta da una normativa che stabilisca le modalità e i parametri.

Fino all'approvazione del PI adeguato al PAT, sugli immobili ricadenti in ambiti a compatibilità condizionata sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b), e c) comma1 art. 3 DPR 380/2001.

- **Contrasto:**

- quando le norme di zona del PRG sono incompatibili con il PAT per il tipo di zona;
- quando l'attuazione del PRG senza le previsioni del PI impedirebbe in futuro il conseguimento degli obiettivi generali e/o specifici di PAT.

Fino all'approvazione del PI adeguato al PAT, sugli immobili ricadenti in ambiti in contrasto sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b), e c) comma1 art. 3 DPR 380/2001.

Il PAT recepisce tutti i Piani Attuativi del PRG vigente comprendendoli tra le zone a "compatibilità" come definite nel secondo comma del presente articolo e assumendone i parametri urbanistici. Alla scadenza della validità dello strumento attuativo e comunque una volta che questo sia completato, le aree interessate assumono la destinazione di zona attribuita dal PAT: città consolidata o area agricola.

In attesa del primo PI all'interno della città consolidata valgono le norme del PRG al momento dell'approvazione del PAT per quanto compatibile con il PAT stesso.